CAPITOLI DISTINTI DELLA PACE GENERALE CONCLUSA, E PUBBLICATA NEL...

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXVI
D
47
NAPOLI

XXVI
D
47

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLI
DISTINTI
DELLA PACE GENERALE
Concluſa, e publicata nel Congreſſo di Ryſwich in Olanda nell'Anno 1697.

TRA

L'Imperadore, Imperio, la Spagna, l'Inghilterra, e l'Olanda medeſima colla Francia;

Con quelli altresì del Duca di Savoja della neutralità d'Italia.

ET UN TRATTATO A PARTE
Di Commercio, Navigatione, e Marina trà la Francia, e gli Stati Generali delle Provincie Unite, col Formolario de' Paſſaporti;

Et anco la nota de' Plenipotentiarii intervenuti allo ſtabilimento della Pace di Ceſare, Imperio, e la Francia.

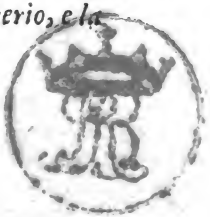

IN NAPOLI M. DC. LXXXVIII.

Con licenza de' Superiori.

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATO
DI PACE
TRA'
CESARE, E L'IMPERIO
CON LA FRANCIA.

Concluſo nel Palazzo di Ryſuich in Olanda li 30. Ottobre 1697.

AL NOME DELLA SACROSANTA
TRINITÀ
AMEN.

SIa noto à tutti, e ſingoli, a quali s'appartenga, che da alquanti anni già, con grand' effuſione di Sangue Chriſtiano, e deſolatione di molte Provincie, eſſendo ſeguita guerra crudele, e ſanguinoſa trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Signore, il Signor Leopoldo, eletto Imperator de' Romani ſempre Auguſto, Rè della Germania, Ungheria, Boemia, Dalmatia, Croatia, e Schiavonia, Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, di Brabanza, di Stiria, Carintia, e Carniola, Marcheſe di Moravia, Duca di Lucemburgo, della Sleſia inferiore, e ſuperiore, di VVittembergh, e Teka, Prin-

Digitized by Google

cipe della Svevia, Conte d'Asburgo, del Tirolo, di Chiburgo, e Goritia, Marcheſe del Sacro Romano Imperio, della Briſcovia, e della ſuperiore, & inferiore Alſatia, Signore della Marca Schiavona, di Porto Naone delle Saline &c. E'l Sacro Romano Imperio, per una parte; & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo, Principe, e Signore, il Sig. Luigi XIV. di Francia, e di Navarra Rè Chriſtianiſſimo dall'altra parte; e però Sua Sacra Ceſarea Meſtà, e Sua Sacra Regia Maeſtà Chriſtianiſſima tutti applicati a dar fine quanto prima à queſti mali creſcenti di giorno, in giorno in grave pregiuditio di tutta la Chriſtianità, riflettendo, che per Divina pietà ſi foſſe interpoſto il Sareniſſimo, Potentiſſimo Principe, e Signore, il Signor Carlo XI. Rè di Svetia, de' Gothi, e de' Vandali, Gran Principe della Finlandia, Duca di Scania, Eſtonia, Livonia, Carelia, di Brema, Verdun, Stettino, e Pomerania, Caſubia, e Vandalia, Principe di Bugen, Signore d'Ingrai, e di V Viſmar, & anche Conte Palatino del Reno, di Baviera, Juliacci, Clivia, e Duca de' Monti &c. d'inclita Memoria, il quale fin dal principio di queſti moti bellici, non ceſsò con ogni premura di perſuadere la pace frà Principi Chriſtiani, e perciò fù come univerſal Mediatore ricevuto, nel quale impiego di riconciliare le parti glorioſamente fatiçò ſino alla morte; havendo perciò indotte le parti ad eleggere per luogo del Congreſſo il Palazzo di Ryſwich in Olanda; e dopo la di lui morte con egual premura, come Succeſſore delle paterne inclinationi per la tranquillità publica, il Sereniſſimo, e Potentiſsimo Principe, e Signore, il Sign. Carlo XII. Rè di Svetia, de' Gothi, e de' Vandali, Gran Principe della Finlandia, Duca di Scania, Eſtonia, Livonia, Carelia, Brema, Verdun, Stettino, Pomerania, Caſubia, e Vandalia, Principe di Bugen, Signore d'Ingrai, e di V Viſmar, & anche Conte Palatino del Reno, di Baviera, Juliacci, Clivia, e Duca de' Monti &c. concluſe, mediante la comparſa in detto luogo de' Plenipotentiarii d'entrambi le parti, legittimamente conſtituiti, come Ambaſciatori Straordinarii per la Sacra Ceſarea Maeſtà, l'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Sig. il Sig. Domenico Andrea del S.R.I. Conte di Caunitz, hereditario Signore d'Oſterlich, d'Hungariſchbrod, Mahriſchphrus, e d'Orzechan maggiore, Cavaliere del Toſone d'oro, della Sacra Ceſarea Maeſtà intimo Conſiglie-

Digitized by Google

gliere di Stato, Cameriero, e Vice-Cancelliero del Sacro Romano Imperio: Il Sig. Enrico Giovanni del S.R.I. Conte di Stratman, e Peurbach, Signore in Orth, Schmding, Spatenbrun, e Carlesbeg, e Consigliere Aulico Imperiale, e Cameriero della Sacra Cesarea Maestà: & il Sig. Gio: Federico, libero, e Nobile Barone di Seilera &c. Consigliere Aulico Imperiale della Sacra Cesarea Maestà, e ne' Congressi dell'Imperio Commissario Plenipotentiario: à nome poi della Sacra Maestà Christianissima, l'Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. il Sig. Nicolò Augusto Cavaliere d'Harlay, Sig. de Bonneville, Co: di Cely, e Consigliero di Stato ordinario di Sua Real Maestà: il Signor Ludovico Verio Cavaliere, Consigliere Regio ordinario nel Consiglio di Stato, Conte di Croisy, Marchese di Treon, Baeon di Couvay, Signore di Boullay, delle due Chiese in Fortille, & in altri luoghi: & il Sig. Francesco di Callieres, Cavaliere, e Signore di Caliers, Cupischelle, e Gigny, coll'intervento, & opera de'gl'Illustriss, & Eccellentiss. Signori, il Sig. Carlo Bonde, Conte di Biornon, Signore in Hesleby, Tyresio, Tostaholm, Grafsteen, Gustafsbergh, e di Rezitza, Senatore della Sacra Reale Maestà di Svetia, e Presidente Supremo di Dicastergis, Dorpatensi, in Livonia Presidente: & il Sig. Nicolò Barone libero di Lillienroot, Secretario di Stato della Sacra Reale Maestà di Svetia, & Ambasciatore Ordinario a gli Signori Stati delle Provincie Unite della Belgia; & entrambi Ambasciatori Plenipotentiarii Straordinarii per la Pace da ristabilirsi alli medesimi Signori Stati Generali, i quali intiera, diligente, e prudentemete hanno cõpito all'impiego della loro meditatione con l'intervento, & assenso de Plenipotentiarii Deputati dagli Elettori, Principi, e Stati del Sacro Romano Imperio, dopo invocato l'agiuto dell'Altissimo, e scambiate vicendevolmente le loro Plenipotenze, e la gloria di Dio, e per salute della Christiana Republica convennero, & assentirono nell'infrascritte leggi di pace, e d'amicitia.

I. Sia una pace Christiana, Universale, e perpetua, & una vera amicitia trà S.M. Cesarea, e suoi Successori, tutto il S.R. Imperio, Regni, e Stati Hereditarii, e Sudditi da una, e S.M. Christianissima suoi Successori, e Sudditi dall'altra parte, e questa sia sinceramente conservata, e coltivata in modo tale, che niuna parte in danno, e pregiuditio dell'altra

Digitized by Google

ſotto qualunque preteſto alcuna coſa promova, ò pure a i promotori, ò che alcun danno voleſſero inferire niuno ajuto ſia dato ſotto qualunque nome, nè debba alcuna parte coadjuvare, proteggere, ò ricevere li Sudditi dell'altro Ribelli, ma più toſto l'utiltà dell'altro, l'honore, & il commodo ſeriamente promuovere, non oſtante qualunque promeſſa, trattato, e confederatione in qualſiſia modo fatte, e da farſi, che foſſe in contrario, e che reſtano preſentemente annullate.

II. Sia perpetua all'uno, & all'altro l'Amniſtitia, & obblivione di tutte quelle coſe, che in qualunque modo, e luogo hoſtilmente ſono ſtate fatte, in modo tale, che nè per eſſe, nè per cauſa di qualunque altra coſa, ò preteſto uno all'altro poſſa inferire direttamente, ò indirettamente per via di fatto, o de jure alcuna moleſtia, mà tutte da una parte, e l'altra ſiano affatto abbolite le ingiurie inferite, ò violenze, con parole, Scritture, ò fatti ſenza alcun riſpetto di perſona, in modo tale, che tutto ciò ſi poteſſe da uno pretendere contro l'altro ſia in una eterna oblivione ſepolto; Godino parimente di queſta Amniſtitia del beneficio, & effetto di eſſe tutti li Vaſſalli, e Sudditi d'una parte, e l'altra, ſi che à niuno ſia di pregiuditio ſeguire una parte, ò l'altra, ò ritornare in quello ſtato, in cui era immediatamente avanti la guerra, e ſia reſtituito negli honori, e ne' Beni, eccettuati però quelli, che per ragione di Beni Eccleſiaſtici, di Mobili, e frutti, ne' ſeguenti Articoli ſaranno ſpecificamente definiti.

III. La baſe, e fondamento di queſta Pace ſia quella di VVeſtfalia, e di Nimega, e queſte ſubito dalla premura delle Ratificationi nelle coſe Sacre, e profane ſiano poſte in eſecutione, & in tutte ſiano conſervate, ſe non in quanto in altro modo ſia hora eſpreſſamente convenuto.

IV. Siano reſtituiti primieramente à Sua Maeſtà Ceſarea, & all'Imperio, come à ſuoi Stati, e membri da S. M. Chriſtianiſſima tutti i Luoghi, e Ragioni, ſituati fuori dell'Alſatia, ò che ſono eſpreſſi nell'Indice delle Riunioni eſibito dalli Signori Ambaſciatori di Francia, caſſati, & annullati li Decreti, arreſti, e dichiarationi, che per detta cauſa ſono nati nella Camera di Metz, e Veſontina, come nel Conſiglio di Briſach, e tutte le coſe ſiano riposte nello ſtato, nel quale furono avanti dette occupationi, unioni, ò riunioni, ed in avvenire non poſſano eſſer più turbate, ò inquietate, rimanendo

nendo però la Religione Cattolica Romana ne' luoghi restituiti, nello stato, in cui si trova presentemente.

V. E se bene queste Regole Generali facilmente si può giudicare quali luoghi debbano restituirsi, ad ogni modo ad instanza di alcuni, per alcune particolari ragioni, è piaciuto di fare di alcune cose special mentione, mà però le cose non nominate non si habbiano da stimar per ommesse, & habbian luogo con le nominate, godendo le stesse ragioni.

VI. Nominatamente deve restituirsi al Serenissimo Elettore di Treveri, e Vescovo di Spira la Città di Treveri nello stato, in cui si ritrova, senza alcuna demolitione, ò determinatione de publici edificii, ò de privati, con tutti li Cannoni, che vi furono ritrovati nel tempo dell'ultimo acquisto, dovendosi osservare tutte le cose circa le occupationi, unioni, e riunioni, che nell'Articolo quarto precedente sono state stabilite, in vantaggio delle Chiese di Treveri, e di Spira.

VII. Godrà di tutti gli emolumenti di questa Pace, e nell'assertione della medema pienamente sarà compreso il Serenissimo Elettore di Brandemburgo con tutti li suoi Stati, ditioni, Sudditi, e ragioni, particolarmente quelle, che al medemo convengono dal Trattato 29. Giugno 1679. come se ad una ad una fossero specificate.

VIII. Siano restituiti dal Rè Christianissimo al Serenissimo Elettor Palatino tutti gli Stati occupati, ò che solo al medemo si appartengano, ò che siano communi con gli altri, e particolarmente la Città, e Prefettura di Germersheim con le Prepositure comprese, e sotto Prefetture con tutte le Fortezze, Città, Castelli, Ville, Fondi, Feudi, ragioni, come per la Pace di V Vestfalia furono restituite, con tutte le Carti, e Scritture levate dall'Archivio, Cancellaria, Curia feudale, Camera de' Conti, Prefetture, & altri Ufficii del Palazzo, senza eccettuare alcun luogo, alcuna cosa, ò ragione. Circa le ragioni, e pretensioni della Serenissima Ducheſſa di Orleans si conviene, che mediante la sopradetta restitutione, questo Affare sia deciso secondo la formola del Compromesso trà S. M. Cesarea, e S. Maestà Christianissima, come Arbitri secondo le leggi, e costitutioni dell'Imperio, e in caso fossero nella sentenza discordie, lasci la decisione al Pontefice come sopra gli Arbitri. Non si lasci però di procurarsi un' amichevole compositione, & accordo trà le Parti, e finche

Digitized by Google

l'Affare habbi il ſuo fine, ſaranno pagate annualmente 200. mila lire, ò 100. mila Fiorini Renenſi da Sua Altezza Elettorale alla Sereniſſima Ducheſſa di Orleans per l'iſteſſa ragione, e conditione, come in un Articolo ſeparato ſi è eſpreſſo, riſerbandoſi à ciaſcuna parte le ragioni tanto del poſſeſſo, che delle dimande.

IX. Sia reſtituito al Sereniſſimo Rè di Svezia, come Cõte Palatino del Reno, Conte de Iſpodeim, e di Valdens il Ducato di due Ponti liberamente con tutte le ſue apparenze, e dipendenze con le iſteſſe Ragioni, che l'hanno goduto li predeceſſori di Sua Maeſtà, Conti Palatini, e Duchi ſecondo la Pace di Veſtfalia in modo tale, che tutte le coſe, che ſotto qualunque titolo di Corona di Francia in tutto, ò in parte di queſto Ducato, ſono ſtate preteſe, occupate, e riunite, ſiano reſtituite alla Sacra Real Maeſtà del Rè di Svezia, e ſuoi Heredi Conti Palatini del Reno, ſiano parimente reſtituite tutte le Carti, e Scritture, che appartengono al detto Ducato, con li Cannoni, che vi erano in tempo dell'occupatione con tutte le altre coſe, che ſi è convenuto di reſtituire nel precedente Articolo.

X. Quanto al Prencipato di Valdens, e tutto quello, che ſotto nome di detto Principato, ò del Lautercenſe, il defonto Principe Leopoldo Ludovico Conte Palatino del Reno poſſedeva, ſarà reſtituito, ſecondo il Capitolo quarto, e giuſta l'Indice eſibito dagli Ambaſciadori di Francia, ſalve ſempre le ragioni de' pretendenti.

XI. Siano reſtituite al Gran Maeſtro dell' Ordine Teutonico, e Veſcovo di Vormatia Principe Franceſco Ludovico Palatino tutte le Commende, Luoghi, Rendite, e ragioni, che anticamente poſſedeva levategli dalla Francia, e le goda il detto Ordine per ragione di Commende, e beni ſituati ſotto il Dominio Franceſe, tanto circa la Collatione, quanto circa l'Amminiſtratione con gl'iſteſsi uſi, Privilegj, & Immunità, come le hà godute per il paſſato, ſecondo li ſuoi Statuti, e Regole, e ſoleva goderle l'Ordine di S. Giovanni Gieroſolimitano. Haveranno parimente il Luogo per Ragione del Veſcovato di Vormavia, e delle altre Chieſe di detto Precipe, come ſi è convenuto in queſta Pace, circa la reſtitutione de' Luoghi, Contributioni, & altro.

XII. Sia reſo parimente all'Elettor Sereniſſimo di Colonia,

Digitized by Google

nia, come Vescovo, e Prencipe Leodiense la Fortezza, e Castello di Diant nello stato, nel quale era in tempo, che fù occupato con tutte le ragioni, e dipendenze, Cannoni, Scritture ritrovatevi, e tutte le cose siano per specificate circa le occupationi, unioni, e riunioni, come nell'Articolo quarto, che sono in comodo delle Chiese Colonienſe, e Leodienſe.

XIII. Sia restituita la Casa di VVittembergh, e specialmente il Signor Duca Georgio per se, e Successori per Ragione di Principato, ò di Contado di Monpelgard, in quello Stato, ragioni, e prerogative, e particolarmente in quella immedietà verso il Sacro Romano Imperio, che per avanti hà goduto, e che godono gli altri Prencipi dell'Imperio, ò che devono goder, annullata onninamente la ricognitione del Vassallaggio fatta alla Corona di Francia l'Anno 1681. Goderanno in auvenire li detti Principi liberamente di tutte le Rendite, tanto Secolari, che Ecclesiastiche, come godevano avanti la Pace di Nimega, come di tutti li Feudi, accettuato la Villa Baldenhem con le sue appartenenze, che S.M. Christianissima hà conferito al Commendator di Siamlay, che vuole si mantenga fermo, e rato, mà però sia tenuto prestare l'Omaggio al Signor Duca di VVittembergh, come Padrone diretto, & à suoi Successori, e dal medemo dimandare la rinovazione del Feudo; siano restituiti parimente nel pieno, e libero possesso tanto de' suoi Feudi della Borgogna; di Cleteval, e Passavant, delle Grange, Hericourt, Blamont, Siateolt, e Clemont, e tutti gli altri posti nel Comitato di Borgogna, e nel Principato di Monpelgard con tutte le ragioni, e rendite nello stesso modo, come le possedeva avanti la Pace di Nimega, abbolite tutte quelle cose, che per qualunque titolo, tempo, ò modo fossero pretese, ò fatte in contrario.

XIV. Goda pure la Casa de' Marchesi di Baden d'ogni ragione, e beneficio di questa Pace, come di quella di Vestfalia, e di Nimega, e particolarmente delli Articoli quarto, e quinto di questo Trattato.

XV. Siano nello stesso modo restituiti alli Principi, e Conti Nassoujenſi, Hannovienſi, e Leinisenſi, come tutti gli altri Stati del S.R. Imperio, i quali per l'Articolo quarto del presente Trattato, e per gli altri devono esser rimessi in tutte le loro giurisdittioni, pertinenze, proventi, e rendite, e tutte le altre ragioni, e beneficii.

Digitized by Google

XVI. Mà perche, per meglio ſtabilir queſta Pace è piacciuto di permutare dall'una, all'altra parte alcuni Luoghi, S.M. Ceſarea, e l'Imperio cedono à S. M. Chriſtianiſſima, e ſuoi Succeſſori la Città di Argentina, e ciò, che gli ſi appartiene nella ſiniſtra parte del Reno con ogni ragione, proprietà, e ſupremo Dominio, che à ſe, & al Romano Imperio ſin'hora competeva, ò poteva competere, e tutte le dette coſe trasferiſcono nel Rè Chriſtianiſſimo, e ſuoi Succeſſori, in modo tale, che detta Città con tutte le ſue appartenenze, e dependenze ſituate nella ſiniſtra parte del Reno appartenga, e s'intenda incorporata alla Corona di Francia ſenz'alcuna riſerva, con tutta la Giuriſdittione, e ſuperiorità, ò ſupremo Dominio da hora in perpetuo, ſenza contradittione di Ceſare, dell'Imperio, ò di qualunque altra perſona. Per maggior valore della qual ceſſione, & alienatione l'Imperatore, e l'Imperio in vigore della preſente tranſattione eſpreſſamente derogano à tutti li Decreti, Conſtitutioni, Statuti, e Conſuetudini, anco con giuramento corroborate da' predeceſſori, Imperatori, e del Sacro Romano Imperio, e particolarmente alla Capitulatione Ceſarea, che prohibiſce qualunque alienatione de' beni, e ragioni dell'Imperio, alle quali coſe tutte eſpreſſamente rinunciano; e la detta Città inſieme con li Magiſtrati, Ufficiali, Cittadini, e Sudditi aſſolvono dalli legami del Giuramento; al quale ſono ſtati ſin'hora obligati verſo gl'Imperatori, & Imperio, e la medema rimettono ſottopoſta all' ubbidienza, e fedeltà del Rè Chriſtianiſſimo, e ſuoi Succeſſori, e così conſtituiſcono Sua Maeſtà Chriſtianiſſima nella piena, e giuſta proprietà, rinunciando à tutte le ragioni, e pretenſioni da hora in perpetuo, che haveſſero ſopra di quella, al qual fine la detta Città di Argentina ſarà levata dalla Matricola dell'Imperio.

XVII. Reſti però libero à tutti gli habitanti di detta Città, e ſue appartenenze ſiano di qualunque conditione, che voleſſero partire, ò traſportar altrove il loro Domicilio con li loro Beni, Mobili ſenza alcun impedimento, detrattione, ò eſattione nel termine di un'anno dalla riſtabilita Pace; Doppo però cinque anni con le forme ordinarie, e ſecondo le conditioni altre volte praticate

Digitized by Google

cate possano partire, vendere li Stabili, ritenerli, ò amministrarli per loro, ò per altri, e l'istessa facoltà di ritenersi per loro, ò farli amministrare da altri, ò di alienarli resti à tutti gli altri Membri dell'Imperio, e loro Sudditi mediatamente, ò immediatamente, i quali hanno in detta Città, e sue Pertinenze, Beni, Rendite, Debiti, Attioni, ò Ragioni, ò che l'habbiano sempre ritenuti, ò durante la guerra, ò confiscati, & acquistati avanti di essa, & ad altri concessi, devono esser restituiti per questa Conventione, sotto qualunque nome, ò in qualunque luogo siano. Resti anco salva la Giurisdittione Ecclesiastica à quelli, à quali spettava anticamente; nè quella, ò il suo esercitio sia lecito mai d'impedire.

XVIII. In contracambio S. M. Christianissima restituirà à S.M.Cesarea, & all'Imperio il Forte di Kehl da essa fatto fabricare, situato alla destra del Reno nel modo, che si trova con tutte le sue ragioni, e dipendenze frà giorni 30. dal tempo del cambio delle Ratificationi; Il Forte però della Pila, e tutti, gli altri fabricati sul Reno; ò nelle Isole del medesimo frà un mese, ò più presto, se sarà possibile, saranno distrutti à spese del Rè Christianissimo, e niuna parte possa rifabricarli. La Navigatione del Fiume, ò altr' uso sarà libero alli Sudditi di una parte, e l'altra, ò à quelli, che volessero colà commorare, navigare, ò trasportar Merci, nè vi sia fatta alcuna cosa in contrario, che divertisca il Fiume, ò che rendesse per qualsisia ragione più difficile la Navigatione, ò altro uso; Non vi sia innovata cosa alcuna, nè aggravio immaginabile alle Navi, che vi transitassero con obligarle à ricever, ò scaricar mercantie più in un luogo, che in un'altro, mà che resti in libero arbitrio à ciascheduno.

XIX. Cede parimente S. M. Christianissima à S. M. Cesarea, & alla Serenissima Casa d'Austria la Città, e Fortezza di Friburgo, come pure il Forte di San Pietro, il Forte detto della Stella, e tutti gli altri Forti ivi, ò altrove per la Selva Hersinia, ò per il distretto della Brisgovia, che sono stati nuovamente fabricati, ò rifaurati nello stato in cui hora sono senz'alcuna demolitione, ò determinatione, con le Ville Ebnen, Metzhausen, e Kirchzart, con tutte le Ragioni, come furono cedute à Sua

Mae-

Digitized by Google

Maestà Christianissima nella pace di Nimega, ò dalla stessa possedute, con l'Archivio, Scritture, e Lettere ivi ritrovate nel tempo, che fù occupata, tanto se ivi sono, quanto se altrove saranno state trasportate, salvè sempre le Ragioni, e rendite del Vescovato di Costanza.

XX. Restituisce parimente S. M. Christianissima à Sua Maestà Cesarea, & alla Sereniſſima Casa d'Austria la Fortezza di Brisach, intiero, e nel moderno stato con li Granari, Armi, Fortificationi, Valle, Muro, Torri, & altri Edificii publici, e privati con tutte le dipendenze situate nella destra parte del Reno, lasciate però quelle, che sono dalla parte sinistra del Reno al Rè Christianissimo, e particolarmente il Forte detto le Mortier. La Città, che si chiama Nuova posta nella stessa sinistra parte del Reno, come il Ponte, & il Fotte dell'Isola del Reno non terminato sia affatto demolito, nè possa rifabricarsi da alcuna delle parti; del resto l'istessa libertà, che si è convenuta per Argentina di restare, ò partire, s'intenda ànco specificata per Brisach.

XXI. Li predetti luoghi, Città, Fortezze, e Castelli con li distretti, appartenenze, e dipendenze accordate à S.M. Cesarea da S. M. Christianissima; siano restituite, e consegnate senz'alcuna riserva, eccettazione, o retentione, senza dilatione, impedimento, ò pretesto à quelli, che doppo la ratificatione della Pace da S. M. Cesarea à ciò saranno constituiti, e specialmente deputati con farne alli Prefetti, e Governatori de' Luoghi la fede dell'evacuationi, in modo, che le de dette Città, Fortezze, Castelli, e Luoghi con tutte le prerogative, utiltà, proventi, & emolumenti, ò qualunque altra cosa ivi compresa ritornino in potere, possesso attuale, potestà, e superiorità di S. M. Cesarea, e della Casa d'Austria, e restino alla medesima in perpetuo, come avanti di ciò alla stessa spettavano, e da S. M. Christianissima sin'hora sono state possedute, e non si riservi per la Corona di Francia niuna ragione, ò pretensione in detti luoghi, e suoi distretti; e niente sia ricercato per le spese fatte nelle Fortificationi, ò negli Edificii publici, e privati, nè per alcuna causa venga ritardata la restitutione intiera frà 30. giorni, dalla ratificatione della Pace, di modo, che li Presidii Francesi affatto si ritirino senz'alcun gravame, dan-

Digitized by Google

danno, ò moleſtia alli Cittadini, & habitanti, ò à qualunque altro Suddito Auſtriaco per titolo di debiti, ò pretenſioni; nè ſia lecito alla Militia Franceſe ne' luoghi da evacuarſi, ò qualunque altro, che nõ appartenga à S.M. Chriſtianiſſima; premaner lungo tempo, ò ſvernarne, mà immediatamente debbano paſſare negli Stati della Corona di Francia.

XXIJ. Per l'iſteſsa ragione ſarà reſo à S.M. Ceſarea, & al Sacro Romano Imperio Filisburgo illeſo con le Fortificationi ſattevi nella parte deſtra del Reno, con tutti li cannoni, che nel tempo dell'ultima occupatione vi ſi trovarono, riſervata ſempre ogni ragione del Vſcovato di Spira, à nome del quale s'intenda eſpreſſamente repetito il quarto Articolo della Pace di Nimega. Il Forte però, che nella ſiniſtra Ripa è ſtato edificato, inſieme col Ponte dal Rè Chriſtianiſs. doppo l'acquiſto, fatto fabbricare ſia demolito.

XXIII. Procurerà il Rè Chriſtianiſsimo, à ſue ſpeſe far demolire le Fortificationi fabbricate nel Paeſe d'Huninghen nella Ripa deſtra del Reno, e nell'Iſola, reſtituendo il ſondo con gli Edificii alla Caſa di Baden, & il Ponte ivi fabbricato ſul Reno ſia deſtrutto.

XXIV. Sarà demolito parimente il Forte, che nella parte deſtra del Reno è ſtato edificato nella Fortezza, detta Forte Luigi, la quale aſsieme coll' Iſola deve reſtare appreſso Sua Maeſtà Chriſtianiſsima, qual Forte diſtruttto con i ſuoi Edificij, ſarà reſtituito al Marcheſe di Baden. Si demolirà anco quella parte di Ponte, che di là paſsa nell'Iſola, e niuna parte poſsa riſabricarlo.

XXV. Devono in oltre demoljrſi dal Rè Chriſtianiſsimo tutte le Fortificationi aggionte alla Fortezza di Trarbach doppo la Pace di Nimega, come pure la Fortezza Montreale alla Moſella, che da niuno poſsa eſſer riſabbricata in auvenire, laſciata però nel priſtino ſtato la Rocca di Trarbach inſieme con la Città, & appartenenze da reſtituirſi alli primi Poſſeſſori.

XXVI. Saranno pur demolite le Fortificationi, che ſono ſtate aggiunte dal Rè Chriſtianiſsimo alla Fortezza di Kurburgh, doppo la deſtruttione delle quali, detta Fortezza, con l'intiera rimaſta Città di Kirn, con gli altri Beni ſpettanti al Principe di Sam, e ſuoi Congiunti, e ſpecifi-

cata-

Digitized by Google

catamente il Principato Salmenſe ſia reſtituito, e poſſa goderlo con l'iſteſso modo, e ragione, come avanti lo poſsedeva, & in queſta Pace ſi è convenuto.

XXVII. Così dovranno diſtruggerſi le nuove Fortificationi aggiunte dal Rè Chriſtianiſsimo alla Fortezza di Eberneburgh, e quella con gli altri Beni ad eſſa ſpettanti dall'una, e l'altra parte, ſia reſtituita.

XXVIII. Eſſendo ſtato il Sig. Duca di Lorena in queſta Guerra unito con S. M. Ceſarea, & havendo voluto eſſer compreſo nel preſente Trattato, ſia reſtituituito per ſe, Heredi, e Succeſſori ſuoi nel libero, e pieno poſſeſſo di quei Stati, Luoghi, e Beni, che il Duca Carlo l'anno 1670. quando dalle Armi Chriſtianiſsime furono occupate, poſſedeva, eccettuate però le mutationi da ſpiegarſi ne ſeguenti Articoli.

XXIX. Reſtituirà primieramente Sua Maeſtà Chriſtianiſſima al Signor Duca la Città veccchia, e nuova di Nancii con tutte le appartenenze, e cannoni, che nella Città vecchia nel tempo della preſa furono trovati, con condizione però, che laſciate intiere le Fortificationi della Città vecchia, quelle della nuova con tutte le altre Fortificationi eſteriori à ſpeſe di S. M. Chriſtianiſſima ſiano demolite, nè poſſano eſſer riſatte in alcun tempo, ſe non che il Signor Duca, e ſuoi Succeſſori poſſano ſerrar ogni volta, che voleſſero la Città nuova con un ſol muro ſenza angoli, & uguale.

XXX. Evacuarà pure S. M. Chriſtianiſsima il Caſtello di Birſch, con tutte le appartenenze, come pur il Caſtello di Homburg, diſtrutte prima le Fortificationi, che non ſi potranno più riſabbricare.

XXXI. Si faranno buone à detto Signor Duca tutte le Unioni, e Riunioni ſtabilite nell'Articolo quarto, come ſe foſſero quì ripetite parola per parola, douunque, & in qualunque modo fatte, e decretate.

XXXII. Si riſerva però S.M. Chriſtianiſſima la Fortezza di Sarlois con mezza lega all' inrorno, da deſignarſi dalli Commiſſarii Regi, e Loreneſi, dovendo poſsederla in perpetuo con ogni ragione di autorità, e ſupremo Dominio.

XXXIII. La Città pure, e la Prefettura Longuicenſe inſieme con le ſue pertinenze, e dependenze, teſti in perpetuo al Rè Chri-

Christianissimo, e suoi Heredi, e Successori con supremo Dominio, e proprietà, e niuna ragione vi possa pretendere in avvenire il Signor Duca, suoi Heredi, ò Successori; mà in permutatione della detta Città, e Prefettura, Sua Maestà Christianissima gliene dà un' altra in uno delli trè Vescovati della stessa grandezza, e valore, della quale converranno con buona fede li Commissarii trà loro, la quale così cessa, & al detto Signor Duca dal Rè Christianissimo consegnata, tanto detto Duca, quanto li suoi Heredi, a Successori, la goderà in perpetuo con tutte le ragioni di Superiorità, supremo Dominio, e proprietà.

XXXIV. Sia però lecito alla Militia del Rè di potere passare, andando, e ritornando senz'alcun ostacolo, & impedimento per gli Stati del detto Sig. Duca, con anticipata però notificatione, e che il Soldato che passa, non vada vagando, nè si divertisca, mà si serva della strada ordinaria, e brevissima, accelerando senza tardanza il suo viaggio, non inferisca alcuna forza, ò alcun danno alli Luoghi, e Sudditi del Duca, paghi puntualmente il pane, ò altre cose necessarie da somministrarsi dalli Commissarii Loreneſi.

XXXV. Tutti li Beneficii Ecclesiastici conferiti dal Rè Christianissimo fino al giorno del presente Trattato, restino quietamente appresso li moderni Possessori, che gli hanno conseguiti.

XXXVI. Si è in oltre stabilito, che tutti li Processi, Sentenze, e Decreti fatti dal Conseglio, Giudici, ò altri Officiali di S. M. Christianissima in controversie, ò attioni ridotte al suo fine, tanto trà li Sudditi del Ducato di Lorena, e di Bari, quanto di altri, nel tempo che il Rè Christianissimo possedeva detti Stati, habbiano luogo, e sortiscano il loro pieno, & intiero effetto, come se S. M. Christianissima fosse rimasta possessore de' medesimi, nè si possano mettere in dubio le dette Sentenze, e Decreti, annullare, overo ritardare, & impedire l'esecutione di essi; mà però sia lecito alle parti secondo l'ordine, disposition delle Leggi, e Constitutioni, ricorrere alla revisione degli Atti, & in tanto restino nel loro vigore, e valore, le dette Sentenze.

XXXVII. Siano restituite subito stabilita la Pace al Sig. Duca, le Scritture, Carti, e Lettere, che negli Archivii di Nacii, e di Bari, nell'una, e l'altra Camera de' Conti, ò in altro luogo si ritrovavano, e furono levate. Po-

Digitized by Google

XXXVIII. Potrà subito stabilità la Pace, il Sig. Duca mandar Commissarii nelli Ducati di Lorena, e di Bari, che attendano alli suoi interessi, amministrino la Giustitia, habbiano cura à gli affari delle Saline, ed altri, e facciano tutte le altre cose, che possano appartenere al buon governo, che si deve intraprendere nello stesso tempo dal Signor Duca.

XXXIX. In materia delle Gabelle, e de' Datii, e dell'esenzioni nelle Vitture de' Sali, e Legno, ò per terra, ò per acqua, si pratichi la consuetudine del 1670. senz'alcuna innovatione.

XXXX. Resti l'antico uso, e libertà del Commercio trà la Lorena, e la Giurisditione di Metz, Tul, e Verdun, e si cõservi con reciproco beneficio d'una parte, e l'altra.

XXXXI. Si conservino similmente nel loro pristino vigore, e valore illesi gli accordi stabiliti trà li Rè Christianissimo, e li Duchi di Lorena.

XXXXII. Al detto Duca, e suoi fratelli, doppo la restitutione, resti libero il Jus, che à loro dicono competersi in diverse cause, di proseguire per la via ordinaria, non ostante le sentenze, che loro absenti, e non ascoltati, si possono dir pronunciate.

XXXXIII. In quelle cose, che quì espressamente non sono convenute, si osservino per ragione del Sig. Duca, de' suoi Stati, e Sudditi, quelle cose, che in questo Trattato particolarmente nel §. *Restituentur utriusque partis Vassalli*, &c. §. *Simul atque instrumentum Pacis*, &c. & §. & *ut ad Subditos*, &c. sono state specificate, come se vi fossero espresse di parola, in parola.

XXXXIV. Il Sig. Cardinal di Furstembergh sarà restituito in tutte le sue Ragioni, Beni feudali, & allodiali, Beneficii, honori, e prerogative, che convengono alli Prencipi, e membri del Sacro Imperio tanto per ragione del Vescovato di Argentina alla destra parte del Reno, tanto dell' Abbatia Staveloense, & altre possa godere con li suoi Congiunti, che gli hanno aderito, e domestici con piena sicurezza, & amnistia di tutti li fatti, detti, ò decretati contro il medesimo; nè esso, suoi Parenti Heredi, e Domestici possano pretendere per l'Eredità del Defonto Serenissimo Elettore Massimiliano Enrico dalli Serenissimi Elettori di Colonia, e di Baviera, loro Eredi, ò altri,

Digitized by Google

tri,a quali poteſſe convenire , in modo che mai per quella Eredità, ò legati laſciatigli , ò coſe donate , il Signor Cardinale , ſuoi Parenti , Domeſtici , ò altri , che haveſſero cauſa da loro pretender poſſano coſa alcuna , eſtinta affatto ogni ragione , pretenſione , ò attione perſonale , e reale. L'iſteſſa Amniſtia, e ſicurezza goderanno , ò ſi valeranno delle iſteſſe ragioni quei Canonici di Colonia,che hanno preſe le di lui parti , e furono privati delli Canonicati , e beneficii , e ſiano rimeſſi con tutte le ragioni de Canonici , beneficii , e dignità in quel luogo , & ordine del Capitolo della Cattedrale , e delle Chieſe Collegiate , in cui furono avanti la depoſitione, in modo tale, che reſtando appreſſo li moderni Poſſeſſori le Rendite , queſti egualmente con gli altri reſtituiti godano del Titolo , e delle funtioni de' Benificii ; dato perciò il primo luogo alli reſtituiti ; Doppo però la morte de'Poſſeſſori,ò per volontaria raſſegnatione , ſolamente li reſtituiti occupino le Dignità , e le Rendite . Intanto però con l'ordine,che hanno trà di loro tutti conſeguiſcono le nuove Prebende, che ſono per vacare,nè ſi dubita , che ciò ſia per eſſer grato alli Superiori Eccleſiaſtici , a quali ciò appartiene . Gli Heredi pure di quei Canonici , che parimente deſtituti,durante la Guerra, morirono,goderanno li Beni,le Rendite,e le Ragioni ſequeſtrate , ò acquiſtate dal Fiſco , come nel *§. Reſtituentur omnes utriuſque partis Vaſſalli*,con eſpreſſa conditione però, che i Legati , laſciati à cauſe pie, ſecondo la diſpoſitione de' defonti , ſi paghino ſenza dilatione con gli aſſegnamenti laſciati.

XXXXV. Con queſto Trattato di Pace ſiano pure compreſi ſpecificatamente li Langravii di Haſſia di Reinfels, & in quello Stato,quanto alla Fortezza di Reinfels, e tutto il Contado inferiore Cattimelibocenſe ſiano ripoſti con tutte le loro Ragioni , e dipendenze, nel quale appunto il di loro Padre Langravio Erneſto era avanti il principio di queſta Guerra; Salve però ſempre le Ragioni, che ſi competono al Langravio d'Haſſia Caſſel.

XXXXVI. Si reſtituiranno tutti li Vaſſalli, e Sudditi d'vna parte,e l'altra,Eccleſiaſtici,e Secolari, Corpi, Univerſità,e Collegi negli honori , dignità, e benificii , che godevano avanti la Guerra,come in tutte le Ragioni,Beni mobili, & im-

Digitized by Google

immobili,Censi, ò Rendite,anco quelli, che possono ricomprarsi,e che terminano con la vita, purche la sorte non sia estinta,nel tempo, & occasione della Guerra occupati, ò ritenuti,con le Ragioni,attioni,e Successioni,che ad essi durante la Guerra gli fossero pervenute, in modo tale, che niente possano dimandare per Ragione de'frutti, ò Rendite doppo l'occupatione,ò detentione fino al giorno della stabilita Pace ricevuti, ò delle pensioni cedute. Similmente non possano più dimandare debiti, Merci, e Mobili nel tempo, e per Ragione di Guerra acquistate dal Fisco, ò di publica autorità in altrui usi convertiti, in modo, che nè li Creditori di simili debitori,nè li Padroni di esse Merci, ò Mobili, loro Heredi, ò che havessero causa da essi douranno pretender in alcun tempo la restitutione,ò sodisfatione. Tali restitutioni si estenderanno anco à quelli,che hanno seguita la parte contraria, che per tal causa furono sospetti,& à quali furono levati li Beni, le Rendite,ò le Ragioni,perche altrove habbiano habitato, ò perche non non habbiano prestato l'homaggio, ò per simili cause,e pretesti,i quali però in virtù di questa Pace ritorneranno nella gratia del loro Principe,come nelle primiere Ragioni,e Beni,quali saranno nel tempo di questa conclusione, e della sottoscrittione di questo Trattato, e tutte queste cose subito dalla stabilita Pace saranno messe in esecutioni, non ostante qualunque donatione, concessione, alienatione, dichiaratione, confiscatione, spese, miglioramenti, sentenze interlocutorie, e diffinitive pronunciate per contumacia assenti le parti, e non ascoltate, le quali sentenze, é cose giudicate saranno nulle, e però si haveranno, come se non fossero state giudicate, e pronunciate, rimanendo piena, & intera libertà a tutti di ritornar in Patria, ò a i loro Beni, potendo trasportare ovunque volessero il loro Domicilio, e godere delle loro Rendite in ogni parte, ogni forza, & ogni violenza esclusa; Et allora gli sarà lecito far amministrare li loro Beni, e Rendite da Procuratori non sospetti, e di essi godere, eccettuati però li Beneficii Ecclesiastici, che ricercano la Residenza, che dovranno personalmente amministrare. Finalmente a tutti li Sudditi dell'vna, e l'altra parte resti libera la facoltà di vendere, permutare, alienare, e trasferire tutti li Beni mobili, & immobili, Censi, e Rendite, che hanno sotto la giu-

Digitized by Google

Giurisditione dell'uno, ò dell'altro, ò pure disporre di essi trà Vivi, ò per ultima volontà, in modo che qualunque Suddito, ò estraneo possa comprarli, & acquistarli, senza ricercarsi ulterior permissione de'Superiori, oltre di quella, che in questo articolo si contiene.

XXXXVII. Se qualche beneficio Ecclesiastico mediato, ò immediato durante questa Guerra fatà stato conferito à persone capaci da una parte, ò l'altra nelle Terre, ò Luoghi ad essi in quel tẽpo sottoposti, secondo la norma della prima Institutione, ò di Statuti Generali, ò particolari fatti, ò altra disposition, e provisione canonicamente fatta dal Sommo Pontefice, tanto detti Beneficii Ecclesiastici, quanto quelli, che avanti la presente Guerra ne' Luoghi per questa Pace da restituirsi in tal modo furono conferiti, si lascino liberi alli presenti possessori, in modo tale, che non possano, nè debbiano esser molestati, nè perturbati per qualunque causa nel loro possesso, legitima amministratione, ò percettione de frutti da qualũque persona, purche adempiscano à ciò, che gli si aspetta per ragione di essi beneficii.

XXXXVIII. E benche molto importa alla publica tranquillità, che la pace conclusa li 29. di Agosto del 1696. tra S.M. Christianissima, & il Sig. Duca di Savoja sia esattamẽte osservata, è piaciuto che sia cõfermata parimẽte in questa pace, acciò resti in perpetuo dell' istesso vigore con questa pace. Si cõfermano in oltre tutte le cose, che furono stabilite per la Casa di Savoja nella pace di Vestfalia, e di Nimega, come se fossero qui repetite ad una ad una, e cosi per la già fatta restitutione di Pinarolo, e sue dipẽdenze nõ si possa diminuire, ò alterare in alcuna parte dell'obligatione, che si hà addossata Sua Maestà Christianissima di pagare al Sign. Duca di Mantova quattrocento novanta quattro mila scudi d'oro in liberatione del Signor Duca di Savoja, come nell'Instromento della pace di Vestfalia fù diffusamẽte dichiarato; Et acciò queste cose meglio siano corroborate, tutti li Prencipi Consorti in questa Pace Generale, quali promesse, e garantie stipuleranno frà loro per maggior sicurezza, quelle stesse daranno al Signor Duca di Savoja, e dal medesimo reciprocamente riceveranno.

IL. Con la Cessione però, ò qualunque restitutione

Digitized by Google

de Luoghi delle persone, delle cose, ò ragioni della Francia fatta ò da farsi, quelli che ne saranno reintegrati, ò da reintegrarsi non acquisteranno alcuna ragione di nuovo; Se però vi saranno pretensioni di alcuni contro di loro, queste doppo la restitutione fatta, che non si deve in niuna maniera differire, in luogo conveniente douranno proporsi esaminarsi, e decidersi.

L. Subito, che l'Instrumento di questa pace sarà sottoscritto, e segnato dalli Signori Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, cessarà ogni sorte di hostilità, e violenza, devastatione di Edificii, di Vigne, di Selve, ò taglio di Arbori. Si cavino subito le Copie doppo le commutate ratificationi dalli luoghi non muniti pertinenti all' altra parte, e li luoghi muniti da restituirsi per questa pace si rendino frà trenta giorni dalla stabilita pace, ò più presto, se si potrà fare, à quelli, che ne' precedenti Articoli sono stati nominati, ò se anco non sono stati espressi, à quelli, che immediatamente avanti l' abbandono furono in possesso, senza distruttione alcuna delle Fortificationi, o di Edificii publici, ò privati, ò deterioramento dello stato, nel quale hora sono, ò ripetitione di spese fatte per essi, ò in essi, ò esattioni di Soldati da farsi à nome loro, ò per altra causa, ò trasporto di cose spettanti all' habitanti, ò da lasciarsi per questa pace. Qualunque demolitione però delle cose, da buttarsi à terra, della quale di sopra si è convenuto, sia affatto perfettionata senza spese, e molestia dell'altra parte delle minori trà un mese, delle maggiori però frà due mesi, ò più presto se sarà possibile. Si restituiranno in oltre con buona fede subito dalle commutate Ratificationi tutti gl' Archivii, e Scritture, non solo quelle, che si devono restituire, ò lasciare nelli luoghi di S.M. Cesarea, dell'Imperio, Stati, e Membri del medesimo, mà anco tutte quelle, che sono state levate dalla Camera, e Città di Spira; ò altro luogo nell'Imperio, ancorche non ne fosse fatta quì special mentione. Li prigioni parimente d' ambe le parti fatti per ragione di Guerra, siano restituiti in piena libertà senza ranzone, e particolarmente quelli, che sono stati posti al Remo, ò saranno stati condennati à qualche publica fatica.

LI. Et acciò subito possa prevenire un maggior frutto della

Digitized by Google

della pace alli Sudditi dell'una, e l'altra parte si conviene che tutte le Contributioni di denari, formento, vino, fieno, legne, ò altre cose, ancorche per patti stabilite, come il pascolare nell'altrui Giurisdittione, subito dal giorno della Ratificatione cessaranno, e tutto quello, che allora resterà di residuo delle dette Contributioni, ò esattioni, resti affatto abbolito, e gli ostaggi dati in questa Guerra, ò condotti senza dimora, e senza alcuna spesa saranno restituiti, e rimandati liberamente alla Patria.

LII. Si restituirà subito dalla sottoscritta pace il Commercio prohibito durante la Guerra trà li Sudditi di S.M. Cesarea, e dell' Imperio, e di S.M. Christianissima, e del Regno di Francia, e godranno tutti li Cittadini, & Habitanti, tanto per Mare, che per Terra una piena sicurezza delle prime ragioni, immunità, privilegi, & emolumenti ottenuti per solenni trattati, ò antica consuetudine.

LIII. Tutte le cose convenute per questa pace vogliono, habbiano una perpetua fermezza, si osservino, e si mandino in esecutione, abrogate, e cassate tutte le cose, che si potessero mai credere, allegare, ò pensare in contrario, ancorche siano tali, che ricercassero una più grande, e special mentione, ò annullatione.

LIV. Ad una parte, e l'altra de' Contraenti sia lecito di confermare questa pace, e la di lei osservanza con le conventioni accordate, e di accrescere, aumentare, estendere, & ampliare le proprie Fortezze con aggiunta di Presidii, & altri mezzi per una' valida difesa, eccettuati però quei luoghi sopranominati, come anco di darne parte agl' altri Rè, Principi, e Republiche, e particolarmẽte al Rè di Svetia, come Mediatore giustamente, & in virtù della pace di Vestfalia, & à medesimi sarà sempre lecito di dare la Garantia à S.M. Cesarea all' Imperio, & à S.M. Christianissima.

LV. E mentre S.M. Cesarea, l'Imperio, e S.M. Christianissima con animo grato hanno conosciuto le indefesse applicationi, & Uffitii impiegati dal Sereniss. Rè di Svetia per dar all' Europa la publica tranquillità, è loro piaciuto di comprenderlo nominatamente con li suoi Regni, e Provincie in ogni miglior modo.

LVI. Col nome pure di S.M. Cesarea, e dell'Imperio

Digitized by Google

in questa pace vengono compresi, oltre li già nominati Membri dell'Imperio anco gl'altri Elettori, Principi, Stati, e Membri dell'Imperio medemo, e particolarmente frà questi il Vescovo, e Vescovato di Basilea con tutte le sue Giurisdittioni, ragioni, e Prerogative, come li tredici Cantoni dell'Elvetia con li loro Confederati, e nominatamente con la Republica, e Città di Geneura, e sue dependenze, Città, e Contado Neocomense al Lago, le Città di San Gallo, Mulhusa, e Bienna con l'Abbatia di detto San Gallo, Grigioni, e Valleſi.

LVII. Col nome di S. M. Christianissima si comprendono ancora li tredici Cantoni dell'Elvetia, con li loro Confederati, e nominatamente la Republica de Valleſi.

LVIII. Saranno inclusi pure in questa pace tutti quelli, che avanti la permutatione delle Ratificationi, ò pure doppo, frà lo spatio di sei mesi da una, ò dall'altra parte di comun consenso saranno nominati.

LIX. Questa pace in tal modo cõclusa promettono l'Ambasciatori Cesarei, Regii, e li Plenipotẽtiarii dell'Imperio, farla ratificare reciprocamente dall'Imperatore, dall'Imperio dal Rè Christianissimo, e gl'Istrumẽti delle Ratificationi, saranno consignati reciprocamente trà lo spatio di sei Settimane da computarsi da questo giorno, ò più presto se sarà possibile.

LX. In fede delle quali cose tãto gl'Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, Cesarei, e Regii, che li Plenipotentiarii degli Elettori, Prencipi, e Stati dell'Imperio à quest'atto Deputati, si sottoscrissero di propria mano, e confermarono con i loro Sigilli.

Fatto nel Palazzo di RYSVICH in Olanda li 30. di Ottobre 1697.

ARTICOLO SEPARATO.

A Maggior dilucidazione dell'Articolo 8. *Saranno dal Rè Christianissimo restituiti al Sig. Elettor Palatino, &c.* Cioè dello Stromento della Pace oggi sottoscritta, è piaciuto quivi più amplamente determinare, che in proponendo, e decidendo le pretensioni, ò Jus della Signora Duchessa d'Orleans, contro il Sig. Elettor Palatino, si tenga

quest'

Digitized by Google

quest' ordine. Quando si sarà convenuto del luogo del Congresso frà l'uno, e l'altro degli Arbitri, entro il tempo prefisso alla ratificatione della Pace, sarà significato all'una, & all'altra parte, e saranno mandati colà dentro lo spatio di due mesi, da contarsi dopo la piena restitutione del Sig. Elettor Palatino, fatta giusta l'Articolo allegato, i Delegati de' Signori Arbitri. Similmente dentro del mese seguente, sia esibita ivi dalla Signora Ducchessa l'intiera designatione delle pretensioni, ò dimande contro il Sig. Elettore, e questa dentro d'otto giorni sia cõmunicata al d. Sig. Elettore. Saràno poi fatte quattro Copie di fondamenti dell'una, e dell'altra parte, e saranno ivi consignate a' Delegati de' Signori Arbitri, e questo dentro il tempo d'altri quattro mesi; e di queste Copie, l'uno, e l'altro degli Arbitri ne teneranno appresso loro una, la terza sarà riposta, e registrata negli atti communi dell'Arbitro, e la quarta dentro d'otto giorni sarà communicata alle parti. Sia risposto con pari ragione, e nel medesimo giorno ne siano date quattro copie, cioè della risposta d'ambidue le parti a' Delegati de' Signori Arbitri, da doversi pure dentro lo spatio d'otto giorni vicendevolmente communicar alle parti. Entro de' quattro susseguenti mesi si venga alla conclusione della causa, sì da una parte, come dall'altra, ed assieme si sottometta alla sentenza degli Arbitri, e questa conclusione, e sommissione sia communicata alle parti, e gli atti in presenza de' Procuratori delle parti, come si suol dire, siano stipulate. Visto dopoi, & esaminato il Jus dell'una, e dell'altra parte trà sei mesi sia data publicamente la sentenza secondo le Leggi, e Constitutioni dell'Imperio da' Signori Arbitri, ò da' loro Delegati giurati nel loro Congresso, ed essendo questa concorde, sia intieramente eseguita. Se poi saranno i Signori Arbitri, ò i loro Delegati discordi nella Sentenza, gli atti communi della facoltà arbitraria siano prontamente dentro lo spatio di due mesi a spese delle parti trasmessi a Roma al Sommo Pontefice, come Sovrarbitro, dove egli commetta, che si torni ad esaminare la causa da' Delegati a niuna delle parti sospetti, e giurati dentro il tempo di due mesi, e questi sopra gli atti primi, non permessa altra proroga alle parti, dentro di sei mesi prossimi venturi, come si è detto, diano

Digitized by Google

l'ultima sentenza secondo le Leggi, e le Constitutioni dell' Imperio, la qual Sentenza non dovrà in modo alcuno esser contrastata, ma senza alcuna tardanza, e contradittione dovrà essere esseguita da'detti Signori Arbitri. Che se poi, ò l'una, ò l'altra parte in proponendo, deducendo, ò provando le loro pretensioni, e Jus tarderanno, sarà lecito nientedimeno all'altra parte dentro de'termini prefissi, e non mai da estendersi, dedurre, e far apparire i suoi Jus, e nel modo espresso pure gli Arbitri, ugualmente, che il Sopra Arbitro, pronunciare, ed eseguire la Sentenza, giusta gli atti esibiti, e provati. Non ostante però questa proceduta, tentandosi dall'istesse parti, e da'Signori Arbitri la via d'una amichevole compositione, e non tralasciandosi cosa alcuna spettante ad un'amica terminatione della loro controversia; Ed essendosi convenuto ancora coll'Articolo della Pace già allegato, che fin tanto, che finisca la Controversia, siano pagate dal Signor Elettor Palatino, alla Signora Duchessa d'Orleans, annualmente ducento mila lire di Tours, ò cento mila Fiorini del Reno, per ragione di questo pagamento, e termine, da cui debba principiare, specialmente si è convenuto, dover allora finalmente principiarsi questo pagamento doppo che giusta il tenore del detto Articolo, le ivi mentionate Ditioni, e luoghi saranno stati restituiti al Sig. Elettor Palatino. Mà, perche la Signora Duchessa d'Orleans possa esser maggiormente sicura del pagamento della sopradetta somma, il Sig. Elettore nominerà prima della ratificatione della pace, tanto degli Amministratori, ò Collettori della Prefettura di Germensein, e d'altri luoghi Palatini, quanti saranno sufficienti, li quali si assumino l'obligo di pagarla alla Signora Duchessa, ò al suo Procuratore di Landau ogni anno; da pagarsi però di sei mesi in sei mesi; e se questi poi non sodisfacessero, si proceda per via di Jus ordinario; e, se la necessità obligasse, possino esser sforzati a pagare dallo stesso Rè Christianissimo con esecutione militare. Si farà dunque questo pagamento con questa legge, e conditione, come pure ciò, che per ragione della detta annua contributione alla Signora Duchessa d'Orleans pagare dovrassi la decisione, che pendesse alla presenza degli Arbitri; colle pretensioni, se alcune ne venissero da-

gli

gli Arbitri alla medesima fatte buone, compensare; ò pure, se nulla, ò meno di ciò pretendesse fosse deciso esserle dovuto, restituire, e questa compensatione, e restitutione, nientemeno, che la stessa controversia, e litigio dovrassi terminare per mezzo di Sentenza arbitraria. Se poi la Signora Ducchessa d'Orleans, non sodisfacesse alla formola del compromesso in esibendo la Designatione delle sue pretensioni, l'informatione della causa, e risposta a ciò, che esibisce il Sig. Elettor Palatino, ma ritardasse il corso di questa annua contributione, sarà solamente fermato per questo spatio di tempo, progredendo lo stesso Processo della causa, giusta la medesima Formola del compromesso.

Nel Palazzo di Ryswich li 30. Octobre 1697.

SOGGETTI

Intervenuti allo Stabilimento di detta Pace, trà S. M. Cesarea, l'Imperio, e la Francia.

Per S. M. Cesarea.

L. S. *Andrea di Caunitz Conte del Sacro Romano Imperio, &c.*
L. S. *Enrico Giovanni Conte di Stratman, &c.*
L. S. *Gio: Federico Barone di Seilern, &c.*

Per S. M. Christianissima.

L. S. *Nicola Augusto di Harlay Conte di Cely, &c.*
L. S. *Lodovico Verio Cavaliere, e Conte di Cresçy, &c.*
L. S. *Francesco di Calieres Cavaliere, Signor di Calliere, &c.*

Per S. M. Svedese Mediatore.

L. S. *Carlo Bonde Conte di Biorno, &c.*
L. S. *Nicolò Baron di Lelieroot Segretario di Stato di S. M. Svedese, &c.*

Per l'Elettor di Magonza.

L. S. *Federico Baron di Scomborn.*
L. S. *Ignatio Antonio Otten.*

Per l'Elettor di Baviera.

L. S. *Il Signor di Prielmayer.*
L. S. *Giorgio Guglielmo Mell.*

Digitized by Google

Per la Casa d'Austria.

L. S. *Francesco Rodolfo ab Halden Baron di Transberg.*

Per il Gran Maestro dell'Ordine Teutonico.

L. S. *Carlo Baron a Loé Cavaliere dell'Ordine Teutonico.*

Per il Principe, e Vescovo di Erbipoli.

L. S. *Gio: Ignatio di Tastungen.*

Per l'Elettore di Treveri come Vescovo di Spira.

L. S. *Gio: Enrico di Kaisersfeld.*

Per il Vescovo, e Principe di Costanza.

L. S. *Federico a Durbeim.*

Per il Vescovo, e Principe d'Hildesheim.

L. S. *Carlo Paolo Zimerman.*

Per l'Elettor di Colonia come Vesc. e Princ. Leodiense.

L. S. *Gio: Conrado Norff.*

Per il Vescovo, e Principe di Munster.

L. S. *Ferdinando libero Baron di Rettembegeslenausen.*

Per l'Elettor Palatino come Duca di Neoburgo.

L. S. *Gio: Enrico Hetterman.*

Per il Duca di Vvittembergh.

L. S. *Gio: Giorgio Nobile di kulpis.*

L. S. *Antonio Guntero di Hespen.*

Per il Principe di Baden.

L. S. *Carlo Ferdinando Libero Baron di Plittersdorf.*

Per il Collegio Abbatiale di Svevia.

L. S. *Giuseppe Antonio Eusebio ab Halden.*

Per i Conti del Circolo della Veteravia.

L. S. *Carlo Ottone Conte di Solms.*

L. S. *Francesco Carlo ab Edelsheim.*

Per la libera Città di Colonia Agrippina.

L. S. *Erman Giuseppe Bullingen Sindico.*

Per la Città di Augusta.

L. S. *Gio: Christoforo a Dirbeim.*

Per la Città Imperiale di Francfort.

L. S. *Gio: Giacomo Muller.*

L. S. *Gio: Melchiorre Lucio Sindico.*

Digitized by Google

TRATTATO DI PACE

Trà Sua Maestà Cattolica, e Sua Maestà Christianissima.

Concluso nel Castello di Risvvick li 20. Settembre 1697.

L nome di Dio, e della Santissima Trinità à tutti presenti, e futuri sia noto, che durante il corso della più sanguinosa Guerra, dalla quale l'Europa sia stata afflitta da lungo tempo, è piaciuto alla Divina Providenza di preparare alla Christianità il fine de'suoi malori, conservando un'ardente desiderio di Pace nelli Cuori dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe CARLO II. Rè Cattolico delle Spagne, &c. e dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe LUIGI XIV. per la gratia di Dio Rè Christianissimo di Francia, e di Navarra, li quali desiderando di concorrer di buona fede al ristabilimento della Publica tranquillità, hanno unanimamente acconsentito à riconoscer la mediatione dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe di gloriosa memoria Carlo Undecimo, per la gratia di Dio Rè di Svetia, de'Goti, e de'Vandali, ma una morte improvisa havendo tolte le speranze, che tutta l'Europa haveva concepite del felice effetto de' suoi Consigli, e de'suoi buoni Officiali (le loro Maestà hanno stimato di non poter meglio fare, che di continuar à riconoscere nella stessa qualità l'Altissimo, Eccellentiss. e Potentiss. Principe CARLO XII. Rè di Svetia suo Figlio, e suo Successore, che dalla sua parte hà continuato pure l'istessa brama per l'avanzamento della Pace trà le loro Maestà Cattolica, e Christianissima nelle Conferenze, che si sono tenute per quest' effetto nel Castello di Risvvick nella Provincia di Olanda à gli Ambasciatori Estraordinarii, e Ple-

nipo-

nipotentiarii nominati da una parte, e l'altra ; cioè da parte di Sua Maestà Cattolica il Sig. Don Francesco Bernardo di Quiròs, &c. & il Signor Luigi Alessandro di Schockart Conte di Tirimont, &c. e dalla parte di Sua Maestà Christianissima il Signor Nicolò Augusto di Narlaij, &c. il Sig. Luigi Cavalier Verio Conte di Crecii, &c. & il Sig. Francesco di Galliers, &c. li quali doppo haver implorata l'assistenza Divina, & haversi communicate rispettivamente le loro Plenipotenze, & haver fatto il cambio con l'intervento del Sig. Nicola Baron di Lilienroot Ambasciator Straordinario, e Plenipotentiario di S. M. Rè di Svetia, che si è diportato nella sua funtione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capacità, e tutta l'equità necessaria, essi sono convenuti, à gloria di Dio, alle conditioni del seguente tenore.

I.

Si è convenuto, & accordato, che in avvenire si haverà una buona, ferma, e durevole Pace, Confederatione, e perpetua Aleanza, & Amicitia trà li Rè Cattolico, e Christianissimo, loro Infanti nati, e da nascere, loro Heredi, e Successori, loro Regni, Stati, Paesi, e Sudditi.

II.

In conseguenza di questa Pace, e buona unione, tutti gli atti di ostilità cessaranno trà li detti Rè, loro Sudditi, e Vassalli, tanto per mare, che per altre acque, e per terra; e se sarà contravenuto per la presa di una, ò più Piazze, come pure se saranno fatti Prigionieri, la contraventione sarà riparata da una parte, e l'altra di buona Fede, senza ritardo, rilasciando li Prigioni senza Ranzone.

III.

Tutti li motivi d'inimicitia, ò di mal'intelligenza, resteranno estinti, & aboliti per sempre, e vi sarà da una parte, e l'altra un'oblivione, & un'amnistitia perpetua, senza che si possa in avvenire sotto alcun pretesto farne alcuna ricerca.

IV.

Saranno rimesse, e lasciate nel possesso, dominio, e sovranità di S. M. Cattolica le Piazze di Girona, Rosas, e Belver nello stato, che sono state prese, con l'Artiglieria, che vi si trovava nel medemo tempo, sarà parimente rimes-

sa

sa nel potere, e sovranità di S.M.Cattolica la Città di Barcellona, forte, e fortificationi con tutta l'Artiglieria, nello stato, nel quale tutto si trovava nel giorno della presa, con tutte le appartenenze, dipendenze, annessi.

V.

La Città, e Fortezza di Lucemburgo nello stato, in cui si trova presentemente &c. con l'Artiglieria, che vi si trovava al tempo della presa: La Provincia, e Ducea di Lucemburgo, e Contea di Chinij saranno resi, e rimessi al Rè Catolico per goderli come avanti il trattato di Nimega, senza niente ritenere, nè riservare, se non è ciò, ch'è stato ceduto à S.M.Christianissima per il precedente Trattato di Pace.

VI.

La Fortezza di Carleroij sarà parimente rimessa à S. M. Cattolica con le sue dipendenze nello stato, in cui si trova presentemente con l'artiglieria, che vi si trovava nel tempo della presa.

VII.

Sarà rimessa pure à S.M. Cattolica la Città di Mons con le sue opere, e fortificationi nello stato, in cui si trova al presente insieme con l'artiglieria, che vi si trovava nel tempo della presa con il Baliaggio, e propositura, appartenenze, e dipendenze della detta Città in tutte le sue parti, come il Rè Cattolico l'hà goduta avanti il detto Trattato; come pure la Città di Ath nello stato, in cui era nel tempo dell'ultima presa con l'Artiglieria che vi si trovava in detto Giorno, con il Baliaggio, Castellania, Appartenenze, &c. come fù ceduta al Trattato di Nimega alla riserva di qualche luogo.

VIII.

Sarà rimessa à S. M. Cattolica la Città di Corttaij nello stato presente con l'Artiglieria, che vi si è trovata nel tempo dell'ultima presa, insieme con la Castellania, Appartenenze, dipendenze, & Annessi in conformità del Trattato di Nimega.

IX.

Il Rè Christianissimo farà restituire à S.M. Cattolica tutte le Città, e Piazze che le sue armi haveßero potuto occupare sino al Giorno della Pace, come doppo di essa in qualun-

Digitized by Google

lunque Luogo del Mondo siano situate; Parimente S. M. Cattolica farà restituire à S.M.Christianissima tutte le Piazze, e Forti, che le sue Armate potessero haver occupato durante questa Guerra fino al Giorno della publicatione della Pace, & in qualunque luogo siano situate.

X.

Tutti li luoghi, Città, Borghi &c. che il Rè Christianissimo hà occupato nella Provincia di Lucemburgo, Namur, Brabante, Fiandra, Hannonia &c. Secondo la lista delle Riunioni prodotte per parte di S.M. Cattolica negli atti di questa negotiatione e della quale la Copia sarà annessa nel presente Trattato, resteranno à S.M. Cattolica alla riserva di 82. Città, Borghi, Luoghi, e Villaggi contenuti nella lista di eccettioni, che è stata formata per parte di S. M. Christianissima. Al riguardo de'quali 82. luoghi, la lista de' quali sarà annessa nel presente Trattato; si è restato d'accordo, che si nominaranno doppo la sottoscrittione del presente Trattato da'Commissarij da una parte, e l'altra per regolare à quali delli detti due Rè li detti 82. Città, Borghi &c. doveranno appartenere, e per convenire del cambio da farsi per li Luoghi, e Villaggi ritenuti nel Paese dell'uno, e dell'altro, & in caso li detti Commissarij non potessero restar d'accordo, essi rimetteranno la decisione del Giuditio alli Signori Stati Generali delle Provincie Unite.

XI.

Tutte le Piazze, Città, &c. di sopra cedute, e rimesse da S. M. Christianissima senz'alcuna riserva ritorneranno nel possesso di S.M. Cattolica, per goderle, come le godeva avanti l'ultima Guerra.

XII.

La restitutione delle dette Piazze si farà per parte di Sua Maestà Christianissima di buona fede senz'alcun ritardo, per qualunque causa, che potesse essere, à quelli, che saranno à ciò deputati dal Rè Cattolico, immediatamente doppo la Ratificatione del presente Trattato, senza demolir alcuna cosa, e senza pretender alcun rimborso per le fortificationi, &c. nè per il pagamento di quello, che potesse esser dovuto alli Soldati, e gente di Guerra, che vi si troveranno al tempo della Restitutione.

Il

Digitized by Google

XIII.

Il Rè Chriſtianiſſimo farà ritirare da tutte le Piazze, che reſtituiſce al Rè Cattolico tutta l'Artiglieria, che S. M. hà fatto portare nelle dette Città doppo la preſa, tutte le polveri, munitioni, &c. e ſi potrà valere per due meſi de' Carri, e Battelli del Paeſe, per i quali haverà il paſſaggio libero, tanto per acqua, che per terra per far traſportar le dette munitioni nelle Piazze più vicine, &c. Potranno pure gli Officiali, e Soldati, che ſortiranno dalle dette Piazze, ritirarne li beni mobili à loro appartenenti, ſenza che à loro ſia permeſſo di eſiggere alcuna coſa dagli habitanti del Paeſe piano.

XIV.

Li Prigionieri ſaranno meſſi in libertà da una parte, e l'altra, e ſenza ranzone, ſubito doppo il cambio delle ratificationi, pagando le loro ſpeſe, e quello, che foſſero legitimamente obligati, e ſe qualchuno foſſe ſtato poſto nelle Galere in occaſione delle dette Guerre, ſarà prontamente rilaſciato, ſenza che gli ſi poſſa dimandar in tal caſo alcuna coſa per la ſua ranzone, ò per loro ſpeſe.

XV.

Per il mezo di queſta Pace li Sudditi di tutte due le Parti potranno, ſecondo le Leggi del Paeſe, andare, venire, trafficare, &c. tanto per terra, che per mare, e ſaranno difeſi nel Paeſe dell'uno, e dell'altro, come proprii Sudditi, pagãdo ragionevolmẽte li dritti accoſtumati in tutti i Luoghi.

XVI.

Tutte le Carte, documenti, e concernenti li Paeſi, &c. che ſaranno ceduti, e reſtituiti alli detti Rè per il preſente Trattato, ſaranno conſegnate di buona fede da una parte, e l'altra nello ſpatio di tre meſi, doppo la ratificatione del preſente Trattato, come pure quelle, che ſaranno ſtate levate dalla Cittadella di Gand, e dalla Camera de' Conti dell' Iſola.

XVII.

Le Contributioni ſtabilite, e dimandate da una parte, e l'altra, ripreſaglie, &c. ceſſeranno ſubito doppo la ratificatione del preſente Trattato, e tutti li reſti, che poteſſero eſſere reciprocamente eſatti.

Tutti

Digitized by Google

XVIII.

Tutti li Sudditi da una parte, e l'altra, Ecclesiastici, e Secolari, Corpi, Comunità, Università, e Collegj saranno ristabiliti nel godimento degli honori, &c. che godevano avanti la Guerra, senza poter niente dimandare, nè pretendere de'frutti, e rendite, durante questa Guerra.

XIX.

Non potranno parimente niente dimandare, nè pretendere delle rendite, &c. che saranno state confiscate avanti la Publicatione, senza che mai li Credenzieri di dette rendite possano pretendere alcun rifacimento.

XX.

E si farà il detto ristabilimento de'Sudditi d'una parte, e l'altra, secondo il contenuto degli Articoli 21. e 22. del Trattato di Nimega, non ostante tutte le Donationi, Concessioni, Sentenze, &c. & in caso voglino dimorar altrove gli si potranno deputare, ò commettere tali persone, che pareranno proprie per il governo, & amministratione de' loro beni, ma non per li Beneficii, che ricercano residenza.

XXI.

Li Articoli 24. e 25. del detto Trattato di Nimega, concernenti li beneficii saranno eseguiti, & in conseguenza quelli, che sono stati provisti de'beneficii nel tempo della Collatione, saranno mantenuti nel possesso delli detti Beneficii.

XXII.

Li Sudditi d'una parte, e l'altra haveranno la libertà, & intiera facoltà di poter vendere, disporre, &c. tanto per donatione trà vivi, che per testamento, & ultima volontà de' beni, &c. che haveranno situati sotto il Dominio dell'altro Sovrano.

XXIII.

E come vi sono delle Rendite assegnate sù la Generalità di qualche Provincia, di cui una parte è posseduta da S.M. Cattolica, e l'altra da S.M. Christianissima, si è convenuto, & accordato, che ciascuno pagherà la sua parte, e saranno nominati Commissarii per regolare la portione, che ciascuno d'elli detti Rè doverà pagare.

XXIV.

Le rendite legitimamente stabilite, ò dovute sopra li Dominii

minii per il precedente Trattato saranno pagate dalle loro Maestà alli Credenzieri delle dette Rendite di qualunque domination posa essere. XXV.

E come per il presente Trattato si fà una Pace bona, e ferma tanto per Mare, che per Terra trà li detti Rè in tutti li loro Regni, si è stabilito, che, se qualche presa sarà fatta da una parte e l'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nort nello spatio di quattro settimane dalla manica fino al Capo di S. Vincenzo in sei settimane, e di là nel Mare Mediterraneo, e fino alla linea in dieci settimane, e di là dalla linea, & in tutte le altre parti del Mondo frà otto mesi a contarsi dal Giorno della publicatione del presente Trattato, le dette prese, che si faranno, doveranno esser restituite col risacimento di tutti li danni. XXVI.

Vi sarà in caso di rottura, che à Dio non piaccia, un Termine di sei mesi per dar modo alli sudditi d'una parte, e l'altra di ritirarsi, e trasportar i loro effetti. XXVII.

Le Truppe d'una parte, e l'altra si ritireràno subito doppo la Ratificatione del presente Trattato sù le Terre, e Paesi de'loro proprij Sovrani, e vi sarà subito la sospensione d'armi doppo la sottoscrittione di questo Trattato.

XXVIII.

E' stato parimente accordato, che la riscossione de'dritti, de'quali il Rè Christianissimo è in possesso in tutti li Paesi, che rilascia, sarà continuata fino al Giorno della restitutione attuale, e che quello resterà dovuto, sarà pagato à quelli, che ne hanno gli appalti; E che li proprietarij de'Boschi confiscati rientreranno nel possesso de'loro Beni, e di tutti li Boschi, che si troveranno in detti luoghi, e che tutti li Tagli de'Boschi cessiranno da una parte, e l'altra.

XXIX.

Il Trattato di Nimega, e li precedenti saranno eseguiti, eccettuato negli articoli, a'quali sarà stato derogato.

XXX.

Tutte le procedure fatte dalli Giudici &c. nelle Città &c. godute dal Rè Christianissimo, e che restituisce, havranno il loro intiero effetto, mà sarà permesso alle parti di poter far risedere le loro cause secondo le Leggi, senza pregiuditio dell'Articolo 21. del Trattato di Nimega.

La

Digitized by Google

XXXI.

La Città, e Castello di Dinant sarà restituito al Vescovo di Liegi nello stato, in cui si trovava quando fù occupato.

XXXII.

L'Isola di Ponza, che è nel Mare Mediterraneo sarà rimessa al Signor Duca di Parma subito doppo la ratificatione del presente Trattato.

XXXIII.

La Pace conclusa à Turino li 19. di Agosto 1696. trà S.M. Christianissima, & il Sig. Duca di Savoja sarà confermata, e compresa in questo Trattato.

XXXIV.

Le dette Maestà riconoscendo gli Officij del Rè di Svetia sono convenute, che S.M. Svedese, e suoi Regni, saranno compresi nel presente Trattato.

XXXV.

In questa Pace saranno compresi quelli, che saranno nominati da una parte, e l'altra avanti il cambio delle Ratificationi, e nello spatio di sei mesi doppo il Cambio delle medeme.

XXXVI.

Li Rè Cattolico, e Christianissimo si contentono, che S.M. Svedese in qualità di Mediatore, e tutti gli altri Rè, che vorranno entrarvi, possano dare alle loro Maestà le promesse di Garanthia per l'esecutione di ciò che è contenuto nel presente Trattato.

XXXVII.

E per più gran sicurezza di questo Trattato di Pace sarà publicato tanto in Spagna, che in Francia, dalle quali Publicationi, e Registri saranno rimesse, e consegnate l'espeditioni da una parte, e l'altra nello spatio di trè mesi doppo la publicatione del presente Trattato.

XXXVIII.

Li Plenipotentiarij in virtù de' loro poteri promettono di farle ratificare nello spatio di sei settimane dal giorno, e data del presente Trattato, & in oltre hanno promesso, che il Rè Cattolico, & il Rè Christianissimo giurerano solennemente sopra la Croce, l'Evangelio, e Canoni della Messa

di

di offervare di buona fede tutti gli Articoli del preſente Trattato.

Fatto à Riſowick in Olanda li 20. *Settembre* 1697.

dal Sig. Lilienreot.

L. S. *d'Harlay Bonncuil.*
L. S. *Verio di Creſcy.*
L. S. *di Callieres.*
L. S. *D. Franceſco Bernardo di Quiros.*
L. S. *Conte di Tirimont.*

Ratificato li 8. *Ottobre* 1697.

LISTA, E DICHIARATIONE

Delle reunioni, & occupationi fatte dalla Frãcia nelle Provincie di S.M.ne'Paesi Baffi, doppo il trattato de Nimega, ch' è quello, che si cita nell'Artic.X.

PROVINCIA DI LUCEMBURGO.

LA Città Capitale di questo nome, e trentacinque Luoghi, chiamati Luoghi del Prepositto.

Anco la Prepositura di Lucemburgo composta di trè Banchi di Giustitia, che sono Kucdzioh, ò Clemancy, Dat-Lange, e Petingen.

Tre Maggioranze, che sono Betemburgo, Santoveiler, e Reklen: E trè Maggioranze, Stemsel, Lingigen, Schiteringen consistenti tutte assieme in settant'uno, così Luoghi, come Villaggi.

Il Castello, e Signoria di odeRmacherèn, con venti Villagi dependenti da essa.

Il Castello, e Signoria d'Hesperange con quattro Villaggi.

Raville, e sue dependenze, che consiste in diecisette luoghi.

Il Castello, e Contado di Rusty, che consiste in undeci Villaggi.

La Signoria di Rusty, con cinque Villaggi.

Il Castello, e Banco di Giustitia di Potlange, consistente in quindeci Luoghi.

Il Castello, e Signoria di Preisch, consistenee in due Luoghi.

Il Castello d'Agimont, con suoi due Borghi di Gujet, che dependono da esso.

La Signoria di Vilreux, Voalrand.

Le Terre, e Signoria del Contado di Rochefort con quattro luoghi.

Il Castello, e Prepositura d'Orcymont, consistente in Rienne, & altri venti Luoghi, e dieci Signorie.

Le Signorie di Chassepierre, Riviere, Fontenoyelle, S.Cecilia, Lesch, le Manile Lugnon, e Bertrisse, Bandeorio, Marpon, Donchamps, Herbeumont, il Banco di Butailles, e Banco di Murson.

Il Contado di Montaigu, con tredici Villaggi.

Digitized by Google

Il Xefe, Luogo, e Prepositura di S. Marde, con sedeci Luoghi.
Il Castello, e Signoria della Thour, Montquintino, Lavaux Gommeroy Bassail, Rovete, e Villenlaloup.
La Villa, e Contado di Chini, con 27. così Luoghi, come Villaggi.
La Baronia d'Imaigne con cinque Luoghi.
La Signoria di Neuscasteau consistente in quarantasei Luoghi.
Il Borgo, Esentione, e Maggioranza di Remich con 24. Villaggi.
La Signoria di Vvalbredimus.
Il Banco di Giustitia di Mackere il Conte comprendendo la Villa, e trentaquattro luoghi.
La Signoria di Vvasset Billiny.
La Prepositura d'Echternach, consistendo nella Villa, e trentatre luoghi distinti per quattro Maggioranze, che sono Osuveiller, Irrel, Erenben, e Bollendorff.
La Villa, e Prepositura di Biedbourgo, consistente nell' esentione di Dudeldorff, e trentaquattro luoghi.
La Villa, e Prepositura di Dickrich, che comprende una Villa, e venticinque luoghi.
La Villa, e Prepositura d'Arlon, consistente nella Villa, e centoventinove luoghi, composta di quindeci Banchi, ò Maggioranze, senza comprendere le Terricciole, e Forni.
La Signoria del Ponte desbyes, che contiene due luoghi, e Terricciole.
La Villa, Maggioranza, e Prepositura di Basteigne, consistente nella Villa, e centoquaranta cinque luoghi, composti di dieci Maggioranze.
La Villa, Maggioranza, e Propositura di Marche comprendendo la Villa, e diecinove luoghi.
La Villa, e Prepositura di Durbuy, che consiste nella Villa, e settanta sei luoghi, divisi in quaranta Corti, e diecinove Signorie.
Il Contado della Roccha, consistente nel Castello, Villa, e cinquant'uno luoghi.
La Signoria di Beausaint, con il Besloigne, e due luoghi dependenti da esso.
Il Contado di Salm, consistente nel Castello, Borgo, e trentadue Villaggi.
Il Contado di Nauden, che comprende il Castello, Villa, e quarantanove Villaggi, divisi in sei Maggioranze, dalle quali dipendono molt'altri Castelli, e Terre.

Digitized by Google

La Terra, e Signoria di San Vito, consistente in una Villa, e quaranta sette Villaggi divisi in sei Corti.

La Signoria del Monte di S. Giovanni, che consiste in quattro Villaggi, con un Castello antico diroccato.

Il Castello, e Signoria di Disertange, e Solleuure, con ventitre luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bertrange.

Il Castello, e Signoria d'Ausemburgo, con trè Villaggi, che dipendono da esso.

Il Castello, e Signoria d'Ollendels, con dodeci Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Mersch, con quattordici Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Pitarge, con sedici Villaggi.

La Signoria d'Hesperdange.

La Signoria d'Harlancour, con trè luoghi.

La Signoria di Meitsemburgo, con quindeci luoghi.

Il Castello, e Signoria di Fishbach con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Linster, o Linseren con nove luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Effiguen.

La Signoria della Roccbetta, con le ruine del Castello vecchio, e quindeci luoghi.

La Signoria di Keringhen con due Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Beaufort con undeci Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Berbourgo con undeci luoghi.

La Signoria d'Herberenne, e Mompac.

Il Castello, e Signoria di Reuland, con venti luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ouren, con sei luoghi.

Il Castello, e Signoria di Clairvaux, con quattordeci luoghi.

Il Castello, e Contado di Uvilt, con ventitrè luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ecch, ò d' Aisse, consistente in ventidue luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bourscheilte, con dodeci luoghi.

La Villa, Castello, e Signoria di Neuverbourgo, con cinquantadue Villaggi.

La esentione di Vvasvviller.

Il Castello, e Signoria di Brandeburgo, con sei luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Hayle, con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Falkenstein, con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bettingen, con nove luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ham, con quattro luoghi.

Digitized by Google

La Signoria di Brounech, con dodeci luoghi.
La Signoria di Malberg, con trè Villaggi.
La Signoria di Rosporte, con sei Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Mirovart, con vent'uno luoghi.
Il Castello, e Signoria di Focàn, con trè luoghi.
La Signoria di Rascamps, con un luogo.
La Signoria d'Ayvaille con otto luoghi.
La Signoria d'Harset con trè luoghi.
La Signoria di Basseille
La Signoria di Chesne, con trè luoghi.
Il Castello, e Signoria di Vvitry, con quattro luoghi.
Il Castello, e Signoria d'Usseldange, con diciotto luoghi,
Il Castello, e Signoria d'Authel, con sei luoghi.
Il Castello, e Signoria di Girsch, con cinque luoghi.
Il Castello, e Signoria di Kaocrich con cinque luoghi.
Il Castello, e Signoria di Septfontaine, con dieci Villaggi.
La Signoria di Vvinchsingen, con sei Villaggi.
La Terra, e Signoria di S. Huberto, con un Borgo, e sei Magioranze.
La Signoria di Vvaltinghen, & Lansen.
La Villa, Castello, e Signoria di Schlaiden, con trenta sei Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Croneburgo con tredici Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Manderscheit, con li Villaggi dependenti da esso.
Il Castello, e Signoria di Schinflet, consistente in due luoghi.
La Corte di Tommen, consistente in venti due luoghi.
Hacheville, che consiste in trè luoghi.
Il Castello, e Signoria di Moerstorf con trè Ville.
Il Castello, e Signoria di Stolcemburgo, con due Villaggi.
Il Sterpigny.
Il Castello, e Signoria d'Aspurgo, consistente in trentaquattro luoghi.
Il Castello, e Signoria di Sinflet, consistente in quattro luoghi.
Scharffilichen, con dodeci Villaggi, e luoghi diruti.
Il Castello, e Signoria di Dome, e Dentiburgo, consistente in quattro luoghi, Mebret, Betenfelt.
Il Castello, e Signoria di Sobye.
Il Banco di Sclarisam, che consiste in trè Villaggi, Redri, Esclaye

Digitized by Google

Il Caſtello, e Signoria di Beaurani, conſiſtente in cinque Villaggi, nel che ſi comprende Dionvaux, benche Francia l'ha aggregato alla Terra d'Agimont.
Han ſopra Leſſe, conſiſtente in trè Villaggi:
Il Caſtello, e Signoria d'Houſalvich, conſiſtente in trè Villaggi.
La Signoria di Vvibren, con due luoghi.
Humain.
Il Caſtello, e Signoria di Vvaha, conſiſtente in due Villaggi.
La Signoria di Bande.
Il Caſtello, e Signoria di Diverdis.
Il Caſtello, e Signoria di Soy, conſiſtente in ſei Villaggi.
Il Caſtello, e Signoria di Jereppe.
Il Caſtello, e Signoria di Dochani, conſiſtente in ſei Villaggi.
Il Caſtello, e Signoria di Rollet, conſiſtente in nove.
Il Caſtello, e Signoria di Monte giardino.
Il Caſtello, e Signoria di Javigny, che conſiſte in ſei.
La Signoria di Mabombre,
Il Caſtello, e Signoria di Laval in trè.
Villers la Loup.
Cheſnoy.
Il Caſtello, e Signoria di Guetta la Grande.
Il Caſtello, e Signoria di Soignecil, S. Remy in due.
La Signoria di Villehaymont, conſiſtente in nove Villaggi.
Il Caſtello, e Signoria di Villers, avanti Orval.
La Signoria di Santa Maria.
La Signoria d'Orval con quattro Villaggi.
Il Caſtello, e Signoria di Porchereſſe.
Vance, che conſiſte in due Villaggi.
Il Caſtello, e Signoria di Buloigne, conſiſtente in cinque.
Il Caſtello, e Signoria d'Arbeumont, conſiſtente in ſette.
Il Caſtello, e Signoria d'Everlange, che conſiſte in nove Villaggi.
La Signoria di Naſſoigne.
Il Caſtello, e Signoria di Grune.
La Prepoſitura d'Eſtal, conſiſtente in quattordeci Villaggi, diviſi in trè Maggioranze.
La Terra, e Signoria di S. Huberto, conſiſtente in ſei Maggioranze, ò Feudalità, con molti luoghi, che da eſſa dependono.

Conta-

Digitized by Google

Contado di Namur.

LA Francia occupò doppo il detto Trattato di Nimega nella Provincia di Namur.

La Prepositura di Poilvache, che contiene le Maggioranze, Banchi, Terre, e luoghi sequenti.

La Maggioranza di Rendarche, consistente nelli luoghi di Lusino, Mallein, Lourier, con il suo Castello, Sorinne la Longue, Assesse, Jussoigne, Vvauremont con il suo Castello.

E nelle Terre del Castello di Roncinne, il Castello di Fuoix, il Castello d'Assesse, il Castello d'Estroy Corioul, Porin d'Assesse Brochau, Millar, li Fondi di Jusoigne.

La Maggioranza d'Emptines, consistente nelli luoghi d'Emptines, Emptinelle, Natoy.

E le Terre di Francerse, la Gaillard, le Fontaines, Champillon, le Sarts.

La Maggioranza di Falmaigne, comprendendo il luogo di Falmaigne, il Castello di Tiry diroccato, che dipende da esso, e Hulsoniaux.

Banco di Leignon, consistente nelli Villaggi di Leignon, Chapoy Onchipe, Rombaus, Corbron, e Barsinalle.

Banco de Soy, che è il luogo di Soy, e Mobiville, che da esso dipende.

Terra, e Baronia di Gesues.

LE Terre d'Honyoux, le Terricciuole, Fond le Chaumont, Pourain, Perir de Hamide, Houde, e Francesse, che da esso dipendeno tutti della detta Terra di Gesues.

Villaggi particolari dependenti anco dalla d. Prepositura.

OHay, e Deppe, che da esso dipende, Vvallay, Halliot, Chaltin, con le Terre di Maybes, e Frisee, che anco da esso depende, Valin, Hour in Famine, Sorinne, Sur Dinant, Boissaille, Luogo, e Castello di Spontain, e le Terre di Durnalle, Mianoye, Dorinne, che da esso dependono Joesne, Filee, Hodomont, con la Terra di Jallet, che da esso depende, Hargnies, li due Bourseignes, che sono il nuovo, & il vecchio, Marinil, S. Biagio, Haibes, & Pondrome.

Digitized by Google

Li Boſchi d' Anvre, Comiſſe, Lacholerbois piccolas e grandes, Fail, che contiene da Settecento ſin' ad ottocento miſure di Terra, ſpettanti à S. Maeſtà, & anco alcune Caſe, Decime, e rendites & altri effetti del ſuo Dominio, che s'occupàrono nelli meſi di Novembre, e Decembre 1681.

Et anco s' impadronì la Francia nell' anno 1682. delli Boſchi dell'alto, e baſſo Arche.

Et intorno al Meſe d' Aprile 1680. del Priorato d' Haſtir ſituate alla riva della Moſa.

La Maggioranza d' Hour, che contiene li Villaggi d' Hour ſotto Poilvache, Givar, Eurcaglie, Jodinne, Loſoine, Parnotte, Arvaigne, e le Terre di Bauchee Jayolle, Futuoy, Venate, Champalle, Hugomont, Bloymont, Montchavee, Frapuil, Freſne, Taylfer, Seignioul, e Loys, ò Loyers.

La Maggioranza di Bovignes, che comprende

LA Villa, & eſentione del detto Bovignes, alcune Caſe alli due lati, con la grande di Metz, e quindeci, ò ſedici Caſe, ſituate all'incontro la detta Villa dalla parte di Dinant.

La Maggioranza d'Antee, conſiſtente nelli luoghi

DI Antee, Haut, la Vaſſie, Ribera, Somiere, Melin, Marinne, & Orchaye.

E nelle Terre della piccola Caſa di Metz, Grance, Roſſennecchyt, Hentoir con il ſuo Caſtello, Cheſtreoin, Vveſpin, Flunvvelin, e Serenne.

Baliaggio di Bovignes chiamato frà Sambraze Moſa, che contiene li Banchi, Terre, Abbatie, Caſtelli, Villaggi, e Terre ſeguenti.

Il Banchi di Vvaulſoir, conſiſtente nelli

VIllaggi, & Abbatie di Vvalſoir, Lulme, Haſtir, la Vaux, & Haſtir più in là di Gerin.

E le Terre d'Ermetton ſopra la Moſa, Lemont, Oſtemre, Stair, e Pourenne.

Il Banco d'Antee, che contiene

ANtee, Mianoye, Morrille, e Contayne con il ſuo Caſtello.

La Terra, & Eſentione di Bieſme, la Colenoiſſe, conſiſtente nelli luoghi di

BIeſme, Heverſe, Prees, Vvagies, Oret, Sart, Aſtaebe, & Gognies. La Terra di Gerpine, che contiene

IL Luogo, ò Borgo di Gerpine, e le trè Terre d' Alleſtage, Freſnigne, & Imigne.

La

Digitized by Google

La Terra di Thy.

IL Caſtello, che conſiſte nelli Villaggi del detto Thy con il ſuo Caſtello Somſee, Chartres, Juordinne, Turſinne, Ferocille.
E le Terre di Marsnil, la Lieure, e Voverie di Rabuſſee.

Villaggi particolari dependenti dal detto Baliaggio di Bovignes.

FLavion, Roſee con le ſue Terre di Juſenne Bieſmeree, Ermeton ſopra Bierre, Stave, Freir, Matinne, Fontanelle, Partito di Chamillon, Matignol, Romrrè, Feppin, Cerſee con il ſuo Caſtello, Achos con il ſuo Caſtello, Villers, Lapoterie, Jonerel, Fourneau, Serville, Ambeloy, Arbre Profondeville, Leſver, Biouls, Graux, Rovignee, Meſſè, Reſſelle, Roſſiere, e Boſco di Villers.

Baliaggio di Montaigle, che ſi cõpone de ſeguẽti Villaggi.

Le ruine del vecchio Caſtello di Montaigle, Falean, Montaigle, la Villa, la Forge, Au, Montaigle, Saleiſain, Corbay, Henemoni, Vvarnanthun, Amboye, Rovillon. Furnaux, Forges, e Fenderies di Molino, e l'Abbatia.

Maggioranza di S. Gerardo, che contiene il luogho di Broigne con il Monaſterio. le Terre della Caſa Gonois, Soſoye, Marcdret, le caſe, ò cenſi di Montigni di Libenne, di Behoude, e di Heraude.

Banlieude fra Sambra, e Moſa, luogo di Fols, le Terre d'Haye d Folx, e Vvepion, frà Sambra, e Moſa, e dipendenze di queſta Provincia ſtanno ſimilmente riposti li Boschi dell'alto, e baſſo Merlaigne, che contiene 4300. miſure di terra, e di più li Boſchi di Biere, e ſue dipendenti 1590. miſure di terra.

Li Boſchi di Bieſme, con Allay, e vecchio Fournàu, & altri anneſſi 540. miſure di Terra, rendite, e differenti altri Dominii appartenenti alla predetta Maeſtà, con molte Maggioranze che procedono dal Caſtello di Namur.

La Francia doppo il trattato di Nimega per occupar la Villa di Vvalſcourt, & il luogo di Riovix, hà fatto doppo il trattato della Tregua metter limiti nella vicinanza del Caſtello di Namur ſotto preteſto, che Francia haveva inteſo le ſue reunioni prima della Tregua, ſin al detto luogo, e per levar detti termini, e ritirar detti limiti, nel Trattato fatto in Filippe-Ville à 4. di Gennaro 1685. ſi laſciò alla Francia l'occupazione di detta Villa di Vvalcourt, & il detto luogo di Riovix

nelli

Digitized by Google

nelli medesimi termini, forme, e conditioni, che per il detto Trattato di Tregua Francia hà levato nell' occupatione di tutti i luochi, ch'hà occupato doppo il trattato di Nimega, qual trattato particolare fatto in Filippe Villè, mentre quello durava, cessa per quello, che si propone.

Provincia d' Henau.

LA Francia occupò doppo la publicatione della pace di Nimega nella Provincia d'Henau il Principato, e Prepositura di Chimay, con li Villaggi, Terre, e diritti dipendenti, che sono

La Villa di Chimay.	*Macon.*	*Secloigne.*
San Remy.	*Imbrechies.*	*Bailleux.*
Forges.	*Monceau.*	*Virelles.*
Bourlaix.	*Salles.*	*Lombret.*
Rebecbies.	*Boutenuille.*	*Estroeing la Caucheese sue Terre.*
Bauvvez.	*Balieure.*	*Feron.*
Montmignies.	*Villers la Tour.*	*La Roulie.*

La Prepositura di Beaumont, con le sue appendenze, e dependenze, che consistono nella Villa di Beaumont.

Bersilies.	*Froidchapelle, e Forirbechies.*	*Rosier.*
Deleval.	*Rabel.*	*Beaufor, e Robechies.*
Tirimont:	*Mombliart.*	*Grandreg.*
Solre S. Gery.	*Cerfontaine.*	*Rolies.*
Granrieu, e Fralies.	*Ferieri li grandi.*	*Leunies.*
Siury.	*Ferieri li piccoli.*	*La Villa di Chieures*

Luoghi occupati.

PArte del Borgo d' Antoin, Fontenay, Veron, Vaux, Mombray, e Brasmanil.

Li luoghi di Maude, Pipaix, Gissignies in Pipaix, Roucourt. Vvermes, Parrocchia di Vvieres, Ogimont, Signoria piccolo, Quenoy di Potes, Bourgeon, Parrocchia di Fontenay, Gramme, e Fermont, il Fermont Parrocchia di Thieulain, parte d' Antoin stimato Terra-Franca, il Brevey di Foresi, Mourcourt, Herines, Vvasmes, e Lignete.

La Villa di Fontaine l'Evesque.

Il luogo di Thiverselles, e seicento misure di Praterie.

Villaggi d' Anderlues, l' Abbatia d' Haultmont, e Bousiere, con le

Digitized by Google

le forme di Vvarnenvieux, Bosco, e la Casa del Bosco.

FIANDRA.

LA Villa di Renaix.
La Villa di Loo.
La Villa di Roulers.
E li luoghi di Meuregem, Vvateruliet, Vendeville, Templemars, Billau, & il Castello della Motta al Bosco con le sue appendenze.
Bosco di Nieppe, Bosco d'Oostulst.

BRABANTE.

LA Terea d'Ayseau, con le sue dependenze, che consistono in molte Case, particolarmente in quello d'Ognies, con il convento dell'istesso nome, e parte del Villaggio di Monseau.
Il Ministro di Sua Maestà Cattolica chiede, che Sua Maestà Christianissima desista dalla reunione, & occupatione, ch' hà fatto doppo il trattato di Nimega di tutte, e qualsivoglie delle partite di sopra riferite, & altre che possa haver occupato doppo il detto Trattato; benche non si specifichino in questa Carta, e che Sua Maestà Cattolica ritorni nel reale, & attual possesso di esse, come lo teneua prima del drito Trattato di Nimega, il tutto senza pregiuditio al diritto di Sua Maestà Cattolica per l'altre riunioni, & occupationi fatte da Francia, delle quali non se n' è fatta cessione al Rè Christianissimo per il detto Trattato di Nimega, ne per qualche d'un altro Trattato precedente.

Lista delli luoghi, che per adesso ritiene il Rè Christianissimo fin alla decisione delli Commissarii, che s' hanno da nominare secondo il disposto nell' Articolo X.

LA VILLA DI CHIEVRES.

Vezon.
Bramenil.
Maude.
Pipay.
Gissignies in Pipay.
Recourt.
Vuermes, Parrocchia di Vieres.
Ogimont.
Selgneurieul.
Il piccolo Quesnoy di Potes.
Bourgeon, Parrocchia di Fonnenoy.
Graumett.
Fermont, Parrocchia di Thieulain.
Il Brevech di Foreste.
Mairccoart.
Vvames.
Lignette.

Digitized by Google

Lignette.
Tivicelles, e 600. misure, o circa d'esse di Prateria.
Renaix.
La Villa di Loo.
La Villa di Roulers.
Il Villaggio di Muregem.
Il Borgo di Vvaterulict.
Il Villaggio di Templemars
Il luogo rovinato di Vannepville.
Billau.
Il Castello della Moteauxbois con le sue pertinenze.
Il Bosco di Nieppe.
Il Bosco d'Outhulst.

Dipendenze, che pretende il Rè Christianissimo essere di Charlemont.

Agimont.
Givets S. Hilario Villa
Givets nostra Signora.
Vosneschc.
Felaine.
Dion il Monte.
Dion la Valle.
Vvienne.
Ladrichamp.
Finevaux.
Feischaux.
Ferausche.
Yaveingue.
Aviette.
Chauneux.
Flobimont.
Fròmelaine.
Felix-Pret Abbatia di Religiose.
Remetò sopra Bierre.
Seury.
Gauchenèe.
Her.
Herlet.
Liscourt.
Rausenne.
Maoux.
Maison Saille.
Maisvil San Biagio.
Vireux il Vvallerād.
Villersies.
Rienne.
Bourscoigne la vecchia.
Borscoigne la nova.
Argnies.
Hebbes.
Vaussours Abbatia e le due.
Hastires.
Ermetton, sopra Mosa.
Mattigniol.
Romree.
Cortee.
Festin.

Luoghi dependenti dalla Prepositura di Maubauge.

Tirimonts
Berfilljes Aabbtia.
Leval sotto Beaumont
Cerfontaine.
Roq sopra la Sambra
Estrùn.
Leseròn.
La Voulie.
Beaufort.
Aumont Abbatia
Boissiere.

TRAT-

TRATTATO DI PACE

Fatto, concluſo, e ſtabilito à Riſvvick in Olanda alli 20. Settembre 1697.

Frà gli Ambaſciatori, e Plenipotentiarii di S. M. Chriſtianiſſima da una, e gli Ambaſciatori, e Plenipotentiarii delli Signori Stati Generali delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi dall' altra parte.

L nome di Dio, e della Santiſſima Trinità. Ad ognuno preſentemente, & in avvenire ſia noto, che per il corſo della più ſanguinoſa Guerra, da cui ſia ſtata afflitta per lungo tempo l'Europa, è piaciuto alla Divina Providenza di preparare alla Chriſtianità il fine de' ſuoi mali, cõſervando un'ardente deſiderio di Pace nel cuore dell'Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi XIV. per Gratia di Dio Rè Chriſtianiſſimo di Francia, e di Navarra, non havendo detta Maeſtà Chriſtianiſſima altra mira, che di renderla ſoda, e perpetua con l'equità delle ſue conditioni, e li Signori Stati delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi deſiderando di concorrer di buona voglia, e per quanto a loro ſi appartiene, allo riſtabilimento della publica tranquillità, e di rientrare nell'antica amicitia, & affetto di S.M. Chriſtianiſſima hanno acconſentito in primo luogo à riconoſcer per queſto effetto la mediatione dell'Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo XI. di glorioſa memoria, per Gratia di Dio Rè di Svetia, de' Goti, e de' Vandali; mà una morte improviſa havendo tolta la ſpe-

Digitized by Google

speranza, che tutta l'Europa haveva giustamente concepita del felice effetto de'suoi Consigli, e de'suoi buoni Uffici: S. M. Christianissima, e li detti Signori Stati Generali persistendo nella risolutione di fermare quanto prima l'effusione di tanto sangue Christiano, hanno stimato non poter far cosa migliore, quanto di continuare à riconoscer nella stessa qualità l'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Carlo XII. Rè di Svetia suo Figlio, e successore, il quale dalla sua parte hà continuato ancora le stesse diligenze per l'avanzamento della Pace frà S. M. Christianissima, & i sudetti Signori Stati Generali nelle Conferenze, che si sono tenute à questo effetto nel Castello di Risvvick nella Provincia di Olāda frà gli Ambasciatori Estraordinarii, e Plenipotentiarii nominati da una parte, e l'altra, cioè per parte di S. M. Christianissima il Sig. Nicolò Augusto de Harlaii, Cavaliere, Signore di Bonneville, Conte di Celi, Consigliero ordinario di S M. nel suo Consiglio di Stato; Il Signor Luigi Verio, Cavaliere Conte di Crecii, Consigliere ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato, Marchese di Treon, Baron di Covvaii, Signore di Boulaii, delle due Chiese di Fortisse, del Mevillet, & altri Luoghi; & il Signor Francesco di Callieres, Cavaliere, Signore di Callieres, della Rocca Chelaii, e di Cignii; E dalla parte de'Signori Stati Generali il Sig. Antonio Henssio Consigliere Pensionario delli Stati di Olanda, e di Vestfrisia, Custode del gran Sigillo, e soprainteudente de'Feudi della medema Provincia; Everardo di Vveda Signore di Vveda, Dichuelt, Rateles, & altri Luoghi, Signor, e Fondator della Città di Oudevvater, Decano, e Scholastico del Capitolo Imperiale di S. Maria di Utrech, Diegravio del Reno nella Provincia di Utrech, Presidente delli Stati della detta Provincia, e Guiglielmo di Haren Gov. di Bildt deputato dalla parte della Nobiltà alli Stati di Frisia, e Curatore dell' Università di Francher, Deputato nella loro Assemblea per parte delli Stati di Olanda, di Utrech, e di Frisia, li quali doppo haver implorata l'assistenza divina, & essersi communicate respettivamente le loro Plenipotenze, & haverne fatto lo scambio coll'intervento del Signor Baron di Lillienrot Ambasciatore Straordi-

Digitized by Google

ordinario, e Plenipotentiario del Rè di Svetia, che hà presa la funtione di Mediatore, con tutta la prudenza, capacità, & equità neceſſaria, eſſi ſono convenuti a Gloria di Dio, e per il bene della Chriſtianità nelle Conditioni, il tenor delle quali è il ſeguente.

I.

Vi ſarà per l'avvenire trà S. M. Chriſtianiſſima, e ſuoi ſucceſſori Rè di Francia, e di Navarra, e ſuoi Regni da una parte, e li Signori Stati Generali delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi dall'altra una buona Pace, ferma, fedele, & inviolabile, e ceſſaranno ſubito, e ſaranno dimeſſi tutti gli atti di hoſtilità di qualſivoglia maniera frà la ſudetta Maeſtà, e li detti Signori Stati Generali, tanto per mare, & altre acque, che per Terra, in tutti i loro Regni, Paeſi, Terre, Provincie, e Signorie, e per tutti i loro Sudditi, & Habitanti di qualſivoglia qualità, e conditione ſenza eccettione de' luoghi, e delle perſone.

II.

Vi ſarà una obblivione Generale di tutto ciò, che è ſtato commeſſo dall'una, e dall'altra parte nell' occaſione dell'ultima Guerra, ſia per quelli, che eſſendo nati ſudditi della Francia, & impegnati al ſervitio del Rè Chriſtianiſſimo per gl'impieghi, e beni, ch'eſſi poſſiedono nell'eſtenſione della Francia, ſono entrati, e rimaſti al ſervitio de' Signori Stati Generali delle Provincie unite, ò per quelli, ch'eſſendo nati ſudditi delli detti Signori Stati Generali, ò impegnati al loro ſervitio per gl'impieghi, e beni, ch'eſſi poſſiedono nell'eſtenſione delle Provincie unite, ſono entrati, ò rimaſti al ſervitio di S.M. Chriſtianiſſima, e le ſudette perſone di qualſivoglia grado, e conditione ſenza eccettuare alcuno potranno rientrare, rientreranno, e ſaranno effettivamente laſciati, e riſtabiliti nel poſſeſſo, e godimento pacifico di tutti i loro beni, honori, dignità, privilegi, franchigie, dritti, eſentioni, conſtitutioni, e libertà, ſenza poter eſſer ricercati, turbati, nè inquietati in generale, nè in particolare per qualſivoglia cagione, ò preteſto, per ragione di ciò, che è accaduto doppo la naſcita della detta Guerra, e conſeguentemente del preſente trattato, e doppo, che queſto ſarà ſtato ratificato tanto da S. M. Chriſtia-

niſſi-

Digitized by Google

nissima, quanto dalli sudetti Signori Stati Generali, sarà permesso a tutti, & ad ogn'uno in particolare senza haver bisogno di lettere di abolizione, e di perdono, di ritornar in persona nelle loro Case, e godere le loro Terre, e tutti gli altri beni; e disporne in qual maniera gli parerà.

III.

E se si facesse qualche presa da una parte, e l'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nort da Zernuese sino al principio della manica nello spatio di quattro settimane, ò dal principio della manica sino al Capo S. Vincenzo nello spatio di sei settimane, e di là nel Mare Mediterraneo, e sino alla linea nello spatio di sei settimane, e di là dalla linea per tutte le altre parti del Mondo nello spatio di otto mesi da numerarsi dal giorno, che si farà la publicatione della Pace a Parigi, & all'Haya, le dette prese, e li danni, che s'inferiranno da una parte, e l'altra nel termine prefisso saranno posti a conto, e tutto quello sarà stato preso sarà restituito con la compensatione di tutti li danni, che ne saranno provenuti.

IV.

Vi sarà di più trà il Rè Christianissimo, e li detti Signori Stati Generali, e loro Sudditi, & habitanti reciprocamente una sincera, ferma, e perpetua amicitia, e buona corrispondenza, tanto per Mare, che per Terra, in tutto, e per tutto, tanto dentro, che fuori dell'Europa, senza risentirsi delle offese, ò danni, che havessero ricevuti, tanto per il passato, che nell'occasione delle dette Guerre.

V.

E in virtù di quest'amicitia, e corrispondenza tanto S.M. che li Signori Stati Generali procureranno, & avanzeranno fedelmente li beni, e la prosperità dell'uno, e dell'altro per ogni ajuto, consiglio, & assistenze reali in tutte le occasioni, & in ogni tempo; e non acconsentiranno per l'avvenire ad alcun trattato, ò negotiato, che potessero arrecar danno all'uno, ò all'altro, ma lo romperanno, e ne daranno reciprocamente avviso con fede, e sincerità subito, che ne haveranno cognitione.

VI.

Quelli, alli quali qualche bene fosse stato confiscato in occa-

Digitized by Google

occasione della detta Guerra, li loro Heredi; ò havendo causa di qualunque conditione, ò Religione, che potesse essere, goderanno detti Beni, e ne prenderanno possesso di loro privata autorità, & in virtù del presente Trattato, senza che habbino bisogno di far ricorso alla Giustitia, non ostanti tutte le incorporationi, Fischi, cambiamenti, sentenze preparatorie, ò diffinitive date per contumacia in absenza delle parti, e quelle non ovviate, trattati, accordi, e transattioni, qualunque rinuncia, che fosse stata posta in dette transattioni per escludere dalla parte di detti beni quelli, a' quali devono appartenere, e tutti, e ciascun bene, e dritti, che conforme al presente trattato saranno restituiti dove devono esser restituiti reciprocamente alli primi Proprietarii, loro heredi, ò havendo causa potranno esser venduti dalli detti proprietarii, senza che vi sia bisogno d'impetrar per ciò consenso particolare, e poi li proprietarii delle rendite, che per parte del fisco saranno constituiti in luogo de' beni venduti, come pure delle rendite, & attioni, essendo in luogo del Fisco respettivamente potranno disporre delle proprietà di quelle per rendita, ò altrimente, come delli loro altri proprii beni.

VII.

E come il Marchesato di Bergenopzoom con tutti li dritti, e rendite, che ne dipendono, e generalmente tutte le Terre, e beni appartenenti al Sig. Conte di Avergne Colonello Generale della Cavalleria leggiera di Francia, e che sono sotto il potere delli detti Signori Stati Generali delle Provincie Unite, è stato confiscato in occasione della Guerra, alla quale il presente trattato deve mettere un felice fine, è stato accordato, che il detto Sig: Conte di Avergne sarà rimesso nel possesso del detto Marchesato di Bergenopzoom, sue appartenenze, e dipendenze, come pure ne' suoi dritti, attioni, privilegj, usi, e prerogative, che godevano alla dichiaration della Guerra.

VIII.

Tutti li Paesi, Città, Piazze, Terre, Forti, Isole, e Signorie tanto dentro, che fuori dell'Europa, che potessero esser state prese, & occupate doppo il principio della presente Guerra, saranno restituite da una parte, e l'altra nel mede-

Digitized by Google

mo ſtato, in cui erano per le fortificationi al tempo della preſa, e quanto agli altri edificii nello ſtato, in cui ſi trovavano, ſenza che niente ſi poſſa diſtruggere, nè deteriorare, come pure ſenza, che ſi poſſa pretendere alcun rifacimento per quello, che poteſſe eſſere ſtato demolito, e particolarmente il Forte, & habitatione di Ponticherii ſarà reſo nelle ſteſſe conditioni alla Compagnia dell'Indie Orientali ſtabilita in Francia, e quanto all' Artiglieria, che è ſtata condotta dalla Compagnia dell'Indie Orientali delle Provincie Unite vi reſterà ancora, come le munitioni da bocca, e da guerra, ſchiavi, e tutti gli altri effetti per diſporne, come gli piacerà, come pure delle Terre, dritti, e privilegj, che hà acquiſtati tanto del Prencipe, che degli habitanti del Paeſe.

IX.

Tutti li Prigionieri di Guerra ſaranno liberati da una parte, e l'altra ſenza diſtintione, ò riſerva, e ſenza pagare alcuna ranzone.

X.

La riſcoſſione delle Contributioni ceſſerà da una parte, e l'altra dal giorno della conſegna delle ratificationi del preſente trattato di pace, & alcun reſto delle dette contributioni dimandate, & accordate non poſſa eſſer riſcoſſo, mà tutte le pretenſioni, che poteſſero reſtare in queſto Soggetto ſotto qualſivoglia titolo, ò preteſto, che vi poſſa eſſere, ſaranno interamente annullate da una parte, e l'altra, come pure ceſſeranno alla conſegna delle dette ratificationi del preſente trattato tutte le contributioni da una parte, e l'altra à riguardo delli Paeſi di S.M. Chriſtianiſſima, e Cattolica.

X I.

Per confermar tanto più, e far ſuſſiſter queſto Trattato, ſi è di più convenuto trà S. M. e li Signori Stati Generali, che eſſendo ſodisfatti in queſto Trattato, ſi farà una renuncia tanto generale, che particolare ſopra ogni ſorte di pretentione, tanto del tempo paſſato, che del preſente, tali quali poteſſero eſſere, che una parte poteſſe tentare contro l'altra per levar in avvenire tutte le occaſioni, che poteſſero ſuſcitare, e far naſcere nuovi diſſentioni.

X I I.

Le Vie della Giuſtitia ordinaria ſaranno aperte, e ſarà reci-

reciprocamente libero il corso, e li sudditi d'una parte, e l'altra potranno far valere li loro dritti, attioni, e pretentioni secondo le leggi, e li statuti di ciascun Paese, e d'ottenere uno contro l'altro senza distintione tutte le sodisfattioni, che gli potranno legitimamente appertenere, e se vi fossero lettere di represaglia accordate da una parte, ò dall'altra sia avanti, ò doppo la dichiaratione dell'ultima Guerra, quelle saranno rivocate, & annullate alle parti, in favor delle quali saranno state accordate, e si procederà per le strade ordinarie della Giustitia.

XIII.

Se per inavvertenza, ò altrimente accadesse qualche inosservanza, ò inconveniente al presente Trattato dalla parte di detta Maestà, ò delli detti Sig. Stati Generali, e loro Successori, questa Pace, & Aleanza non lasciarà però di sussistere in tutta la sua forza, senza che per esso si venga alla rottura dell'amicitia, e della buona corrispondenza, ma si riparará prontamente alle dette Controventioni, e se procederanno per causa di qualche persona particolare, essa ne sarà solamente punita, e castigata.

XIV.

E per meglio assicurar in avvenire il Commercio, e l'Amicitia trà li sudditi di detto Rè, e quelli delli detti Sig. Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, si è accordato, e convenuto, che succedendo in avvenire qualche interruttione di amicitia, ò rottura trà la Corona di Francia, e li detti Sig. Stati Generali (il che à Dio non piaccia) saranno sempre dati 9. Mesi di tempo doppo la detta rottura alli Sudditi d'una parte, e l'altra per ritirarsi con li loro effetti, e trasportarli ove più gli aggradirà, il che gli sarà permesso di fare, come pure di vendere, ò trasportare li loro beni, e mobili con tutta libertà, senza alcuno impedimento, nè proceder durante il termine delli 9. Mesi a sequestri de' loro effetti, nè all'arresto delle loro Persone.

XV.

Il Trattato di Pace trà il Rè Christianissimo, & il fù Elettor di Brandemburgo fatto a S. Germano in Laya li 29. di Giugno 1679. sarà ristabilito trà S. M. Christianissima a

S. Altezza Elettorale di Brandemburgo al presente in tutti li suoi Punti, & Articoli.

XVI.

Si come importa alla publica tranquillità, che la Pace, conclusa trà S. M. Christianissima, e Sig. Duca di Savoja li 9. di Agosto 1696. sia esattamente osservata, si è convenuto di confermarla per il presente Trattato.

XVII.

E come S. M. e li Signori Stati Generali riconoscono li potenti Officii, che il Rè di Svetia hà contribuito incessantemente con i suoi buoni Consigli, & avvertimenti per salute, e publico riposo, si è convenuto da una parte, e l'altra, che la detta Maestà Svedese con il suo Regno sia compreso parimente nel presente Trattato nella miglior forma, che li possa fare.

XVIII.

In questo presente Trattato di Pace, e di Aleanza saranno compresi dalla parte di detto Rè Christianissimo tutti quelli, che saranno nominati avanti il cambiamento delle Ratificationi, e nello spatio di sei Mesi doppo essere state cambiate.

XIX.

E dalla parte delli Sig. Stati Generali il Rè della Gran Brettagna, & il Rè di Spagna, e tutti li loro altri Aleati, che nel tempo di sei settimane da contarsi doppo il cambiamento delle Ratificationi si dichiareranno di accettar la Pace, come pure li Tredici lodabili Cantoni Svizzeri, e loro Aleati, e Confederati, e particolarmente nella miglior forma, e maniera, che far si possa le Republice, e Cantoni Cattolici, Turigo, Berna, Claris, Bassilea, Schafause, & Appenzel con tutti li loro Aleati, e Confederati, particolarmente la Republica di Ge..., e sue dipendenze, la Città, e Contea di Neufcastil, la Città di S. Gallo, Milhause, e Bienne; Anco li Grigioni, e dependenze, le Città di Bremen, e di Embde, e di più li Rè, Principi, Stati, Città, e Persone particolari, a' quali li Signori Stati Generali per le richieste, che glie ne saranno fatte, accorderanno di esser compresi.

Det-

Digitized by Google

XX.

Detto Rè Christianissimo, e li detti Sig. Stati Generali acconsentono, che il Rè di Svetia, come Mediatore, e tutti li altri Potentati, e Prencipi, che vorranno entrare in questo Trattato, possino dare a S. M. & alli detti Signori Stati Generali le loro promesse, & obligationi di Garantia dell'esecutioni di tutto il contenuto nel presente Trattato.

XXI.

Il presente Trattato sarà ratificato, & approvato da detto Rè Christianissimo, e dalli Signori Stati Generali, e le lettere di Ratificationi nel termine di tre settimane, ò più presto sia possibile da contarsi dal Giorno della sottoscrittione.

XXII.

E per maggior sicurezza di questo Trattato di Pace, e di tutti li punti, & Articoli in esso contenuti, sarà il detto presente Trattato publicato, verificato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, e di tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e nella Camera de' Conti di Parigi, come pure similmente il detto Trattato sarà publicato, verificato, e registrato dalli Signori Stati Generali nelle Corti, & altre Piazze, dove è solito farsi publicatione, verificatione, & il Registro.

In fede di che Noi Ambasciatori della detta Maestà, e de' Signori Stati Generali in virtù delle nostre Plenipotenze respettivamente habbiamo a nome de' sudetti segnate le presenti con li nostri segni ordinarii, e fattici mettere gl'Impronti delle nostre Armi.

A Risvvick in Olanda li 20. Settembre 1697.

Il Sig. Lillieroot.

L. S. *D'Harlay Bonevil.*
L. S. *Verio di Cresçy.*
L. S. *Di Callieres.*
L. S. *Henfius.*
L. S. *D'Vvedo.*
L. S. *VV. Haren.*

Digitized by Google

TRATTATO

Di Commercio, Navigatione, e Marine, frà la Francia, egli Stati Generali delle Provincie Unite, concluſo à Ryſwich li 22. di Settembre 1697.

LUIGI PER GRATIA DI DIO

Rè di Francia, e di Navarra.

A tutti quelli, che le preſenti vedranno. Salute.

HAvendo il noſtro Amato, e Leal Conſigliero ordinario nel noſtro Conſiglio di Stato, Nicola Auguſto d'Harlay, Cavaliere, Signor di Bonnevil, Conte di Cely; il noſtro caro, e ben Amato Luigi Verius Cavaliere, Conte di Creſcy, Marcheſe di Treon, Barone di Couray, Signor di Bolay, delle due Chieſe di Fort'Iſola, e di Manillet; & il noſtro Caro, e ben Amato Franceſco di Callieres, Cavaliere, di Rochechellaye, e di Gigni, noſtri Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotẽziarii in virtù delle piene facoltà, che gli habbiamo dato, hanno concluſo, firmato, e ſottoſcritto li 20. di Settembre paſſato à Ryſvich con li Signori Antonio Henſius, Conſigliero, Penſionario de Stati d' Olanda, e di VVeſtfriſia, Cuſtode del Gran Sigillo, e ſoprantendente de' Feudi, Everardo d'Uvede, Signor d'Uvede, Deichuelt &c. Sig. Foncier della Città d'Oudeuvater, Decano, e Proveditore del Capitolo Imperiale di S. Maria d'Utrech, Dichgrave del Reno nella Provincia d'Utrech, Preſidente de' Stati della detta Provincia; e Guglielmo d' Haren Grietman del Blidt, Deputato della Nobiltà agli Stati di Friſia, e Curatore dell'Univerſità di Francher, Deputati nella loro Aſſemblea dagli Stati d'Olãda, d'Utrech, e di Friſia, in qualità d'Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipo-

nipotenziarii de nostri carissimi, e grandi Amici gli Stati Generali delle Provincje unite de Paesi Bassi, egualmente muniti l'intiera facoltà, il Trattato del Commercio, Navigatione, e Marina, conforme ciò, che siegue.

Il Trattato di Pace, ch' è stato concluso in questo giorno trà il Rè Christianissimo, e gli Signori Stati Generali delle Provincie Unite, facendo cessare tutti quei motivi di displicanza, che per qualche tempo havevano tenuta alterata l'affettione, che S.M. hà sempre havuta per il bene, e prosperità publica, seguendo in questo le massime de' Rè suoi Predecessori, e li sopradetti Signori Stati Generali rientrando anch'essi nella medesima passione, che sempre testimoniorono per le grandezze della Francia, ne' sentimenti d'una sincera riconoscenza, per l'obligationi, & i considerabili vantaggi, che sempre ne riceverono. S.M. non hà voluto omettere cos' alcuna, che possa assodare quest'unione, e li detti Stati Generali, niente però desiderando, che di perpetuarla, hanno stimato, che non via sia mezzo più proprio, nè modo più sicuro per un tale effetto, che di stabilire una libera, e perfetta corrispondenza frà li Sudditi d'una parte, e dell'altra, e perciò hanno pensato, che sia bene il regolare i loro particolari interessi, per quello riguarda il Commercio, Navigatione, e Marina, per mezzo de leggi, e conventioni le più proprie per prevenire tutti gl'inconvenienti, che potrebbero intorbidare, & indebolire questa buona corrispondenza. E però per sodisfare S.M. alla brama de sudetti Signori Stati, hà ordinato al Sig. Nicola Augusto d' Harlay, Cavaliere &c. al Sig. Luigi Verio Cavaliere &c. & al Sig. Francesco di Callieres Cavaliere &c. e suoi Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii all' Assemblea del Trattato di Pace, e li sudetti Signori Stati Generali à Signori Antonio Henfius Consigliero, &c. al Signor d'Uvede Dichuelt &c. al Signor Foncier della Città &c. & à Gulielmo d' Heren Grietman di Blidt Deputato della Nobiltà di Frisia, e Curatore &c. Deputati tutti nella loro Assemblea da Signori Stati d'Olanda, e d'Utrech, e di Frisia, di conferire, e convenire in virtù delle loro facoltà rispettivamente prodotta, e Copia della quale è qui sotto trascritta per un Trattato di

Commercio, e Negotiatione della maniera, che siegue.

I. Gli Sudditi di S.M. e de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi goderanno reciprocamente della medesima libertà in ordine al Commercio, e Navigatione, che in ogni tempo hanno goduto prima di questa guerra in tutti i Regni, Stati, e Provincie d' una parte, e dell'altra.

II. E però più per l'avvenire non sarà posto in uso sorte alcuna d'hostilità, nè di violenze da gl'uni, e contro gli altri, tanto per mare, che per terra, ne' fiumi, e rive d'acque dolci sotto qualunque pretesto, & ancora non potranno gli Sudditi di S.M. prendere ordine alcuno per i particolari armamenti, nè lettere di rappresaglie di Prencipi, e Stati nemici di detti Signori Stati Generali, nè meno travagliarli, ò danneggiarli in modo alcuno, in virtù di tali commissioni, ò lettere di rappresaglie, nè meno andar in corso con esse sotto pena d'essere perseguitati, e castigati, come Corsari. Cosa che sarà reciprocamente osservata dagli Sudditi delle Provincie Unite à riguardo de' Sudditi di S.M.E saranno à quest'effetto sempre, e quantevolte sarà ricercato da una parte, e dall' altra nelle Terre del Dominio di S.M. & in quelle delle Provincie Unite publicati, e rinovati, precisissimi, & espressissimi comandi, e prohibitioni di non potersi servire di tali commissioni, ò lettere di rappresaglie, sotto le pene contenute qui basso, che saranno severamente esseguite contro gl' inobedienti, oltre la restitutione intiera, alla quale saranno tenuti di fare à quelli, à quali havranno causato danno alcuno.

III. E per ovviare per quanto è in noja gl' inconvenienti, che potessero insorgere dalle prede fatte per inavvertenza, ò altrimenti, e principalmente ne' luoghi lontani, si è convenuto, & accordato, che se si fanno alcune prede da una parte, ò dall'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nord da Ternonse in Norveggia fino al capo della Manica nello spatio di quattro settimane, ò dal principio della detta Manica fino al Capo di S. Vincenzo nello spatio di sei settimane; e di là nel Mar Mediterraneo, e fino alla linea nello spatio di dieci settimane, & al di là della Linea, & in tutti gl' altri luoghi del Mondo nello spatio di otto

mesi

mesi dalla publicatione delle presenti, le prede, & i danni che vi saranno da una parte, e dall' altra doppo il termine prefisso saranno tenute in conto, e tutto ciò, che sarà stato preso si renderà con la compensatione di tutti li danni, che ne saranno seguiti.

IV. Tutte le lettere marcate, e di rappresaglia, che prima potessero essere state accordate per qualunque causa, che sia, sono dichiarate nulle, e da quì avanti non se ne potrà dare à Sudditi d' un' Aleato senza pregiudicio de Sudditi dell'altro, se ciò non fosse solamente in caso d' una denegata manifesta giustitia, la quale negativa non potrà esser tenuta per vera, se la richiesta di quello, che dimanda le dette rappresaglie non è communicata al Ministro, che si trovarà nello Stato contro i Sudditi del quale, devono esser concedute, affine che nel termine di quattro mesi, ò più tosto se si può possa prèderfi informatione del contrario, ò procurare, che resti cõpita la giustitia conforme il dovere.

V. Non potranno ancora i Sudditi particolari di S.M. esser posti in arresto, nè in altra forma fermate le loro persone, e beni per cosa alcuna, che S.M. possa essere in debito, nè li particolari Sudditi de sudetti Stati Generali per causa alcuna, che potessero essere debitori i medesimi Stati.

VI. I sudditi, & habitanti ne' Paesi soggetti à S.M. & à detti Signori Stati Generali viveranno, conversaranno, e frequentaranno gli uni con gli altri in buona amicitia, e corrispõdenza, e goderanno frà di loro la libertà del commercio, e negotiatione nell'Europa, in tutti i limiti de Paesi dell'uno, e dell'altro, in ogni sorte di mercantie, e manifatture, il Commercio, e trasporto de quali si è generalmente, & universalmente prohibito à tutti, tanto Sudditi, che Stranieri dalle Leggi, & ordinanze degli Stati dell'uno, e dell'altro.

VII. Et à tale effetto gli sudditi di S. M. e quelli de detti Signori Stati Generali, potranno francamente, e liberamente frequentare con le loro mercantie, e navi; li Paesi Terre, Città, Porti, e Fiume dell'uno, e dell' altro Stato, portarvi, e vendere à tutti indistintamente comprare, trafficare, e trasportare ogni sorte di mercantia, l'introduttione delle quali, ò estrattione, e trasporto non sarà prohita

à tut-

Digitized by Google

à tutti i Sudditi di S.M. e delli detti Signori Stati Generali, senza che questa reciproca libertà possa essere prohibita, limitata, ò ristretta d'alcun privilegio, dono, ò d'alcuna particolar concessione, e sentenza, che sia permesso all'uno, & all'altro di concedere, ò di fare à loro Sudditi dell'Immunità, beneficii, doni gratuiti, ò altri dritti aggravii, gabelle, ò qualunque impositione sopra le loro persone, beni, vettovaglie, navi, ò spese di quelli, direttamente, ò indirettamente sotto qualunque nome, titolo, ò pretesto, che possi essere, salvo quelli, che saranno pagati per li proprii, e naturali Sudditi dell'uno, e dell'altro.

VIII. Gli Sudditi delli Stati Generali, non potranno nell'istesso modo esser trattati diversamente, ò più mal nelli dritti stabiliti per ancorare del soldo Parigino, e tutti gl'altri aggravii, & impositioni di qualunque nome, che possino havere. Sia sotto il titolo di dritto straniero, ò altrimenti senza alcuna riserva, ò esentione, che gli sudditi medesimi di S.M. Christianissima, che non saràno Cittadini, ne' luoghi, ove li detti dritti rilevano.

IX. Che à riguardo del commercio del Levante in Francia, e delli vinti per cento, che si leva in tale occasione, gli sudditi de Stati Generali delle Provincie Unite goderanno pure la medesima libertà, e Franchizia, che godono i sudditi del Rè Christianissimo, talmente che sarà permesso à detti sudditi de' stati Generali di portare delle mercantie dal Levante à Marsiglia, & altre Piazze permesse in Francia, tanto con li proprii, che dentro Vascelli Francesi, e che nell' uno, e nell' altro caso li detti Sudditi de Stati Generali non saranno sottoposti alli detti venti per cento, se non tanto, quanto i Francesi vi saranno sottoposti portando mercantie ne' loro proprii Vascelli à Marsiglia, ò altre Piazze accordate, e che in queste non si potrà far cangiamento alcuno, in pregiudicio degli Stati Generali.

X. Sarà permesso à sudditi de Signori Stati Generali il portare, far entrare, e spacciare in Francia, e ne' Paesi conquistati liberamente, e senza alcun impedimento le Arringhe salate, senza distintione, e senza esser soggetti alla ricerca delle Botti, ò Barilli; e ciò non ostante tutti gli Editti,

ditti, dichiarationi, e sentenze del Conseglio à questo contrario, e nominatamente quelli delli 15. Luglio, e 14. Settembre 1687. che prohibiscono di portare, e di far entrare ne' Porti di Francia, ò Piazze conquistate delle Arringhe, in altra maniera, che affumate, e salate con buona concia, e che ordinano, che le dette Arringhe saranno portate ne' Porti di Mare dentro Barilli, dieci de quali saranno l'equivalenti di dodeci ricercati. Li quali arresti resteranno rivocati, & annullati.

XI. Si spediranno reciprocamente alla Dohana, ò dagli Esecutori, tanto in Francia, che ne' Paesi degli Stati Generali egualmente, e senza alcuna distintione i sudditi dell'una, e l'altra natione, subito che sarà possibile, senza causarle alcun impedimento, ò ritardo di qualsivoglia sorte.

XII. Si farà una nuova Tariffa commune, e secondo la convenienza reciproca in termine di trè mesi, & in tanto si osserverà la Tariffa dell'anno 1667. sarà effeguita per modo di provisione, & in caso, che non si conveniste nel detto tempo della detta nuova Tariffa, quella dell'anno 1664. haverà effetto per l'avvenire.

XIII. Le navi da guerra dell'uno, e dell'altro partito troveranno sempre le Spiaggie, i Fiumi, e Porti liberi, & aperti per entrare, uscire, e starvi ad Ancora fondata per quanto li sarà necessario, senza poter essere visitate, con obligo però di servirsene con discrettione, e di non dare cagione alcuna di Gelosia, con un troppo longo, & affettato soggiorno, nè altrimente alli Governatori delle dette Piazze, e Porti, à quali li Capitani delle dette Navi faranno sapere la cagione del loro arrivo, e del loro soggiorno.

XIV. Le Navi da guerra di S.M. e de detti Signori Stati Generali, e quelle de loro sudditi, che saranno state armate in guerra, potranno con tutta libertà condurre le prede fatte à loro nemici, ove loro parerà bene, senza essere obligati ad alcun dritto, sia de Signori Ammiragli, ò dell'Ammiralità, ò di ciascun'altro, senza che ancora le dette navi, ò le dette prede entrando ne' Porti di S.M. ò delli

li detti Signori Stati Generali possino essere fermate, e poste in sicuro, nè che gl'Ufficiali de' luoghi possino prendere conoscenza della validità delle dette prede, le quali potranno sortire, & essere condotte francamente, e con tutta libertà in quei luoghi ordinatili dalle commissioni, ch'havranno, e delle quali i Capitani delle dette Navi da guerra saranno obligati di far vedere, & al contrario non sarà dato assilo, nè permessa ritirata alcuna ne' loro Porti, ò simili luoghi à quelli, ch' havranno fatto delle prede sopra i sudditi di S.M. e de'detti Sig. Stati Generali, mà essendovi entrati per necessità di tempesta, ò pericolo di Mare si faranno sortire il più presto, che sia possibile.

XV. I sudditi di detti Signori Stati Generali non saranno punto riputati forastieri in Francia, ò così saranno esenti dalle leggi di forastieri, che vuole, che doppo la morte loro tutto resti al Rè, mà potranno disponere de loro beni per via di Testamento, Donatione, ò altro, & i loro heredi sudditi di detti Stati dimorando tanto in Francia, che altrove vi potranno succedere anche *ab intestato*, benche non havessero ottenuta alcuna lettera di naturalità, senza che l'effetto di questa concessione loro possa essere contrastato, ò impedito sotto pretesto di qualunque dritto, ò prerogativa delle Provincie, Città, ò persone private. Potranno similmente senza le dette lettere di naturalità, stabilirsi in tutta libertà i sudditi de' detti Signori Stati in tutte le Città del Regno, per farvi il loro commercio, e traffico, senza però potervi acquistare alcun dritto di Cittadinanza, se ciò non è che essi havessero ottenute lettere di naturalità in buona forma dalla M. S. saranno generalmente trattati quelli delle Provincie Unite in tutto, e per tutto favorevolmente li proprii, e naturali sudditi di S.M. e particolarmente non potranno esser compresi nelle tasse, che potranno esser fatte sopra gli stranieri; e sarà tutto il contenuto del presente Articolo osservato, à riguardo de' sudditi del Rè ne'Paesi soggetti à sopradetti Signori Stati.

XVI. Le Navi cariche d'uno degli Aleati, passando sopra le Coste dell'altro, e fermandosi nelle Rive, ò porti per tempesta, ò altro, non saranno costrette di scaricarvi, ò di

spiac-

Digitized by Google

ſpacciarvi le loro mercantie, ò parte di quelle, nè tenuti di pagar alcun dritto, ſe non vi ſcaricaranno mercantie a lor voglia, e per proprio compiacimento.

XVII. I padroni delle Navi, i loro piloti, Ufficiali, e Soldati, Marinari, & altre genti di mare, le Navi medeſime, nè le vettovaglie, e mercantie, delle quali ſaranno cariche, non potranno eſſere poſte in ſicuro, nè arreſtate, in virtù d'ordine alcuno generale, ò particolare di chiunque ſi ſia, ò per qualunque motivo, ò cagione vi poſſi eſſere, nè meno ſotto preteſto della conſervatione, e difeſa dello Stato, e generalmente niente potrà eſſer preſo a' ſudditi d'una parte, e dell'altra, dal conſenſo di quelli, a cui appartenerà, pagandone le coſe, che da loro ſi deſidereranno, in che tuttavolta non s'intende di comprendere le aſſicurationi, & arreſti fatti d'ordine, & autorità della giuſtitia, e per le vie ordinarie, e per debiti reali contratti, ò altre cauſe legitime, per ragion delle quali ſi procederà per via di dritto, ſecondo le forme della giuſtitia.

XVIII. Tutti gli ſudditi, & habitanti di Francia, e delle Provincie Unite, potranno in tutta ſicurezza, e libertà navigare con li loro vaſcelli, e trafficare con le loro mercantie, ſenza diſtintione di chi poſſino eſſere li proprietarii di quelle, de' loro Porti, Regni, e Provincie, e così de' Porti, e Regni degli altri Stati, ò Provincie verſo le piazze di quelli, che ſono di già nemici dichiarati, tanto della Francia, che delle Provincie Unite, ò dell'uno de' due, ò che poteſſero dichiararſi tali. Come ancora li medeſimi ſudditi, & habitanti potranno con la medeſima ſicurezza, e libertà navigare con li loro vaſcelli, e trafficare con le loro mercantie, ſenza diſtintione di chi poſſino eſſere li proprietarii di quelle, da' luoghi, porti, e ſpiaggie di quelli, che ſono nemici dell'uno, e dell'altro de' ſudetti partiti, ò dell'uno de' due in particolare, ſenza contraditione, ò diſturbo di chi ſi ſia, non ſolamente in faccia delle dette Piazze nemiche verſo un luogo neutrale, ma ancora d'una piazza nemica all'altra, ſia che ſi trovino ſituate ſotto la giuriſdittione di un medeſimo Sovrano, ò ſotto diverſi Sovrani.

XIX. Queſto traſporto, e queſto traffico ſi deve intendere per ogni ſorte di mercantia, eccettuate quelle di controbando.

In

Digitized by Google

XX. In questo genere di mercantie di contrabando, s'intende solamente essere compresse ogni sorte d' armi a fuoco, & altri sortimenti a quelli dipendenti, come Cannoni, Moschetti, Mortari, Petardi, Bombe, Granate, Fuochi artificiati, Cerchi, Pegole, Casse, Forcelle, Bandoliere, Polvere, Michio, Salnitro, Balle, Picche, Spade, Morioni, Casacche, Corazze, Alabarde. Cavalli, Selle da Cavallo, Fodre di pistole, pennoni, & altri assortimenti per servitio di Guerra.

XXI. Non saranno comprese in questo genere di mercantie di contrabando, li Frumenti, Biade, & altri grani, Legumi, Oglio, Vino, e Sale, nè generalmente tutto ciò che appartiene alla nutritura, e sostentamento del vivere humano, ma resteranno libere come l'altre mercantie, e vettovaglie, non comprese nell'Articolo precedente, e ne sarà permesso il trasporto anche ne' luoghi nemici a detti Signori Stati, salvo alle Città, ò Piazze assediate, blocate, ò investite.

XXII. Per essecutione di quanto è stato di sopra accordato si farà nella maniera seguente. Che le Navi, e Barche, con le Mercantie de' Sudditi di S.M. essendo entrate in qualche porto de' detti Signori Stati, volendo di là passare a quelli de' detti nemici, saranno obligati solamẽte di mostrare a gli Ufficiali de' porti di detti Signori Stati, dove partirãno, i loro passaporti, cõtenẽdo la specificatione del carico delle loro Navi, sottoscritti, e sigillati col sigillo, e sottoscrittione ordinaria, e riconosciuti dagli Ufficiali dell' Amiralità de' luoghi, di dove essi si saranno sù le prime partiti, con la dichiaratione del luogo, ove saranno destinate, il tutto in forma ordinaria, e costumata, doppo la quale esibitione de' loro passaporti nella forma sudetta, non potranno essere inquietati, nè ricercati, detenuti, nè ritardati ne' loro viaggi, sotto qualunque pretesto, che sia.

XXIII. Sarà l'istesso praticato a riguardo delle Navi, e Barche Francesi, ch'andaranno in qualunque spiaggia delle Terre soggette a detti Signori Stati, senza voler entrare ne' loro porti, ò entrandovi, senza però voler sbarcare, e rompere il loro carico, non potranno essere obligati a render conto di ciò, che conducono, se non in caso, che vi fosse so-

spetto

ſpetto, che portaſſero a'Nemici de'detti Signori Stati delle mercantie di controbando, come è ſtato detto di ſopra.

XXIV. Et in detto caſo d'apparente ſoſpetto li detti ſudditi ſaranno obligati di moſtrare ne'porti i loro paſſaporti nella forma quì di ſopra ſpecificata.

XXV. Ch'eſſendo entrate in dette ſpiaggie, ò incontrando in pieno mare alcuna Nave de'detti Signori Stati, ò d'armatori particolari loro ſudditi, le dette Navi delle Provincie Unite, per evitare ogni diſordine, non s'accoſteranno più da vicino a Franceſi della portata d'un Cannone, e potranno mandare il loro Battello, ò ſcialuppa all'abordo delle Navi, ò Barche Franceſi, e farvi entrar dentro due, ò tre huomini ſolamente, a'quali ſaranno moſtrati li paſſaporti, e Lettere di mare dal Padrone, ò Capo delle Navi Franceſi nella maniera quì di ſopra ſpecificata, ſecondo il Formolario delle dette Lettere di Mare, che ſarà inſerito nel fine di queſto Trattato, per li quali paſſaporti, e Lettere di Mare, poſſa non ſolamente reſtar in chiaro della qualità del ſuo carico, ma ancora del luogo della dimora, ò reſidenza, tanto del Padrone, e del Capo, che dell'iſteſſa Nave, affine che con queſti due modi ſi poſſa conoſcere ſe portano delle Mercantie di controbando, e che appariſca ſufficientemente tanto della qualità della detta Nave, che del ſuo Padrone, ò Capo; a quali paſſaporti, e Lettere di Mare ſi dovrà dare intiera fede, e credenza, & affine, che ſi conoſca meglio la validità, e che elle non poſſino in niuna maniera eſſere falſificate, e contrafatte, ſaranno munite di Marche, e contraſegni di S. M. e de'ſudetti Signori Stati Generali.

XXVI. Et in caſo, che ne'detti Vaſcelli, e Barche Franceſi deſtinate verſo li porti de'Nemici di detti Signori Stati, ſi trovaſſero per le diligenze ſudette alcune Mercantie, e attrezza di quelle, che quì di ſopra ſono dichiarate di controbando, e prohibite, ſaranno ſcaricate, denunciate, e confiſcate davanti a'Giudici dell'Amiralità delle Provincie Unite, ò altri competenti, ſenza che per queſto le Navi, e Barche, ò altri beni, Mercantie, Vettovaglie libere, e permeſſe, ritrovate nella medeſima Nave, poſſino eſſere in alcuna maniera trattenute, e confiſcate.

In oltre

XXVII. In oltre è ſtato accordato, e convenuto, che tutto ciò che ſi troverà caricato da' ſudditi di S.M. in una Nave de' Nemici de' detti Signori Stati, benche non foſſero Mercantie di contrabando, ſarà confiſcata con tutto ciò che ſi troverà in detta Nave, ſenza eccettione, nè riſerva, ma dall'altra parte ancora ſarà libero, e franco tutto ciò che ſarà, e ſi troverà nelle Navi appartenenti a ſudditi del Rè Chriſtianiſſimo, ancorache il carico, ò parte di quello foſſe de' Nemici de' ſudetti Signori Stati, ſalvo le Mercantie di contrabando, a riguardo delle quali ſi regolerà ſecondo ciò ch'è ſtato diſpoſto dagli Articoli precedenti. E per chiarezza più preciſa di queſto Articolo, ſi è accordato, e convenuto di più, che ſuccedendo, che ambe le parti, ò una di quelle foſſe, ò foſſero impegnate in guerre, li beni appartenenti a' ſudditi dell'altro partito, e caricati nelle Navi di quelli, che ſono divenuti Nemici d'entrambi, ò dell'una delle parti non poſſino eſſere confiſcate in niuna maniera, con la ragione, ò ſotto preteſto d'eſſere imbarcati in Nave nemica; e ciò ſi oſſerverà non ſolamente quando le ſudette Mercantie vi ſaranno ſtate caricate prima della dichiaratione della Guerra, mà anche quando ciò ſeguiſſe doppo la detta dichiaratione, purche ciò ſia ſtato ne' tempi, e termini ſeguenti. Cioè, s'elle ſono ſtate caricate nel Mar Baltico, ò in quello del Nord, da Tornuſe, ò Norveggia ſino a capo della Manica nello ſpatio di quattro ſettimane, ò dal principio di detta Manica ſino al Capo di s. Vincenzo nello ſpatio di ſei ſettimane, ò di là dentro il Mare Mediterraneo ſino alla Linea dentro lo ſpatio di dieci ſettimane, e di là dalla Linea, & in tutti gli altri luoghi del Mondo nello ſpatio d'otto Meſi, da principiarſi doppo la publicatione della preſente, talmente che le Mercantie, e beni de' ſudditi, & habitanti caricate in queſte Navi nemiche non potranno eſſere confiſcate in niuna maniera durante i termini, e nell'eſteſa ſopradetta, benche la Nave ſia nemica, anzi ſaranno reſtituiti a' proprietarii, ſenz'alcuna dilatione, ſe però non foſſero ſtate caricate doppo ſpirati li ſudetti termini. E per tanto non ſarà permeſſo traſporto alcuno verſo i porti nemici di tali Mercantie di controbando, benche trovar ſi poteſſero caricate in una tal Nave nemica, ancorche foſſero

reſe

rese per la sudetta ragione. E come quì sopra si è regolato, che una Nave libera assicurerà le Mercantie caricatevi, è stato in oltre accordato, e convenuto, che questa libertà s'estenderà ancora alle persone, che si troveranno in una Nave libera a ral'effetto, ancorche elle fossero nemiche dell'uno, e dell'altro partito, ò d'uno di quelli, trovandosi per tanto in una Nave libera non ne potranno essere cavati, se però non fossero soldati, & effettivamente in servitio de' detti nemici.

XXVIII. Tutti li sudditi, & habitanti delle dette Provincie Unite, goderanno reciprocamente de'medesimi diritti, libertà, essentioni ne'loro traffici, e commercii ne'porti, spiaggie, mari, e stati della sudetta Maestà (nel modo si è detto) come i sudditi di S.M. goderanno in quelli di detti Signori Stati, & in alto Mare, dovendosi intendere, che l'egualità sarà reciproca in tutti i modi da una parte, e dall'altra, & anco in caso, che doppo questo li sudetti Signori Stati fossero in pace, amicitia, e neutralità con qualche Rè, Provincia, ò Stato, che diveniss nemico di S. M. Ciascheduno de'due partiti devono reciprocamente servirsi dell'istesse conditioni, e restrittioni, espresse negli Articoli del presente Trattato, che riguardano il Traffico, & il Commercio.

XXIX. E per assicurar maggiormente li sudditi di detti Signori Stati, che non li sarà fatta violenza alcuna dalli detti vascelli di Guerra, sarà prohibito à tutti i Capitani de' Vascelli del Rè, & altri sudditi di S.M. di non molestarli, nè danneggiarli in niuna cosa, sotto pena d'essere essi obligati de'loro proprii beni, e persone a tutti i danni, & interessi sofferti, e da soffrirsi, fino alla dovuta restitutione, ò reparatione.

XXX. E per tal cagione saranno obligati da quì avanti li Capitani, e gli Armatori, ciascun di loro prima di partire, di dare cautione buona, e valida davanti a'Giudici competenti della somma di quindeci mila lire tornesi, per cautionare ciascheduno di loro stabilmente di tutti i mali potessero commettere ne'loro corsi, e per le contraventioni de' loro Capitani, & Ufficiali al presente Trattato, & agli ordini, & Editti di S.M. che saranno publicati, in virtù, e

conformità della disposizione presente, sotto pena di caducità, e di nullità delle dette Commissioni, e Congedi, e ciò che sarà reciprocamente praticato dalli sudditi de' detti Signori Stati Generali.

XXXI. Se succedesse, che alcuno de' detti Capitani Francesi facesse preda d'un Vascello carico delle dette Mercantie di contrabando, come s'è detto, Non potranno i detti Capitani far'aprire, nè rompere le Casse, Bolzette, Balle, Valigie, Botte, & altre simili, ò trasportarle, vendere, ò permutarle, ò in altra forma alienare, che prima non siano state scaricate in terra alla presenza de' Giudici dell'Ammiralità, e per essi inventariate le dette Mercantie trovate ne' detti Vascelli, se però le dette Mercantie di contrabando, non facessero, che una parte del carico, il Padrone, ò Capo della Nave trovasse bene di dare le dette Mercantie di contrabando al detto Capitano, e proseguire il suo viaggio, nel qual caso il detto Padrone, ò Capo non potrà in niuna maniera essere impedito di proseguire la sua strada, & il disegnato suo viaggio.

XXXII. Sua Maestà volendo, che i sudditi de' detti Signori Stati Generali siano trattati in tutti li paesi di suo Dominio, così bene, come se fossero proprii suoi sudditi, darà tutti gli ordini necessarii per fare, che i giudicii, e le sentenze, che saranno date sopra le prede, che saran state fatte in Mare, siano date con tutta giustitia, & equità da persone non sospette, nè interessate nel fatto, nel quale si contende, e darà S. M. ordini precisi, & efficaci, a fine che rette le sentenze, giudicii, & ordini di giustitia di già dati, e da darsi siano prontamente, e decentemente esseguiti, secondo le loro forme.

XXXIII. E quando che gli Ambasciatori de' detti Signori Stati Generali, ò alcun'altro de' loro Ministri publici, che saranno alla Corte di S. M. faranno doglianze de' giudicii già dati. S. M. farà rivedere i detti giudicii nel suo Consiglio per esaminare, se gli ordini, e precautioni contenute nel presente Trattato siano state osservate, e per farvi provvedere secondo la ragione, cosa che sarà fatta nel termine di tre mesi al più, e però avanti il primo giudicio, nè doppo quest'ultimo, mentre durerà la revisione della causa,

i beni,

i beni, & effetti de' quali si tratta, non potranno esser venduti, nè scaricati, se non è di consenso delle parti interessate, per fuggire il pericolo di perdere le dette Mercantie.

XXXIV. Quando il processo sarà mosso in prima, e seconda instanza contro quelli, c'havranno fatte delle prede in Mare, ò che vi saranno interessati, e che li detti interessati otteneranno un giudicio, ò sentenza favorevole, il detto giudicio, ò sentenza havrà libera la sua esecutione, non-ostante l'appellatione di quello, c'havrà fatta la preda, mà non al contrario, e ciò che si è detto in questo presente Articolo, e nell'antecedente per far rendere buona, e pronta giustitia a' sudditi delle Provincie Unite sopra le prede fatte nel mare da' sudditi di S.M. sarà inteso, e praticato ancora da' Signori Stati Generali, a riguardo delle prede fatte da' loro sudditi sopra quelli di S.M.

XXXV. Sua Maestà, e li Signori Stati Generali potranno in ogni tempo far construere, ò allestire ne' paesi l'uno dell'altro tal numero di Navi, sia per la Guerra, ò per il Commercio, che loro sembrerà bene, come ancora comperare tal quantità di munitioni da guerra conforme il loro bisogno, & impiegheranno la loro autorità, accioche i detti contratti di Navi, e provisioni di munitioni si faccino fedelmente, & a prezzo ragionevole, senza che S.M. nè li Signori Stati Generali possino dare la detta permissione l'uno dell'altro, in caso che li detti nemici fossero i provocanti, o gli aggressori.

XXXVI. Succedendo, che Navi di Guerra, o di mercantia urtassero, o per tempesta, o altro accidente alle Coste dell'uno, o dell'altro Aleato, le dette Navi, apparecchi, beni, e mercantie, e tutto ciò che sarà in salvo, o che venghi in salvo, se le dette cose sono state vendute mentre erano in pericolo, essendo riclamato da' proprietari, o altri, che ci habbino ragioni sopra essi, nell'anno, e giorno, tutto sarà restituito senza alcuna forma di processo, pagando solamente le spese ragionevoli, e ciò che sarà regolato dalli detti Aleati per quello spetta all'essere in salvo, e nel caso di contravention al presente Articolo, S. M. e li detti Signori Stati Generali promettono d'impiegare efficacemente la loro autorità per far castigare con ogni possibile severità quelli

Digitized by Google

de'loro ſudditi, che ſi troveranno colpevoli delle inhumanità commeſſe tal volta in tali rincontri con loro ſommo diſpiacimento.

XXXVII. Sua Maeſtà, e li detti Signori Stati Generali non riceveranno, nè ſoffriranno, che i loro ſudditi ricevino in paeſe alcuno della loro obedienza alcun pirata, e bandito di qualunque ſorte, ma li faranno perſeguitare, punire, cacciare da'loro porti, e le Navi predette, come li beni preſi da detti pirati, e banditi, che ſi troveranno in eſſere, ſaranno incontinenti, e ſenza forma di proceſſo reſtituite francamente a'proprietarij, che ne faranno richiamo.

XXXVIII. Gli habitãti, e ſudditi d'una parte, e dell'altra potrãno per tutto, nelle Terre ſoggette a d. Rè, & à detti Signori Stati farſi ſervire da quegli Avvocati, procuratori, Notari, e ſollicitatori, che più loro piacerà, o da'quali ſarà ordinato da'Giudici ordinarij quando ſarà biſogno, e che li detti Giudici ne ſaranno ricercati, e ſarà permeſſo a detti ſudditi, & habitanti dell'una, e l'altra parte di tenere ne' luoghi, ove dimoreranno li Libri del loro traffico, e corriſpondenza nella lingua, che più loro piacerà, ſenza che per queſta cauſa poſſino eſſere inquietati, nè ricercati.

XXXIX. Per l'avvenire alcun Conſole non ſarà ammeſſo, nè da una parte, nè dall'altra, e ſe ſi giudicherà a propoſito dalli Reſidenti, Agenti, Commiſſarii, o altri, non ne potranno ſtabilire le loro ordinarie dimore, che ne'luoghi, ove riſiede la Corte.

XXXX. S. M. e li detti Signori Stati Generali non permetteranno punto, che alcun Vaſcello da guerra, nè altro preparato per commiſſione, e per ſervitio d'alcun Principe, Republica, o Città che ſia venghi a fare preda alcuna ne' porti, ſpiaggie, o fiume, che gli appartenga ſopra li ſudditi dell'uno, e dell'altro, & in caſo, che ciò ſucceda, S. M. e li detti Signori Stati impiegheranno la loro forza, & autorità per farne fare la reſtitutione, o ragionevole riparatione.

XLI. Se ſopraveniſſe per innavvertenza, o altrimenti qualche inoſſervanza, o contraventione al preſente Trattato, o dalla parte del detto Rè, o da quella de'Signori Stati, e loro ſucceſſori, ciò però non baſterà per fare, che non ſuſſiſta in tutta la ſua forza, ſenza che perciò ſi venghi a rottura di confederatione, amicitia, e buona corriſpondenza,

ma

ma si ripareranno prontamente le dette contraventioni, e se procedano per mancamenti di qualche suddito particolare, questo solo sarà punito, e castigato.

XLII. E per meglio assicurare per l'avvenire il Commercio, e l'amicitia frà li sudditi del detto Rè Christianissimo, e delli Signori Stati Generali è stato accordato, e convenuto, che succedendo in avvenire qualche interruttione d'amicitia, o rottura frà la Corona di Francia, e li sudetti Stati Generali delle Provincie Unite (cosa che Dio non voglia) farà sempre dato il tempo di nove mesi doppo la detta rottura a sudditi d'una parte, e dell'altra, per ritirarsi con li loro effetti, e trasportarli, ove più li piacerà, ciò che li sarà permesso di fare, come ancora di vendere, e trasportare i loro Beni, e mobili in tutta libertà, senza che possino essere in modo alcuno impediti, nè procedere per tutto il detto tempo di nove mesi, ad alcuna assicuratione de' loro effetti, nè meno all'arresto delle loro persone.

XLIII. Si procurerà da una parte, e dall'altra di prevenire per quanto sarà possibile tutto ciò che potesse in alcuna maniera impedire direttamente, o indirettamente l'esecutione del presente Trattato, e specialmente dell'Articolo settimo, e s'obligano a qualunque minima doglianza, che possa farsi per qualche contraventione, di farne subito la riparatione.

XLIV. Il presente Trattato di Commercio, Navigatione, e Marina durerà 25. anni da principiarsi il giorno, che sarà sottoscritto, e le Ratificationi ne saranno date in buona forma, e cambiate da una parte, e dall'altra nello spatio di tre settimane dal giorno della sottoscrittione, o più tosto se sarà possibile.

XLV. E per maggior sicurezza di questo Trattato di Commercio, e di tutti li punti, & Articoli contenutovi, sarà il detto presente Trattato publicato, verificato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, & in tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e Camera de' Conti del detto Parigi, come ancora similmente il detto Trattato sarà publicato, verificato, e registrato dalli detti Sign. Stati Generali nelle loro Corti, & altre Piazze, dove si costuma di far le publicationi, verificationi, e registri.

Digitized by Google

Formolario de' Passaporti, e Lettere che si devono dare nell'Ammiralità di Francia alle Navi, e Barche, che ne sortiranno secondo l'Articolo del presente Trattato.

Luigi Conte di Tolosa Ammiraglio di Francia à tutti quelli, che le presenti vedranno. Salute.

FAcciamo sapere, c'habbiamo dato congedo, e permissione à ..... Padrone, e Conduttore della Nave nominata ..... della Città di ..... del Porto di ..... Botte ..... ò in circa, essendo di presente nel Porto, ò Spiaggia di .... d'andarsene à ..... Carica di ..... doppo esser stata visitata la sua Nave prima di partire darà giuramento d'avanti gli officiali, ch'essercitano la giurisdittione delle cause Maritime, come il detto Vascello appartiene ad uno, ò più sudditi di S.M. L'atto del quale sarà posto sotto le presenti, come ancora di guardare, e far guardare per quelli del suo Equipaggio gli ordini, e regolamēti della Marina, e porre a Regiſtro il Rolo segnato, e cōfirmato contenendo i nomi, & i cognomi, la nascita, e la dimora, ò Paese de gli huomini del suo Equipaggio, e di tutti quelli, che s'imbarcherāno, li quali nō potranno imbarcarsi senza il Sigillo, ò permissione de gli Ufficiali dell'Ammiralita, & in ciascheduno Porto, ò Spiaggia, ove entrarà con la sua Nave farà vedere a gli Ufficiali, e Giudici della Marina del presente Congedo, e le farà fede relatione di ciò che sarà fatto, e passato nel suo Viaggio, e porterà li Padiglioni, Armes, & Insegne del Rè, e le Nostre, durante il suo viaggio, in testimonio di che noi habbiamo fatto porre il nostro segno, & il Sigillo delle nostre Armi alle presenti, e quelle fatte contrasegnare dal nostro Secretario della Marina a ..... Giorno di ..... mille, e seicent. .....

Sottoscritto. Luigi Co. di Tolosa.

E più basso ..... per .....

For-

Digitized by Google

Formolario dell'atto contenente il Giuramento.

NOi . . . . dell'Ammiralità de . . . . aſſicuriamo, che . . . . . Padrone della Nave chiamata al Paſſaporto quì di ſopra, hà dato il giuramento mentionato in quello fatto à . . . . il . . . . Giorno di . . . . mille, ſeicent . . . .

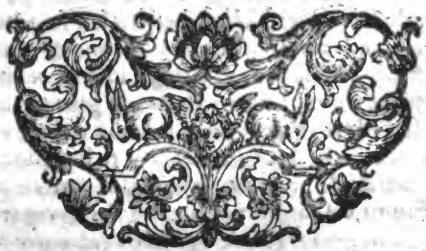

Digitized by Google

Altro Formolario delle Lettere, che si devono dare nelle Città, ò Porti di Mare delle Provincie Unite alle Navi, e Barche, che ne sortiranno secondo l'Articolo sudetto.

Alli Serenissi. Illustrissi. Illustri, Potentissimi, Honorevoli, e Prudenti Signori Imperatore, Rè, Republiche, Principi, Duchi, Conti, Baroni, Signori, Borgomastri, Eschevini, Consiglieri, Giudici, Ufficiali, e Reggenti, di tutte le buone Città, e Piazze, tanto Ecclesiastiche, che Secolari, che vedranno, ò leggeranno le presenti.

NOi Borgomastri, e Reggenti della Città di ..... facciam sapere che ..... Padrone della Nave .... comparso d'avanti a noi hà dichiarato con giuramento solenne, che la Nave nominata ..... grande in circa .... La stessa sopra la quale hora egli è Padrone, appartiene a gli habitanti delle Provincie Unite, così Dio lo aiuti. E come volontieri noi vedressimo il detto Padrone di Nave contento ne' suoi giusti affari, Noi vi preghiamo tutti in generale, & in particolare, ove il detto Padrone giungerà con la sua Nave, e le sue Mercantie, che vi piaccia di riceverlo benignamente, e trattarlo decentemente, tollerandolo sopra i dritti accostumati di pedaggi, e spese, dentro, e presso i vostri Porti, Fiumi, e Dominij, lasciandolo navigare, passare, frequentare, e negotiare, ove egli troverà a proposito, cosa che volontieri noi riconosceremo. In testimonio di che vi habbiamo fatto porre il Sigillo della nostra Città.

In fede di che Noi Ambasciatori sudetti di S. M. Christianissima, e de' Signori Stati Generali in virtù delle facolta rispettivamente a noi concesse habbiamo a nome de' sopradetti, sottoscritte le presenti con l'ordinarie nostre sottoscrittioni, e fatto a queste porre i Sigilli delle nostr'armi. A Ryswich li 20. Settembre 1697.

L. S. *d'Harlay Bonnevil.* L. S. *A. Hensius.*
L. S. *Veria di Cresçy.* L. S. *d'Vvede.*
L. S. *di Callieres.* L. S. *VV. à Haren.*

L. S. *di M. Le Pens. Hensius.*

Ratificato a dì 3. Ottobre 1697.

Arti-

Articolo ſeparato con l'Olanda ſopra l'Impoſitione di 50. ſoldi per Balla, ò Botte.

Luigi per gratia di Dio Rè di Francia, e di Navarra, a tutti a quelli, che le preſenti vedranno. Saluto.

HAvendo veduto, & eſaminato l'Articolo ſeparato, ch'il noſtro amato, e leal Conſigliero ordinario nel noſtro Conſiglio di Stato Nicola Auguſto d'Harlay Cavaliere, &c. che il noſtro ben amato Luigi Verio Caval. &c. & il noſtro caro, e ben'amato Franceſco di Callieres Cavaliere &c. noſtri Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotenciarij, in virtù dell'intiera facoltà, che noi gli habbiamo dato, hanno concluſo, firmato, e ſottoſcritto li 20. di Settembre paſſato a Ryſvich, con li Signori Antonio Henſius Conſigliero, &c. Everardo d'Vvede, &c. Sig. Forcier, &c. e Gulielmo d'Haren, Grietman d'Eliedt, &c. Deputati nella loro Aſſemblea dalli Stati d'Olanda, d'Utrecht, e Friſia, in qualità d'Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotentiarij de'noſtri cariſſimi, e grandi Amici gli Stati Generali delle Provincie Unite de'Paeſi Baſſi, egualmente muniti d'ogni facoltà, del qual ſeparato Articolo, il tenore è quello che ſegue.

Oltre quello ch'è ſtato concluſo, e firmato nel Trattato di Commercio fatto frà gli Ambaſciatori di S.M. Chriſtianiſſima, e quelli degli Stati Generali delle Provincie Unite, queſto giorno 20. Settembre 1697. E'ſtato ancora convenuto con il preſente ſeparato Articolo, che havrà la medeſima forza, e virtù, che ſe foſſe ſtato inſerito di parola in parola nel ſudetto Trattato. Che l'impoſitione di 50. ſoldi per Botte ſtabilita in Francia ſopra le Navi de'Stranieri, ceſſerà intieramente per l'avvenire, in riguardo alle Navi de'Sudditi de'Stati Generali delle Provincie Unite, e non potrà per l'avvenire eſſere riſtabilito; di ſorte, che le Navi de'Sudditi de'ſudetti Signori Stati Generali ſaranno ſcaricate della detta taſſa, ſin che queſte vadino a dirittura in Francia, partite che ſaranno da Paeſi, e Terre de'detti Signori Stati, ò da qualunque altro luogo, ſiano cariche, ò vuote, ò ſiano cariche per ſcaricarſi in una, ò più Piazze di

Fran-

Francia, ò pure che siano destinate per prender carico ne' luoghi, ove havranno disegno d'andare, ò non ve ne trovando, vadino in altre parti per haverne; sia ancora che le dette Navi de' Sudditi de' Signori Stati sortischino da' Porti di Francia per tornare al loro Paese, ò per andare in qualsivoglia altro luogo cariche, ò vuote; sia ancora ch'habbiano preso il loro carico in una, ò più Piazze, già che è stato convenuto, che nè in detti casi, nè in alcun altro che potesse succedere, le Navi de' sudetti Signori Stati Generali non saranno soggette alla detta imposition; mà che ne saranno, e resteranno esenti, tanto in venire ne' detti Porti di Francia, che in partirsene, eccettuato solamente nel caso seguente, cioè. Quando le dette Navi prenderanno delle Mercantie in Francia, e che le trasporteranno da un Porto Francese in un'altro Porto pur Francese per scaricarvele, nel qual caso solamente, e mai in niun'altro, gli Sudditi de' sudetti Signori Stati saranno obligati di pagare il detto dritto, come gli altri Stranieri. Il presente Articolo separato, sarà ratificato, e registrato nella guisa praticato nel Trattato di Commercio.

In fede di che noi Ambasciatori della detta Maestà, e de' Signori Stati Generali, in virtù delle nostre rispettive facoltà, habbiamo a nome de' detti Rè di Francia, e Stati Generali, sottoscritto quest'Articolo separato con i nostri soliti nomi, e vi habbiamo fatto porre il Sigillo delle nostre Armi.

A Ryswich in Olanda li 20. Settembre 1697.

L. S. *D'Arlay Bonevil.* L. S. *Henfius.*
L. S. *Verio di Crescy.* L. S. *D'Vvede.*
L. S. *Di Callieres.* L. S. *VV. Haren.*

Ratificato a dì 3. Ottobre 1697.

TRAT-

TRATTATO DI PACE

Concluso li 20. Settembre dell' anno 1697. nel Castello di Risvvick nella Provincia di Olanda.

Trà il Serenis. e Potentissimo Principe Guglielmo Terzo Rè della gran Brettagna da una parte, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto Rè di Francia, e di Navarra dall'altra parte.

Tutti quelli in generale, & a ciascun in particolare, che fosse interessato, ò che potesse essere in qualunque modo, si fà sapere, che la Guerra essendosi grandemente accesa trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Guglielmo Terzo, per la Grazia di Dio Rè della gran Brettagna da una parte, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto, per la Gratia di Dio Rè Christianiſſimo di Francia, e di Navarra dall'altra, gli affari sono stati ridotti a questo punto per la permissione della bontà divina, che hà conservato da una parte, e l'altra il pensiero di far la pace, e loro Maestà Brittanica, e Christianiſſima animate da un medemo zèlo per arrestar più presta l'effusione del sangue Christiano, e per il pronto ristabilimento della publica tranquillità, hanno concordemente acconsentito in primo luogo a riconoscere per questo effetto la mediatione del Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe di gloriosa memoria Carlo Undecimo per la gratia di

Dio

Digitized by Google

Dio Rè di Svetia, de' Goti, e de' Vandali, ma una morte improvisa havendo tolte le speranze, che tutta l'Europa haveva giustamente concepito de' felici effetti de' suoi Consigli, e de' suoi buoni Officii, le loro dette Maestà hanno stimato di non poter meglio fare, che di continuare a riconoscere nella stessa qualità il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo duodecimo Rè di Svetia suo Figlio, e suo Successore, che dalla sua parte hà pur continuato l'istesso desiderio per l'avanzamento della Pace trà le dette Maestà Brittanica, e Christianiſſima nelle Conferenze, che si sono tenute per questo effetto nel Castello di Risvick nella Provincia di Olanda trà gli Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii nominati da una parte, e l'altra, cioè dalla parte di Sua Maestà Brittanica il Signor Tomaso Conte di Pembroch, e di Montgomerii, Baron di Herbert, e di Cardif, Custode del Sigillo, Privato d'Inghilterra, Consiglier ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato, & uno de' Giustitieri d'Inghilterra, il Signor Odoardo Visconte di Visſiers, e di Darford, Baron di Hoo, Cavalier Maresciallo d' Inghilterra, & uno de' Giustitieri d'Irlanda, il Signor Roberto Lexington Baron di Everham, Gentil'huomo della Camera del Rè, & il Sig. Giuseppe Villiamson, Cavalier, Consiglier ordinario della sudetta Maestà nel suo Consiglio di Stato, e Custode dell'Archivio dello Stato; E dalla parte di S. M. Christianiſſima il Signor Nicolò Augusto di Harlay, Cavalier, Signor di Bonneville, Conte di Celi, e Consigliero ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato; Il Signor Luigi Verio Cavalier Conte di Grecii Cõsigliero ordinario del Rè nel suo Consiglio di Stato, Marchese di Treon, Baron di Convai, Signor di Boulaii, delle due Chiese di Fortisse, del Mevillet, & altri luoghi, & il Signor Francesco di Callieres Cavaliere, Signor di Callieres, della Rocca Chellaii, ò di Cignii, li quali doppo haver implorata l'Assistenza Divina, & haversi communicate rispettivamente le di loro Plenipotenze, & haver fatto il Cambiamento coll'intervento, & interpositione del Signor Nicola Baron di Lilienroot Ambasciator straordinario, e Plenipotentiario della Maestà del Rè di Svetia, che hà presa la funtione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capa-

capacità, e tutta l'equità neceſſaria, ſono convenuti a gloria di Dio, e per il bene della Chriſtianità con le conditioni, il tenor delle quali è il ſeguente.

I.

Vi ſarà una Pace univerſale, e perpetua, & una vera, & ſincera amicitia trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Guglielmo Terzo Rè della Gran Brettagna, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto Rè Chriſtianiſſimo, loro heredi, e ſucceſſori, loro Regni, Stati, & Sudditi, & queſta Pace ſarà inviolabilmente oſſervata tra eſſi sì religioſamente, e ſinceramente, che faranno vicendevolmente tutto quello, che potrà contribuire al bene, all' honore, & al vantaggio dell'uno, e dell'altro, vivendo in tutto come buoni vicini, e con una tal confidenza, e così reciproca, che queſt'amicitia ſia di giorno in giorno fedelmente coltivata, affermata, & accreſciuta.

II.

Tutte le inimicitie, hoſtilità, Guerre, e diſcordie trà li detti Rè della Gran Brettagna, e Chriſtianiſſimo; e parimente tra loro ſudditi ceſſeranno, e reſteranno eſtinte, & abolite in modo, che eviteranno ſeriamente in avvenire di non farſi alcun torto da una parte, e l'altra, ingiuria, ò pregiuditio, e che ſi aſterranno di attaccarſi, turbarſi, ò inquietarſi in qualunque maniera li ſia per Terra, per Mare, ò altre acque in tutte le parti del Mondo, e particolarmente in tutti li Regni, Terre, e Signorie, che ſono ſotto l'obedienza delle dette Maeſtà ſenza alcuna eccettione.

III.

Tutti li torti, danni, ingiurie, & offeſe, che li detti Rè, e loro Sudditi haveranno ſofferti, ò ricevuti, l'uno dall'altro durante queſta Guerra ſaranno aſſolutamente abolite, & le loro Maeſtà, e loro Sudditi per qualche cauſa, & occaſione, che poſſa eſſere, non ſoffriranno mai, che reciprocamente ſia fatto da una parte, nè dall'altra alcun'atto di hoſtilità, ò d'inimicitia, turbolenza, ò pregiuditio di qualche natura, e maniera, che poteſſe eſſere per altri, ò per eſſi medemi, in publico, ò in ſecreto, direttamente, ò indirettamente per via di fatto, ò ſotto preteſto di Giuſtitia.

Co-

IV.

Come l'intentione del Rè Christianissimo giornalmente è stata di fare una pace ferma, e soda, S. M. si obliga per se, e per suoi successori Rè di Francia di non turbare, nè inquietare in qualunque modo si sia il Rè della Gran Brettagna nel possesso de' Regni, Paesi, Stati, Terre, ò Governi, che gode S. M. Brittanica presentemente, dando per tal'effetto la sua parola Reale di non assistere direttamente, ò indirettamente alcuno de' Nemici del Rè della Gran Brettagna, di non favorire in qualunque modo si sia le cospirationi, e ribellioni, che potessero accadere in Inghilterra, e per conseguenza di non somministrar senza alcuna eccettione, nè riserva armi, munitioni, viveri, Vascelli, argento, ò altra cosa per Mare, ò per Terra a qualunque persona, che pretendesse turbar il Rè della Gran Brettagna nel pacifico possesso delli detti Regni, Paesi, Stati, Terre, ò Governi sotto qualunque pretesto, pure il Rè della Gran Brettagna promette, e si obbliga dalla sua parte inviolabilmente per se, e suoi successori Rè della Gran Brettagna verso il Rè Christianissimo, suoi Regni, Paesi, Stati, e Terre del suo comando reciprocamente senz' alcuna eccettione, ò riserva.

V.

La Navigatione, & il commercio saranno liberi trà li sudditi delle dette Maestà, come è stato sempre in tempo di pace, & avanti la dichiaratione dell'ultima guerra, in modo che li detti sudditi possino reciprocamente andar, e venire con le loro mercantie nelli Regni, Provincie, Città di Commercio, Porti, e Riviere delli detti Rè, dimorarvi, negotiarvi senza esser turbati, ò inquietati, & ivi godere, & usare tutte le libertà, immunità, e privilegj, che sono stabiliti per li trattati solenni, ò accordati per le antiche usanze de' luoghi.

VI.

Le vie ordinarie della Giustitia saranno aperte, e ne sarà libero il Corso reciprocamente in tutti li Regni, Terre, Signorie, del Dominio delli detti due Rè, e loro Sudditi da una parte, e l'altra, vi potranno far valere li loro dritti, attioni, e pretentioni secondo le leggi, e Statuti di ciascun

Pae-

Paese, ed ottenere uno contro l'altro senza distintione tali sodisfattioni, che gli potranno legitimamente appartenere.

VII.

Il detto Rè Christianissimo farà restituire al Rè della Gran Brettagna tutti li Paesi, Isole, Fortezze, e Colonie in qualunque luogo del Mondo siano situate, che gl' Inglesi possedevano avanti, che la presente Guerra fosse dichiarata, e parimente il detto Rè della Gran Brettagna restituirà al Rè Christianissimo li Paesi, Isole, Fortezze, e Colonie in qualunque parte del Mondo siano situate, che li Francesi possedevano avanti la dichiaratione della presente Guerra, e questa restitutione si farà da una parte, e l'altra nello spatio di sei mesi, ò più presto sia possibile, e per tal'effetto subito doppo il cambiamento delle Ratificationi del presente Trattato le dette Maestà daranno reciprocamente, ò faranno dare alli Commissarij, che saranno deputati da una parte, e l'altra per ricever in loro nome tutti gli atti di cessione, ordini, e comandi necessarij, & in sì buona forma, che la detta restitutione sia effettivamente, & intieramente eseguita.

VIII.

Si è convenuto, che saranno nominati da una parte, e l'altra Commissarij per esaminar, e giudicar li diritti, e pretentioni reciproche, che ciascuno delli detti Rè può havere sopra le Piazze, e Luoghi della Baia di Hudson, che li Francesi hanno presi, durante l'ultima Pace, e che sono stati ripresi dagl'Inglesi nella presente Guerra, e devono esser rimessi in poter di S. M. Christianissima in virtù dell'Articolo precedente. Come pure, che la capitolatione accordata dagl'Infedeli al Comandante del forte di Baurbon nell' ultima presa, che fù fatta alli 5. di Settembre del 1696, sarà eseguita secondo la sua forma, e tenore, gli effetti, de' quali si è fatta mentione, immediatamente restituiti, il Comandante, & altri presi nel detto Forte immediatamente messi in libertà, quando ne sia stato fatto, e le differenze, che potessero restare per causa dell'esecutioni della detta Capitolatione per la stima di quegli effetti, che non si trovassero, saranno giudicate, e decise dalli detti Commissarij, che havranno parimente potere di trattar per lo regolamento

de'

Digitized by Google

de'Limiti,e Confini de' Paesi ceduti, ò restituiti da una parte, e l'altra per il detto Articolo precedente, e di cambiar quelli, che vi fossero per convenienza comune, tanto di S. M. Brittanica, che di S.M. Christianissima, e che per tal effetto li Commissarij, che saranno nominati, si assembleranno nella Città di Londra trè mesi doppo la Ratificatione del presente Trattato, da principiarsi dal Giorno della detta Ratificatione, e saranno tenuti di terminare interamente tutte le dette difficultà nello spatio di sei mesi, da principiarsi dal Giorno della prima Conferenza. Doppo di che li Punti, & Articoli, che saranno stabiliti d'accordo, saranno approvati dalli detti Rè della Gran Brettagna, e Christianissimo, perche habbia la stessa forza, e vigore, e siano eseguiti nella stessa maniera; come se fossero contenuti, & inseriti à parola per parola nel presente Trattato.

IX.

Tutte le Lettere tanto di Ripresaglie, che di Marchie, e Contromarchie, che sono state date fino al presente per qualunque causa, ò ragione, che sia, resteranno, e saranno ripurate nulle, inutili, e senza effetto, & in avvenire alcuno delli detti due Rè nō ne lascierà di simili contro li sudetti dell'altro, se non apparirà manifestamente esser di Giustitia, ò almeno, che la richiesta di quello che dimanderà le Lettere di Ripresaglie, non sia stata portata, ò rappresentata al Ministro, ò Ambasciatore, che sarà nel Paese dalla parte del Rè, contro li sudetti, del quale si pretenderanno le dette lettere, accioche, nello spatio di quattro mesi, ò più presto, si possa venir in chiaro della verità, ò far in modo, che l'obbligato sodisfacesse immediatamente il Creditore, e se non si trovasse per sorte in quel Luogo alcun Ministro, ò Ambasciatore del Rè, contro li sudetti, de'quali si dimandassero le dette Lettere, non si espediranno se non doppo quattro Mesi spirati, da principiarsi il Giorno, che le richieste di quello, che dimanderà le dette Lettere saranno state presentate al Rè, contro li sudditi del quale le dimanderà, ò al suo Consiglio privato.

X.

E per prevenire, e levare tutte le occasioni di lamenti, e contestationi, che potessero nascere in occasione della re-

tosa

teſa reſtitutione di Vaſcelli, Mercantie, ò altri effetti della ſteſſa natura, che ſaranno preſi, e levati in avvenire da una parte, e l'altra doppo il Preſente Trattato di Pace concluſo, e ſegnato, mà avanti che poſſa eſſer noto, e publicato sù le Coſte, ò Paeſi più lontani, ſi è convenuto, che tutti li Navigli, mercantie, ed altri ſimili effetti, che doppo la ſottoſcrittione, e publicatione del preſente Trattato poteſſero eſſer preſi, e levati da una parte, e l'altra, reſtaranno ſenz'alcun'obligatione di ricompenſa a quelli, che ſe ne ſaranno impadroniti nelli Mari Brittanico, e Settentrionale ſino al Capo S. Vincenzo, e di là dal Capo ſino alla linea tanto nell'Oceano, che nel Mediterraneo, ò altrove nello ſpatio di dieci Settimane, e finalmente nello ſpatio di ſei meſi di là dalla Linea, & in tutte le parti del Mondo ſenza eccettione alcuna, ne altra più particolar diſtintione di tempo, ò di luogo.

XI.

Se accadeſſe per inavvertenza, ò altra cauſa qual'eſſer ſi voglia, che alcuno de ſudditi delli detti Rè faceſſe, ò intraprendeſſe qualche coſa per Terra, per Mare, ò ne Fiumi in qualunque luogo del Mondo ſi foſſe, che poteſſe contravenire al preſente Trattato, & impedir l'intiera eſecutione, ò di qualche ſuo Articolo in particolare la pace, e buona corriſpondenza reſtabilita trà le dette Maeſtà, non ſarà punto turbata, ne giudicata interrotta in queſta occaſione, m reſterà all'incontro ſempre nella ſua intiera, e prima forza, e vigore, e ſolamente quei ſoli ſudditi, che haveranno data l'occaſione riſponderanno de loro fatti particolari, e ſaranno caſtigati conforme alle Leggi, e ſecondo le Regole ſtabilite per il dritto della Gente.

XII.

E ſe accadeſſe, che à Dio non piaccia, che le mali intelligenze, & inimicitie eſtinte per queſta Pace, ſi rinovaſſero trà li detti Rè della Gran Brettagna, e Rè Chriſtianiſſimo, e che ſi veniſſe ad una aperta Guerra, tutti li Vaſcelli, Mercantie, e tutti li effetti Mobili delli Sudditi di ciaſcuno delli due Rè, che ſi trovaſſero nelli Porti, e Luoghi della Dominatione dell altro, non ſaranno confiſcati, nè in alcun modo dannificati, mà ſi dara alli Sudditi delli detti Rè il remine di ſei Meſi intieri da principiarſi dal giorno della

Rottura, durante il quale potranno ſenza alcun impedimento levare, e traſportare, ove meglio le piacerà li loro beni della natura di ſopra eſpreſſa, e tutti l, loro altri effetti.

XIII.

Quanto al Principato di Oranges, altre Terre, e Signorie che appartengono al Rè della Grā Brettagna, l'Articoſo ſeparato del Trattato di Nimega concluſo li 10. del Mele di Agoſto dell'Anno 1678. trà S.M. Chriſtianiſſima, e li Sig. Stati Generali delle Provincie unite, ſarà interamente eſeguito ſecondo la forma, e tenore, & in conſeguenza tutte le invaſioni, e cambiamenti, che ſi troveranno eſſere ſtati fatti doppo, & in pregiuditio del detto Trattato di qualunque ſorte ſi foſſero; ſaranno riparati ſenz'alcuna eccettione, e tutti gli Arreſti, Editti, ò altri atti poſteriori, che poteſſero eſſer contrarij di qualunque maniera, reſteranno annullati, e di niun'effetto, ſenza che in avvenire ſi poſſa far'alcuna coſa ſimile a queſto riguardo, in modo che ſi renderanno al Rè della Gran Brettagna tutti li Beni nel medemo ſtato, e maniera, che li poſſedeva, e godeva avanti che ne perdeſſe il poſſeſſo, durante la Guerra, che fù terminata per la Pace di Nimega, e che li debbia poſſeder, e godere in virtù del detto Trattato; E per meglio prevenire, e terminare tutte le difficultà, turbolenze, pretentioni, e proceſſi, che poteſſero naſcere in occaſione delli detti Beni, li detti Rè nomineranno li Commiſſarij da una parte, e l'altra, e gli daranno autorità di decidere, ò accordare interamente tutte le differenze, come pure di regolare, e liquidare ſecondo le dichiarationi, che gli ſaranno date, la reſtitutione, che S.M. Chriſtiianiſſima vuol fare con tutti gl'Intereſſi che ſaranno legitimamente dovuti a S.M. Brittanica di rendite, profitti, diritti, e vantaggi tanto del Principato di Oranges, che degli altri Beni, Terre, e Signorie appartenenti a S.M. Brittanica nelli Paeſi del Dominio di S. M. Chriſtianiſſima per tutto quello, che ſi giuſtificherà, che gli ordini, e l'autorità di S.M. Chriſtianiſſima haurà impedito a S.M. Brittanica di goderli doppo la concluſione del Trattato di Nimega ſino alla dichiaratione della preſente Guerra.

XIV.

Il Trattato di Pace trà il Rè Chriſtianiſſimo, & il fù Elet-

Digitized by Google

tor di Brandemburgo fatto a S. Germano in Laya li 29. Giugno 1679. sarà ristabilito tra S. M. Christianissima, e S. A. Elettorale di Brandemburgo presente in tutti li suoi Punti, & Articoli.

XV.

Come molto importa alla publica tranquillità, che la Pace conclusa tra S. M. Christianissima, & il Signor Duca di Savoja li 9. Agosto 1696. sia esattamente osservato, si è convenuto di confermarla nel presente Trattato.

XVI.

Saranno compresi nel presente Trattato di Pace quelli, che avanti il cambio delle ratificationi, che terminate saranno, ò nello spatio di sei settimane doppo saranno nominati à quest'effetto da una parte, e l'altra, e come si converrà reciprocamẽte, e come, che il Sereniss.e Potentiss. Principe Guglielmo Terzo Rè della Gran Brettagna, & il Sereniss.e Potentiss. Principe Luigi XIV. Rè Christianissima riconoscono con gratitudine gli officii sinceri, & il zelo continuato del Sereniss.mo, e Potentissimo Prencipe Carlo XII. Rè di Svetia, che con l'assistenza Divina hà sì bene avanzata l'opera salutare del presente Trattato di Pace, è finalmente l'hà condotta con la sua mediatione al più felice successo che si potesse desiderare da una parte, e l'altra, le loro Maestà per testimoniargli un'uguale affettione hanno fermato, e risoluto di commun consenso, che detta Sacra, e Real Maestà di Svetia sarà compresa nel presente Trattato di pace nella miglior forma, che si possa per tutti li suoi Regni, Signorie, e Provincie, e per tutti li dritti, che gli potessero appartenere.

XVII.

Finalmente le Ratificationi solenni del presente Trattato espedite in buona, e dovuta forma saranno restituite, e cambiate da una parte, e l'altra nel termine di trè settimane, ò più presto, che sia possibile da principiarsi dalgiorno, che il detto Trattato sarà stato sottoscritto nel Castello di Risvvick nella Provincia Olanda; Et in fede di tutti, e ciascun Punto di sopra spiegati, e per dargli maggior forza, & una piena, & intiera autorità, noi Ambascatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, & unitamente l'Ambasciato-

Digitized by Google

re Estraordinario, Mediatore, havemo sottoscritto il presente Trattato, e postovi gl'Impronti delle nostre Armi.
Fatto à Risvvick in Olanda li 20. Settembre 1697.

ARTICOLO SEPARATO.

OLtre le conditioni, che sono state accordate nel Tratato di pace, che è stato concluso in questo giorno 20. di Settembre *1697.* si è ancora convenuto con un' Articolo eparato, che haverà nientedimeno la medema forza, e valore, che se fosse inserto di parola in parola nel detto Trattato; Che il Rè Christianissimo prometterà, & acconsentirà, come per il presente Articolo promette, & acconsente, che sia in libertà di S.M. Imperiale, & dell'Imperio fino al primo giorno del mese di Novembre prossimo di accettare le conditioni presenti di Pace, che sono state novamente proposte da S. Maestà Christianissima, secondo la Dichiaratione; ch'ella hà fatta il primo giorno del presente mese di Settembre, in caso, che non sia altrimente convenuta trà S. M. Imperiale, e l'Imperio, e S.M. Christianissima, & in caso S. M. Imperiale ricusasse di accettare queste conditioni nel tempo prefisso, e che non si facesse altra conventione trà la detta Maestà Imperiale, e l'Imperio, e S. M. Christianissima, il detto Trattato non lasciarà per questo di non haver il suo pieno, & intiero effetto, e di esser eseguito in tutte le forme, e tenore, & il Rè della Gran Brettagna non vi potrà contravenire direttamente, nè indirettamente per qualûque ragione, ò causa, che possa essere. In fede di che noi sottoscritti Ambasciatori Estraordinarii, e Plenipotentiarii di S.M. Brittanica, e di S. M. Christianissima, havemo in virtù delle nostre Plenipotenze segnato, e sigillato con li nostri proprii sigilli il presente articolo separato.
Fatto nel Palazzo di Risvvick nella Provincia di Olanda li 20. Settembre 1697.

L. S. *D'Harlay Bonevil.*
L. S. *Verio di Crescy.*
L. S. *Di Callieres.*
L. S. *Pembroch.*
L. S. *Villiers.*
L. S. *W. illiamson.*

Ratificato a dì 21. Settembre *1697.*

TRAT-

Digitized by Google

TRATTATO DI PACE

Trà il Rè Chriſtianiſſimo, & il Duca di Savoja.

Circa la neutralità d' Italia in quella forma, che gli fù preſentata nel congreſſo da' Miniſtri di Francia.

Avendo conſervato il Rè Chriſtianiſs. in tutto il corſo di queſta guerra un deſiderio ſincero di procurare il ripoſo dell'Italia, & havendo inſpirato Iddio li medeſimi dittamini à S.A.R. di Savoja, Sua Maeſtà per ſua parte hà conceſſo tutta la ſua autorità, cõmiſſione, e mandato al Monſiur Ren Signore di Trugliai, Conte di Teſſe, Cavaliero degl' ordini del Rè, Tenente Generale di ſue armi, Coronello Generale delli Dragoni di Francia, Governatore di Ipres, Tenẽte Generale per il Rè nelle Provincie d' Umaine, e di Perche, e Comandante preſentemente per S.M. nelli Paeſi, e Piazze delle Frontiere del Piemonte. E S.A.R. da ſua parte havendo dato egualmente la ſua autorità, e mandato à Monſiur Carlo Vittore, Giuſeppe Marcheſe di S. Tomaſo Miniſtro, e Primo Segretario di Stato della riferita S.A.R. li detti Plenipotentarii, dopò d'haverſi dato reciprocamente l'originali delle loro plenipotenze, ſi ſono convenuti in virtù di quelli nell'articoli ſeguenti.

I.

Che d'hoggi avanti ci ſarà per ſempre una Pace ſtabile, e ſincera trà il Rè, e ſuo Regno, e S.A.R. Monſignore il Duca di Savoja, e ſuoi Stati, come ſe mai ſi foſſe rotta. Et il Rè

Digitized by Google

rinovando li medesimi sentimenti di bontà, che haveva innanzi verso S. A. R. sicome glie lo supplica detta R. A. rinuncia per il presente trattato, e se n'apparta intieramente di tutti gl'impegni contratti, e da tutti li trattati fatti con l'Imperatore, Regi, e Prencipi contenuti sotto il nome della lega, e s'incarica d'impiegare tutti li suoi pensieri, e fare quant'egli potrà per ottenere dalle riferite potentie, ò vero almeno dall' Imperatore, e Rè Cattolico la neutralità per l'Italia fino alla pace generale, e ciò per suo trattato particolare, che si farà: Et in difetto del detto trattato per dichiarationi, che li sudetti Imperatore, e Rè Cattolico faranno al Papa, & alla Republica di Venetia, le quali faranno al medesimo tempo sortite, che saranno ritirate tutte le Truppe, che li Collegati al presente tengono. E per segno evidente, che il Rè restituisce effettivamente nella sua gratia à S. A. R., Sua Maestà vuole consentire volentieri, e promette che la Villa, e Cittadella di Pignarolo, Fortezza di S. Pricida, la Perosa, & altre Fortezze dipendenti, saranno spianate, e demolite à rispetto delle Fortificationi à costo del Rè, e le dette Fortificationi demolite, che saranno, il rimanente si consignerà nelle mani di S. A. R. come anco le Terre, e dominii compresi sotto il nome del Governo di Pignarolo, e che apparteneva alla Casa di Savoja, innanzi della cessione, che ne fece Vittore Amadeo primo Duca di questo nome al Rè Luigi XIII. li quali la Villa, Cittadella, e Fortificationi demolite, e Territorio si consegnaranno nel medesimo modo à S. A. R. per tenerli à suo comando, e dominio pieno, e perpetuo, egli, e suoi successori per l'avvenire, come cosa, che in proprietà gli spetta. E mediante questa presente cessione S. A. R. s'impegna, e promette tanto per se, come per suoi successori, e quelli, ch'haveranno il suo dritto di non fare redificare, nè restabilire nessuna delle dette Fortificationi, nè farne altre nove nè dentro lo spatio di detto Territorio, Pedamenta, nè Rupi, nè in nessun altra parte ceduta per il presente trattato: In virtù del quale solamente potrà S. A. R. ò vero li Cittadini di Pignarolo, chiuderli d'un semplice recinto di muraglia, senza Terrapieno, e senza Fortificationi; E s'intende bene, che fuor del detto Territorio ceduto per il presente tratta-

to,

Digitized by Google

to, S.A.R. resta in libertà di fare tali, e tali piazze, e fortificationi, secondo giudicherà à proposito senza che il Rè possa di nessun modo riprovarlo. Di più che S. Maestà in oltre restituirà à S.A.R. li Paesi, e Piazze conquistate, Castelli di Monte Merlan, de Niza, Villafranca, Dissusa, & altre senz'eccettione, e senza demolitione, mà nel tutto intieri con quella quantità di monitioni di guerra, e di bocca, Cannoni, & Artiglierie tutto della medesima forma, conforme stavano provviste, e monitionate, quando caddero nelle mani di S. M. senza che si possano toccare le fabriche, fortificationi, aumentationi, e meglioratione fatte per S.M.E doppo la restitutione di dette Piazze, potrà S.A.R. mantenere, & aumentare le fortificationi, come cose appartenenti ad essa. Ben inteso, che il Rè caccierà dalla Villa, Cittadella, e Fortezze di Pignarolo tutta l'artiglieria, monitioni di guerra, e di bocca, armi, e mobili di qualsivoglia naturalezza, che siano: Che per quello li mira alle rendite della Villa dependenza, e Territorio di Pignarolo, il Rè li cede, e consegna à S.A.R. della medesima forma, e maniera, che il Rè al presente le gode, e le disposition, ch' il Re havesse fatto, sussisteranno nel modo che diranno li suoi contratti di disposition, ò acquistamento Che la detta restitutione di Paesi, e Piazze di S.A.R. e consegna di Pignarolo demolita, e le sue dipendenze, come di sopra, si farà in conseguenza del presente trattato, solamente dopò, che le Truppe forastiere saranno uscite effettivamente d' Italia, e saranno arrivate, cioè l'Alemani, Truppe di Bavie a, Brandeburg, Religionari, Valdesi per l'Inghilterra, & altre Truppe ausiliari, realmente in Alemania: e li Spagnuoli, e l'altre Truppe, che al presente stanno al servitio del Rè Cattolico saranno ritornati in Milano, dimodo che l'esecutione di ciascuno articolo, nè restitutione di nessuna Piaz za non si dourà fare, se non doppo, che la mentionata uscita delle Truppe in quella forma, che si è espressato sarà intieramente ademplita, se già non è cõforme puol'essere, che li Spagnuoli ritenessero qualche piccolo numero di gente per reclutare lj corpi, e che stanno al soldo, ò vero che vi siano alcune delle dette Truppe, che piglino partito, &

entrino realmente nelli Stati di Venetia, gli altri saranno obligati essere entrati in Alemania, dopò essere stati nello Stato di Venetia, e ritorneranno ad essere consignati alla Republica: E dopò la Ratificatione del presente trattato si fatigherà incessantemente alli Fornelli necessarii per la demolitione della detta Villa, Cittadella, e Fortificatione di Pignarolo: ma in caso, che S. A. R. stimasse conveniente dovere stare segreto questo trattato, oltre il termine della detta ratificatione si è convenuto, che per evitare lo strepito, che potesse cagionare il fatigare nelli detti Fornelli, non si ci darà principio, se non quando S.A.R. volesse dopò la ratificatione: E la referita demolitione si farà, e si fatigherà in quella maniera, che due, ò trè mesi dopò l'uscita delle Truppe mentionate si consegni il tutto à S. A. R. quale potrà mandare un Commissario per assistervi, e fino all'esecutione di quello resta detto di sopra S. Maestà vuole per maggiore sodisfattione di S. A.R. consegnarli (quando ne richieda à S. Maestà) due Duchi, e pari, quali restino per ostaggio in potere di S. A. R. quale li tratterà conforme la loro dignità, e sfera.

II.

Sua Maestà non farà nessuno trattato di pace, nè tregua coll'Imperatore, e Rè Cattolico, che non vi sia compresa S. A. R. nelli termini, convenienti, & efficaci, che il presente trattato sarà confirmato in quello della Pace generale, come anche quelli di Queresce, di Munster, delli Pirinei, e di Nimega, tanto per li 494. mille scuti d'oro, che stanno improntati particolarmente in quello di Munster à carico di S. A.R. per li quali resterà S. Maestà sempre garante appresso il Sig. Duca di Mantova, come anche in tutto il contenuto in quelli, che non sarà contrario al presente; Il quale sarà irrevocabile, e resterà nella sua forza, e vigore nel tutto, non ostante la presente consegna di Pignarolo, e sue dipendenze: E per quel, che mira ad altri Interessi, ò pretensioni della Casa di Savoja S.A.R. si riserba à parlare per proteste, memorie, e inviati, senza che questo presente trattato possa pregiudicare à quelle pretensioni.

III.

Che il matrimonio di Madama la Principessa figlia di S.A.R.

Digitized by Google

S.A.R.si tratterà inceſsãtemẽte per eſſere effettuito di bona fede, quando ſi ſaranno impegnate;E che il contratto ſi farà, quando l'effetto del preſente trattato, dopò la publicatione di eſſa, la Principeſſa ſi porrà nelle mani del Rè. Che il contratto del detto Matrimonio (il quale ſi conſidererà, come parte eſſentiale del preſente trattato) nel quale la detta Principeſſa farà le rinunze ſolite con la promeſſa di non pretendere coſa veruna fuorche la dote ſeguente, ſopra li ſtati, e ſucceſſione di S.A.R.La detta S.A.R. darà in dote à Madama la Principeſſa ſua figlia 200. mila ſcuti di oro, per la di cui paga S.A.R.darà una ricevuta di 100.mila ſcuti, che ſe li devono per reſto del matrimonio di Madama la Ducheſſa Reale con li redditi maturati, e promeſſi: E per il rimanente il Rè glie lo cede à favore del preſente trattato, obligandoſi S.A.R.di dare la Principeſſa ſua figlia al tempo della celebratione del ſuo ſponzale, quello, che chiamano nel Piemonte Fardello, & in Francia Trauſeau, ò vero preſente di nozze, e nel contratto del matrimonio ſi ſtipulerà la Veduità, che S. M. accorderà ſecondo la coſtumanza di Francia.

IV.

Che appartãdoſi preſentemẽte Reale,& effettivamẽte S.A.R.e di buona fede,come hà fatto di ſopra,da tutti l'impegni, che poteſſe havere cõ le potenze nimiche,ſpera ancora,che S.M.corriſponderà à tutti li ſentimenti,che S.A.R. ricerca, e deſidera,e che godẽdo l'honore di coſi ſtretto Parentado col Rè, e che entrãdo nello ſplendore della nuova affinità, S. Maeſtà gli dona, e promette la ſua prepotente protettione, la quale S.A.R.cerca li ritorni, e che S.Maeſtà le differiſce in tutto, e per tutto, e come S. A.R. deſidera di mantenere una intiera neutralità con li Regi, Principi, e Potenze, che ſono al preſente ſue Collegati, S. Maeſtà promette di non eſiggere da S. A. R. neſſuno imbarazzo al deſiderio, che tiene di oſſervare con eſſi tutti gli atti eſteriori di corteſia,tali, quali convengono ad un Principe ſovrano,tenendo nelle Corti delli Principi ſuoi Ambaſciatori, e ricevendo li loro inviati, ſenza che S. Maeſtà lo poſſa ricuſare, comprendendoſi ſotto il nome di Principi l'Imperatore, Rè, e Potenze dell'Europa.

Sua

Digitized by Google

V.

Sua Maestà promette, e dichiara, che gli Ambasciatori di Savoja così ordinarii, come estraordinarii riceveranno nella Corte di Francia tutti gli honori, senz'eccettioni, e con tutte le circonstanze, che ricevono gli Ambasciatori di teste coronate, cioè l'Ambasciatori di Regi, e che gli Ambasciatori tanto ordinarii, quanto estraordinaii di S. Maestà in tutte le Corti dell'Europa senza nessuna eccettione, anche in Roma, e in Vienna tratteranno ancora gli Ambasciatori ordinarii, & estraordinarii, & inviati di Savoja nella medesima forma, che quelli delli Regi, e teste coronate. E come questo aumento d'honore per l'Ambasciatori di Savoja non è stato mai stabilito in altro grado, che S. Maestà le concede adesso, S. A. R. riconosce essere ciò à favore del trattato, ò già sia contratto di Matrimonio di Madama la Principessa sua figlia: E sua Maestà promette, che quest'aumento si goderà dal dì, che il trattato di Matrimonio si firmerà.

VI.

Che il commercio ordinario d'Italia si farà, e manterrà, come stava stabilito inanzi di questa guerra à tempo di Carlo Emanuele secondo Padre di S.A.R. E finalmente si farà osservare, e praticare in tutto, e per tutto trà il Regno, e tutte le parti dello Stato di S. Maestà, e quelli di S. A. R. quelche si faceva osservare, e pratticare in tutto, come quando era vivo il detto Carlo Emanuele secondo per la via di Suza la Savoja, e la Fortezza Beavvoisin, e Villafranca pagando ogn'uno li deritti, e Dogane, reciprocamente dall'una, e l'altra parte: Li vasi Francesi continueranno à pagare l'antico deritto di Villafranca, conforme si praticava à tempo di Carlo Emanuele; Al che non si farà nessuna oppositione, come si potè fare in quel tempo. Li corrieri, & ordinarii di Francia passeranno, come prima per li stati di S.A.R. & osservando li regolamenti pagheranno li deritti delle mercanzie, che porteranno.

VII.

S. A. R. farà publicare un'Editto, col quale ordinerà sotto rigorose pene corporali, à quelli, che habitano nelle Valli di Lucerna, sotto il nome di Vaudesi di non havere nessu-

Digitized by Google

nessuna communicatione circa il fatto della Religione, con li Sudditi del Rè: E s'obligherà S.A.R. di non permettere, dopò la data di questo trattato, nessuno stabilimento di Sudditi di S. Maestà nelle Valli protestanti sotto colore di Religione, matrimonio, ò vero altre ragioni di stabilimento, commodità, heredità, nè altro pretesto; E che nessuno Ministro vada à tutta l'estentione della dominatione di S. Maestà, altrimente sia rigorosamente castigato con le pene corporali, e che per il resto S. Maestà non s'ingerirà in nessun conoscimento del modo, che S.A.R. tratterà li Vaudesi à riguardo della Religione obligandosi S.A.R. à non consentire nessun' esercitio della Religione pretesa riformata nella Villa di Pignarolo, e Terre cedute, sicome S. Maestà non l'hà permesso, nè permetterà nel suo Regno.

VIII.

Che vi sarà dall'una, e dall'altra parte un perpetuo oblio, & amnistitia di tutto quello si è fatto durante questa guerra in qualsivoglia forma, e luogo, che fussero sortite hostilità. Che in questa amnistitia saranno compresi tutti quelli, che hanno servito S. Maestà durante la guerra in qualsivoglia impiego, che siano stati, non ostante, che siano sudditi di S.A.R. di modo che non si potrà fare nessuna perquisitione contro di quelli, nè molestare le loro persone, nè beni per via di fatto, ò di jus, nè di giustitia, ò vero per altro qualsivoglia pretesto, che fosse, & il medesimo sarà à rispetto delli Sudditi del Rè, che havessero servita S.A.R.

IX.

Che li beneficii Ecclesiastici provisti sin'hora per il Rè nelli Paesi di S.A.R. conquistati per sua Maestà durante lo spatio, che S. Maestà gode di quelli, resteranno à quelli à chi l'haverà dato il Rè, etiam per le Bolle del Papa; E che circa le Commende di S. Mauritio, cartichi di Giudicatura, e Magistrati S. A. R. non havrà nessuno riguardo alla nominatione, che il Rè hà fatto, mentre la possessione delli Stati di S.A. R. e le Provisioni per le cariche politiche fatte per S.A.R. di quelli, che hanno abbandonato le funtioni durante la guerra resteranno ferme.

X.

Ch'à rispetto delle contributioni imposte sù le Terre della dominatione di S.A.R. benche siano state legitimamente

te imposte, e debite, e che ascendono à somme molto considerabili S. M. li cede à S.A.R. per effetto della sua liberalità: Di modo che dal giorno della Ratificatione del presente trattato il Rè non pretenderà, nè esiggerà cosa veruna delle dette contributioni, lasciando à S.A.R. il godere delle sue Rendite in tutti li suoi Stati, come anche della Savoja, Niza, contorni di Pignarolo, e Suza. E reciprocamente S.A.R. non esiggerà dalli Sudditi, e Terre del dominio del Rè nessuna contributione.

XI.

Che per quel, che mira alle pretensioni di Madama la Duchessa di Nemaur contro S.A.R. sua Maestà lascierà trà la detta A.R. e detta Madama di Nemaur la decisione di dette pretensioni per la via ordinaria della Giustitia, senza ingerirsesi in altra forma.

XII.

Che sarà libero à S.A.R. mandare intendenti, ò Commissarii alla Savoja, Contado di Niza, Marchesato di Suza, Barcelloneta, e Pignarolo, e sue dependenze per regolare li suoi interessi, deritti, e rendite, e stabilire le sue Dogane, e Gabelle di Sale, & altro: E li detti Deputati saranno ricevuti nelle loro funtioni dopò la ratificatione del presente trattato, dopò la quale li detti deritti saranno, spetteranno à S.A.R. senza eccettione, nè contradittione.

XIII.

Che se la neutralità d'Italia s'accettasse, ò la Pace generale si facesse, come che il suo gran numero di Truppe sarebbe di tal modo inutile, e di peso à S. A. R. e che oltre l'eccessive spese per mantenerle ordinariamente, è una certa occasione di disconfidanza, il conservare un Piè di truppe, che quelle sono necessarie nel suo Stato, sia per sua conservatione, ò vero per la dignità d'un Sovrano, S.A.R. s'obliga di mantenere in tempo di neutralità non più, che sei mila Infanti citra li monti; e mille, e cinquecento oltre li monti per le guarnitioni di Savoja, e Contado di Niza, e in tutte parti mille, e cinquecento Cavalli, e Dragoni, e questa obligatione di S.A.R. non sarà più, che fin' alla Pace generale.

Noi li Plenipotentiarii sopradetti habbiamo fatti, e firmati

Digitized by Google

mati li presenti articoli, e promettiamo, e c'obligiamo à farli ratificare, e confirmare per S.Maestà, e per S. A. R. e promettiamo ancora, che staranno Religiosamente segreti fino al fine del mese di Settembre prossimo venturo, nel cui tempo se si faranno altri della medesima sustanza, si stamparanno questi. Dato in Torino a'29. d'Agosto del 1697. Troullav, Tesse di S. Tomaso.

Li Plenipotentiarii di S.A.R. di Savoja dichiarano, che la presente copia è quella sopra il di cui contenuto sue Eccellenze, li Sig. Ambasciatori di Spagna hanno confirmato il Trattato di Turino hoggi giorno della data, della quale copia se ne è dato un duplicato à sua Eccellenza il Sig. Ambasciatore di Svetia mediatore, per inferirla nel suo protocollo. In fede del che li detti Plenipotentiarii hanno sottoscritta, e sugillata la presente dichiaratione. In Ryswych à 20. di Settembre 1697. De la Taur Fuchignona.

FOR-

FORMOLARIO
Delle Plenipotenze degli Eccellentiſſimi Signori Ambaſciadori.

N. N. per gratia di Dio Rè, &c.

FAcciamo ſapere, e dichiariamo, che non havendo deſiderata coſa con più paſſione, che di veder finire queſta preſente, e funeſta guerra, e di veder quanto prima riſtabilita nella Chriſtianità una Pace egualmente pronta, e ſoda, noi riconoſciamo con amore, e buona volontà giuſtamente la caritatevole, e lodabile premura, che può haver portato il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe noſtro Fratello Cugino, Amico, e Cariſſimo Signor Carlo, per gratia di Dio Rè di Svetia, de' Goti, e de' Vandali, gran Principe di Finlanda, Duca di Scavie, Erthonie, Livonia, Carlie, Breme, Vverde, Sterin, Pomerania, Cazubia, e Vantalia, Principe della Rucia, Sig. di Lingria, e Viſmaria, Conte Palatino del Reno, Duca di Baviera, Iuliers, Cleves delli due Ponti &c. ad incaricarſi dell'ufficio di Mediatore, e di voler applicarſi tutto per ſtabilire la tranquillità publica, & a fine che non poſſa mancar coſa alcuna, riguardo noi, che poſſa contribuire ad un'intentione ſi ſalutare, ſubito che ſiamo ſtati informati, che ſi era convenuto dalla parte di tutti gl'intereſſati di nominar Ryſvich come luogo il più proprio, e più conveniente per negotiarvi una Pace generale habbiamo ſenza dilatione nominato, e conſtituito per noſtri Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotentiarij, come nominiamo, e conſtituiamo in virtù della preſente N. N. e N. N. affine che trattino queſto negotio di noſtra parte, & eſſendo ben ſicuri, e perſuaſi, che havendo piena confidenza nella loro fedeltà, prudenza, & eſperienza nel maneggio degli affari, gl'incarichiamo, e li comandiamo ſpecialmente di traſportarſi con tutta la brevità poſſibile nel Villaggio di Ryſvich, e d'entrare nelle Conferenze, e Trattati di Pace con gli Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii dell'Altiſſimo, e Potentiſſimo Principe N. N. noſtro Cariſſimo Fratello, e Cugino unitamente con tutti gli altri Ambaſciatori Plenipotentiarii de' noſtri Altiſſimi, e Potentiſſimi

mi

mi Aleati con l'intervento degli Ufficii degli Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii dell'Altissimo, e Potentissimo Principe Carlo Rè di Svetia nostro Carissimo Fratello, che havendo essi legitima, e sufficiente facoltà per questo medesimo fine, noi gli accordiamo ancora piena, & intiera autorità, e tutto il potere, ch'è necessario per quest'effetto a'nostri sudetti Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii N. N. e N. N. a tutti due insieme, & a ciascuno di loro in particolare per lontananza, ò indispositione dell'uno, e dell'altro, per stabilire, concludere, e sottoscrivere per noi, & in nostro nome il Trattato di Pace trà noi, & i nostri Potentissimi Aleati, e l'Altissimo, e Potentissimo Rè N. N. come così per formare, spedire, e deliberare tutti gl'instrumenti necessarii per quest'effetto generalmente per far promettere, e stipulare, e concludere gli atti, e dichiaratione, per cambiare le conventioni, e per fare tutte l'altre cose appartenenti alla detta negotiatione di Pace con la medesima libertà, e facoltà, come se fossimo noi stessi presenti, anche negli affari, & atti, che potessero ricercare un'ordine più speciale, e più espresso di quello, che contiene il presente, e promettiamo, & asscuriamo la nostra fede, e parola Reale, che ratificaremo solennemente nella miglior forma, e maniera, che far si potrà, e nel tempo, nel quale sarà convenuto di commune accordo, tutto ciò, che li detti nostri Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii havranno fatto, trattato, promesso, sottoscritto, e concluso insieme, ò separatamente nella forma di già espressa. In fede di tutto che di sopra s'è detto, e per maggior forza noi diamo la presente sottoscritta di nostra mano, sigillata col segreto nostro Sigillo, e confirmata dal Segretario di Stato sottoscritto. Data, &c.

Sottoscrittione del Rè.

Del Segretario.

FOR-

FORMOLARIO DELLE RATIFICHE.

HAvendo noi havuto in grado il ſudetto Trattato di Pace in tutto, e ciaſcheduno de' Punti, & Articoli, che vi ſono compreſi, e dichiarati, habbiamo quì tanto per noi, che per li noſtri Heredi, Succeſſori, Regni, Paeſi, Terre, Signorie, e ſudditi accettato, approvato, ratificato, e confermato, così accettiamo, approviamo, ratifichiamo, e confirmiamo, & il tutto promettiano in fede, e parola di Rè, e ſotto l'obligatione, & hipoteca di tutto, e ciaſcheduno de' noſtri beni preſenti, e futuri, mantenere, & oſservare inviolabilmente, ſenza già mai far coſa alcuna in contrario, direttamente, ò indirettamente, in qualunque ſorte, e maniera, che ſia. In teſtimonio di che noi habbiamo ſottoſcritte le preſenti di noſtra mano, e fattovi porre il noſtro ſigillo. Data, &c.

Sottoſcrittione del Rè.

Del Segretario.

Digitized by Google

INSTRVMENTI, E CAPITOLI

DELLA PACE

Stabilita nel Congreſſo tenuto ſotto li Padiglioni di Carlovitz in Sirmio li 26. Gennaro 1699.

TRA' LA MAESTA' CESAREA

DI LEOPOLDO PRIMO

IMPERADORE,

D' AVGVSTO SECONDO

Rè della Republica di Polonia,

GRAN CZAR DI MOSCOVIA;

SEREN. REPVBLICA DI VENETIA

E T I L

SVLTANO MVSTAFA' HAN

Gran Signore de' Turchi.

In NAP. 1699. appreſso Dom. Ant. Parrino, e per Cavallo Michele Luigi Mutio.
Con Licenza de Sup. e privil.

Digitized by Google

Digitized by Google

INSTRVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA

LA MAESTA DI CESARE

E T I L

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI,

In Nome della Santiſſima, & Individua TRINITA'.

Si fà noto à tutti, e à ciaſchuno, a' quali poſſa eſſere d'intereſſe, & à perpetua memoria di tutti. Come doppo ſedeci Anni già ſcorſi, ne' quali con la deſolazione di più Provincie è ſtata continuata con tanta effuſione di ſangue una Guerra così oſtinata, e pregiudiziale trà il Seren.e Potentiſſimo Principe, e Signore LEOPOLDO eletto Imperadore de' Romani ſempre Auguſto, di Germania, Vngaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiavonia Rè. Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, Barbanzia, Stiria, Carintia, e Carniola, Marcheſe di Moravia, Duca di Lucemburgo, e Sleſia ſuperiore, & inferiore, Vvirtemberga, & Te-

Digitized by Google

cka, Principe di Slevia, Conte d'Hauſpurh, Tirolo, Kiburch, e Gorizia, Marcheſe del Sacro Romano Imperio, Burgovia, e Luſatia ſuperiore, & inferiore, Signore della Marca Schiavonica, Porto Naone, e delle Saline, &c. dall'una parte: & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Signore Sultano Muſtafà Han Imperadore degl' Ottomani, dell' Aſia, e della Grecia, & i ſuoi glorioſi Predeceſſori dall' altra parte. Commiſerando finalmente l'afflitta condizione de' loro ſudditi, e riſolvendo ſeriamente di ponere, benche tardi, fine all'eſcreſcenza di tanti mali, per opera della Divina Bõtà, fù, che interponendoſi, e cooperandoſi il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e ſignore Guglielmo III. Rè della Gran Brettagna, Francia, & Ibernia, coma ancora li Eccelſi, e Prepotenti ſignori Ordini Generali delle Provincie unite in Fiandra, ſi uniſſero per tal cauſa in Adunanze, e Trattati in Carlovitz nel Sirmio preſſo i Confini dell'uno, e dell'altro Impero, e fuſſe da loro il ſudetto trattato ridotto alla ſua perfezzione, e fine. Quindi è, che comparſi in detto loco li legittimamente coſtituiti Plenipotentiarii dell'una, e dell'altra parte, cioè in Nome della Sacra Ceſarea, e de' Romani Imperatoria Maeſtà l'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi ſignori, Vuolffgangan Conte del Sac. Rom. Imperio, e di Ottingen di Sua Sacra Ceſarea Maeſtà Cubicolario, intimo Conſigliere, e Preſidente del Conſiglio Imperiale Aulico, & il ſig. Leopoldo ShiliK del Sacro Romano Imperio Conte di Paſſaun, e Vveiskchen, della

me-

medesima Sacra Cesarea Maestà Cubiculario Generale, Prefetto delle Guardie, e Colonnello del Reggimento de' Dragoni ambedue deputati per il Trattato di questa Pace con la Porta Ottomanica, e Legati estraordinarii, e Plenipotenziarii, & in Nome dell'Imperiale Ottomanica Maestà, l'Illustris. & Eccellentis. signori, il sig. Mehemet Effendi supremo dell' Imperio Ottomanico Cancelliere, & il sig. Alessandro Mauro Cordato della Nobile stirpe de Scarlati, & intimo già del detto Imperio Consigliero, e Secretario, coll'intervento, & opera dell'Illustris. & Eccellentis. signori, il sig. Guglielmo Pagett Barone de Beudesert, del Serenissimo Rè della Gran Brettagna, e del sig. Giacomo Cohier dell'Eccelsi, e Prepotenti Generali ordini degli Confederati di Fiandra ambedue appresso l'Eccelsa Porta Ottomanica Ambasciadori, e da stabilire la Pace Vniversale Legati Plenipotentiarii, li quali havendo diligentemente, integramente, e prudentemente esercitato l'officio di Mediatori, doppo di haver invocato l'aiuto, & assistenza dell'Eterno Iddio, communicatisi rettamente l'ordini, e l'instruzzioni à Gloria del Divin Nome, e salute dell'uno, e l'altro Impero nelle seguenti mutue Capitolazioni di Pace, e concordia convennero, cioè.

CAP. I. Che lo stato Regio di Transilvania nel modo, che nel presente si trova resti in dominio, potestà, e possesso della Cesarea Maestà, e che dal confine di Podolia fino all'estremo della Valacchia, e suo confine, con suoi Monti, i quali fu-

rono anticamente i suoi limiti avanti la presente guerra tra la Transilvania da una parte, e Moldavia, e Valacchia dall'altra parte, e dal confine di Valacchia fino al Fiume Marusio, parimente con suoi Monti, i quali furono gl'antichi limiti, restino a determinare i confini, in modo che osservati gli antichi limiti, ne più oltre, ne più indietro possa estendersi ne l'uno, ne l'altro Imperio.

CAP. II. La Provincia soggetta alla Fortezza di Temisvar con tutti i suoi Distretti, Fiumi, & interfluenti resti in possesso, & potestà dell'Eccelso Impero Ottomano, e dalla parte di Transilvania i suoi confini siano all'estremo confine di Valacchia fino al Fiume Marusio nell' antecedente capitolo costituito alla Transilvania per antichi suoi limiti, e dalla parte del Fiume Marusio fino al Fiume Tibisco restino i limiti dalle Ripe interiori del Fiume Marusio, e dalla parte del Tibisco fino al Danubio, fino alle Ripe interiori del Fiume Tibisco, e tutti quei luoghi, i quali trà li predetti limiti si trovano situati, come a dire Karanzebes, Lugas, Lippa, Czongrad, e Kischiavisia, Betsche, BetzKereK, e Sablia, citra, e dentro li limiti già costituiti avanti la presente Guerra alla Transilvania anticamente: e secondo l'antecedentemente dichiarata ragione dentro le Ripe de' Fiumi Marusio, e Tibisco ne' territorii di Temisvar qualsivoglia altro simile loco, che si trovi sotto questa condizione si destrugga per li Cesarei, in modo tale, che i Padroni non habbiano mai più forza di poterceli riedificare, & il predetto Territorio,

Digitized by Google

e continenze di Temisvar resti libero,& in avvenire nè in detti lochi,nè appresso le Ripe de' Fiumi Marusio, e Tibisco possino fabricarsi altri maggiori,ò minori lochi,quali possano haver specie,e forma di fortificazioni.

Che l'uso delli Fiumi Marusio,e Tibisco trà la Provincia di Temisvar,e le Provincie soggette alla potestà di Cesare, sia commune a i sudditi dell' uno, e l'altro Imperio,tanto all'abbeverare degl' Animali di qualsivoglia genere, quanto alle pesche,& altre commodità necessarie a loro sudditi.

Che le Navi da carico,che dalle parti superiori soggetti al dominio di Cesare tanto per il Marusio per entrare al Tibisco, quanto per il Tibisco per entrare al Danubio ascendendo,ò descendendo,& in qualsivoglia modo navigando, non possino in nessun modo impedirsi, e la navigazione delle Navi Tedesche,ò d'altri sudditi Cesarei non possino nel suo corso in qualsivoglia modo essere incommodate, ma sia loro libera, e commodissima in qualsivoglia de sudetti Fiumi la navigazione,essendo convenienza, e testimonio d' una reciproca amicizia,e scambievole benevolenza, che li sudditi Imperiali soggetta alla Potestà Ottomanica possino essere partecipi dell' uso de' predetti Fiumi, senza impedimento alle Navi Pescatorie,& altre Barche,come si è detto.

Li Molini da Acqua non si possino ponere in detti Fiumi, se non in quei soli lochi, ne'quali col consenso de'Governatori dell' uno, e l'altro Dominio sarà giudicato non poter'esser d'impedimento alla navigazione del Dominio Cesareo,

Digitized by Google

anzi perche colla diversione dell'acqua del Marusio non debba restar incommodata la navigazione,& il corso delle Barche Cesaree, con la causa de' Molini, ò per altra occasione non si possano tirare fuora, nè diminuirsi in modo nessuno.

Che l'Isole di qualsivoglia sorte, che attualmente si ritrovano ne' predetti Fiumi sotto la potestà di Cesare, restino così da Sua M. Cesarea possedute, e li sudditi dell'uno, e l'altro Dominio, acciò onninamente con pace, e tranquillità vivino, restino con severissimi Editti rigorosamente costretti a non contravenire alla sustanza de' presenti patti, con le loro insolenze.

CAP. III. Che trovandosi trà il Fiume Tibisco,& il Danubio il Paese volgarmente detto Bat-Ka sia nel solo possesso, e potestà Cesarea, ne si possa fortificar Titelio più di quello si trovi presentemente fortificato.

CAP. IV. Che dall'estrema Ripa interiore del Tibisco situato incontro la Ripa Titeliana, & angolo della Terra, che ivi fà la congiunzione de' due Fiumi Tibisco, e Danubio, si tiri la linea retta fino alla Ripa del Danubio, e che dal Paese citeriore della Ripa Tibiscana situata, e più oltre si tiri parimente la linea retta al Moramiz, e sua Ripa citeriore del Fiume Bosut,& indi a loco fin dove l'acque del predetto Fiume Bosut dal suo principal letto cadono nel Savo, e lasciando il Paese Moravizio senza nessuna fortificazione, lasciando solamente nell'una, e l'altra Ripa Castelli aperti, si separino per la predetta linea determi-

Digitized by Google

minata,e distinta,ò con fossi, ò con pali, ò con pietre,ò in altro modo, acciò l'uno, e l'altro Imperio resti nel suo cõfine contradistinto, cioè verso Belgradino tra i poco fà accennati limiti resti tutto il Paese sotto la sola potestà del potentissimo Imperadore Ottomano,e tutto il paese situato fuora della predetta linea restino sotto la sola potestà, e possesso del potentissimo Imperadore de'Romani,e secondo li predetti limiti di ciascheduno di loro si possiedono li Fiumi, che sono ne' territorii permanenti posseduti dall'una,e l'altra parte:

CAP. V. Dall' imboccatura del Fiume Bossut,che entra nel Savo,& uscendo dal Savo entra nell'Unna altro fiume, l'imboccatura del Savo per quella parte,che appartiene alla giurisdizione Cesarea si possieda da S.M. Cesarea, e l'altra parte si possieda dall'Imperadore Ottomano.

Il Fiume Savo, e l'Isole, che in questo comun tratto intersecando sono situate, siano comuni, tanto alla navigazione, quanto ad altre commodità dell'vna parte, e dell'altra, & a'loro Sudditi parimente sia comune, con obligo di religiosamente, precisamente offervare un pacifico, & imperturbato commercio da ogni parte.

Sino all'Vnna Fiume sopradetto tutto il Paese, che appartiene al Dominio dell'Ottomanica potestà, che spetta alla Bosna resti terminato, e distinto dalle Ripe interiori del Fiume Vnna sgombrati affatto Novi, Dobitza, Iessenovizza, Dobri e Brot dalla parte di Bosna, e qualsivoglia altro

Digitized by Google

luogo in questo tratto esistente, elevati di là li Presidij Cesarei, detta parte resti ſonninamente libera, ma Cortanuiz, e l'Isole dentro Terre di Novi verso il Savo con le Ripe Vlteriori del medesimo Vnna, essendo, e rimanendo in potestà, e dominio dell' Imperadore de'Romani con li predetti limiti, e termini restino distinti.

I luoghi finalmente di là dall'Vnna lontani situati di là dal Savo, e dall'una, e l'altra parte presidiati, e posseduti con le Terre avanti la presente Guerra, & alle medesime parti spettanti novamẽte alla potestà, e dominio dell'uno, e l'altro possessore restino, e si possedino, con condizione però che li Commissarij dell'uno, e l'altro da deputarsi tra poco tempo doppo haver bene osservato, e cõsiderato tutto il Distretto, e Territorio, con linee particolari tirate a tale effetto con soffi, ſassi, Pali, ò altro qualsivoglia modo abile à separarli; per evitare ogni confusione disgiunghino, e separino in modo tale, che restino tra di loro distinti con relassare nelle parti di Croazia fino all'ultimo confine, e termini de luoghi all'uno, e l'altro Dominio il possesso della sua parte divisa.

E se da qualsivoglia delle dette parti ardisse tal'uno d'alterare, mutare, scavare, tagliare, ò in qualsivoglia modo violare qualcuno de' predetti segni, quello per esquisita inquisizione ritrovato delinquente ad esempio degl'altri, sia severissimamente punito.

Che alli Commissarii, i quali per distinguere, e ponere i limiti di questi confini con ogni solleci-

tu-

Digitized by Google

tudine da deputarsi con Regii editti si ordini, e comandi, che per la tranquillità, e sicurezza de sudditi dell'uno, e l'altro Dominio con ogni attenzione,& applicazione d'animo, senza nessuna controversia, e senza nessuna particolar compiacenza ottimamente separino, e manifestamente distinguino le Terre sudette.

Essendo nell'altra parte del Savo, nella quale il Dominio Imperiale conosce con l'Ottomanico, la Fortezza di Brod, e sue fortificazioni novamente fatte da' soldati Cesarei in tempo di cavarne i Presidii Cesarei, si debbano smantellare, ma essendo quel luogo commodissimo alla mercatura, si possa ivi con un'onesto, e commodo Recinto fabricare una Città, la quale però non possa, ne debba ridursi a forma di Fortezza.

CAP. VI. Definiti, e terminati finalmente per questi Trattati, e Capitolazioni, e seguita dove farà bisogno per mezzo de' Commissarii deputati la divisione, e separazione, ò vero a suo debito tempo da i Commissarii deputati stabiliti che saranno li confini, doveranno i loro limiti puntualmente, e religiosamente dall'una, e l'altra parte osservarsi, in modo, che non possino, ne debbano sotto nessuna colorita ragione, ò pretesto trasgredirsi, estendersi ò mutarsi; nè sia lecito ad alcuna delle parti, che stabiliscono la presente Pace in danno, e pregiudizio dell'altra parte, fuora delli stabiliti termini una volta, ò fuora delle loro linee, e pretendere alcuna ragione, ò potestà, ò fuori di quelli esercitarla, ò vero li sudditi dell'altra

Digitized by Google

tra patte, ò sia per ragione di Giurisdizzione, ò sia per pagamento di tributo, e recognizione di qualsisia sorte, ò passato, ò futuro, ò per qualsivoglia altro titolo, ò invenzione dall'humano intelletto cogitabile, usare alcuna specie di vessazione, ò esazzione, e per tal causa molestarla, ma ogni altercazione, differenza, e contrasto giustamente resti remosso.

CAP. VII. Sia lecito, e libera potestà di ciascuna delle predette parti stipulanti fare per sicurezza de' suoi confini in qualsivoglia modo migliore, che a quella parerà ne' luoghi nella presente Capitolazione, e Trattato, Fortezze, Ripari, e Fortificazioni, & in quelli luoghi, nelli quali attualmente vi sono repararle, munirle, e fortificarle, eccettuate però quelle, nelle quali nell'una, e l'altra parte nominatamente sono state proibite, & eccettuate; Per commodo poi dell'habitazioni de' Terrazzani, & Habitatori nell'estremi confini dell'uno, e l'altro Impero, sia lecito di fabricare Castelli aperti, Terre, Ville, senza impedimento alcuno, e senza eccezzione dell'altra parte, ogni qual volta però sotto questo pretesto non si fabrichino Fortezze.

CAP. VIII. Restino onninamente proibite con severissimi ordini, e dichiarate per illecite tutte l'incursioni ostili, e tutte l'occupazioni, & insulti nascostamente, & ex improviso fatte, le devastazioni, e depopolazioni de' Territorii dell'uno e l'altro Dominio, e tutti li trasgressori di questo presente Capitolo in qualsivoglia loco presi, restino

no carcerati, e dalli Governatori de'Luoghi dove saranno catturati, siano, secondo la qualità de'loro delitti puniti, senza alcuna remissione, e le cose rubbate, e depopolate di qualsivoglia sorte che siano, siano diligentissimamente ricercate, & essendo ritrovate, con ogni equità, e religiosità siano restituite a' suoi veri padroni, li Capitani ancora restino obligati, & alla loro integrità raccomandata la Giustitia dell'una, e l'altra parte, e tutti li Prefetti ancora siano tenuti ad amministrare senza nessun riguardo integerrimamente la Giustizia, non solo sotto la perdita dell Officio, ma ancora della vita, e dell'onore.

CAP. IX. Resti ancora onninamente illecito ne tempi futuri il dar fomento, e ricetto agl'huomini di mala vita, Ribelli, e Malcontenti; ma tanto simil sorte d'huomini, quanti tutti gl'altri Predoni, Ladri di strada, Rattori, e simili, benche sudditi dell'altra parte, essendo presi da quella, che li carcererà nella sua Giurisdizione meritamente sia obligata à dargli il dovuto supplicio, e se non si potranno catturare, li Capitanii, e Prefetti d'essi, sapendo, che si siano nascosti, siano tenuti ad indicarlo, e rivelarlo, e quelli habbiano ordine di punirli, anzi se ne anche questi non sodisfaranno al suo officio nel punire tali scelerati, incorrino nell'indignazione del suo Imperadore, e restino, ò privati de'suoi Officii, ò loro medesimi paghino la pena de'medesimi Rei, & acciò sempre più resti provisto all'estirpazione della petulanza di questi, si ordina, e dichiara, che à nessuna delle parti sia

le-

leciro trattenere, e dare assento all'Haydoni, che chiamano Liberi, alli Plagiarii, ò Robba-Cavalli, che si dicono PribecK, e questa sorte di huomini facinorosi, che non son sogetti nè all'uno, nè all'altro Principe, ne d'alcun di loro stipendiati, mà vivono solo di rapina, questi tanto loro istessi, quanto quelli, i quali haveranno ardire di tenerli mano, darli confugio, & alimento, siano dell'istessa pena puniti, e tali nefarii, e scelerati huomini, ancorche promettino, e diano segno di emendatione di vita, in nessuna maniera se li dia fede, ne si tollerino vicino alli confini dell'una, e l'altra, ma ad altri luoghi più remoti, e lontani si trabalzino.

CAP. X. Che tutti quelli, che durante la presente Guerra declinando dalla Giurisdittione, e soggettione di S. M. Cesarea, degl'Ungari, e Transilvani si sono ritirati alli confini dell'Eccelso Impero, & ivi sono stati rigettati per fare, che ancora in questa parte resti concluса trà l'uno, e l'altro impero la fermezza di questa Pace, e con debiti modi resti provisto alla futura sicurezza, si è sopra li predetti nella seguente forma provisto, e convenuto, che possino à suo piacere collocarsi, & accomodarsi negli luoghi giurisdittionali del sopranominato Eccelso Impero, ma ad effetto, che da questi in nessun modo possa perturbarsi la tranquillità de'confini, e quiete de'sudditi, debbano collocarsi ne'luoghi remoti, e lontani da tutti i limiti, e parti confinanti, e darsi alle loro Mogli la facoltà di seguitare i suoi mariti, & à questi di habitare ne'luoghi ordinatili, & assignatili, e do-

ven-

Digitized by Google

vendosi in avvenire annumerarsi, e descriversi sudditi del Potentissimo Imperadore degl'Ottomani non sia lecito a quelli di più ritirarsi dalla di lui soggettione, e se alcuno di essi partendo dal Dominio Ottomano novamente cercarà di ritornare alla Patria, restino ascritti nel numero de' Malevoli, e Rebelli, nè da' sudditi di Cesare possa darseli fomento, ò ricetto, anzi presi si consegnino alli Governatori de' confini Ottomani, acciò tanto maggiormente resti provista la sicurezza della Pace dell'uno, e l'altro Impero.

CAP. XI. Per togliere affatto qualsivoglia controversia, e discordia, che sopra li confini, & Articoli sopra di essi stabiliti, di questo Armistitio, ò di qualsivoglia altra cosa, che potesse in avvenire insorgere, essendovi di bisogno di pronto, e maturo rimedio, si ordina dall'una, e l'altra parte, che si eleghino a primo tempo un egual numero di Commissarii, huomini integri, e non avidi, gravi, prudenti, esperti, di buona vita, e pacifici, i quali senza Esercito si radunino in luogo opportuno, con egual comitiva di persone pacifiche per sentire, conoscere, decidere, & amicabilmente componere tutte, e singole controversie sudette, e tale finalmente costituischino ordine, e modo, con il quale l'una, e l'altra parte astringa i suoi huomini, e sudditi senza nessuna tergiversatione, e pretesto alla sincera, e ferma osservanza della Pace sotto pene gravissime. Se poi li negotii fussero di tal qualità, e natura, e di così grave importanza, che dalli predetti Commissari dell'

una

una, e l'altra Parte non si potessero aggiustare, & espedire, in tal caso si rimettino all'uno, e l'altro potentissimo Imperadore, per haver da loro il modo, e la ragione da poterli aggiustare, accordare, & estinguere, in modo, che le dette controversie, quanto più sollecitamente sia possibile in breve spatio di tempo restino aggiustate, e composte, nè la resoluzione delle medesime per nessuna ragione si dilunghi, ò resti negligentata.

Inoltre essendo stati nell'antecedenti Sagre Capitolazioni proibiti, e vietati i Duelli, & i combattimenti à corpo à corpo debbano ancora in avvenire essere del tutto illeciti, e se alcuno haverà ardire di venire a detti Duelli, e combattimenti personali, si proceda contro di loro, come indebiti trasgressori, con pene gravissime.

CAP. XII. I Schiavi, e presi in tempo della presẽte Guerra tanto dall'una parte, quanto dall'altra, e che si trouano ancor viventi nelle publiche Carceri in occasione di questa Alma Pace, sperino finalmeute una volta d'essere restituiti alla loro antica libertà, ne possino senza una manifesta lesione della Maestà Imperadoria, e dell'antica, e lodata consuetudine delle Guerre, restare nella miseria, e calamità della medesima Schiavitudine, anzi colle ragioni antichissime, & usitate, e colle regole più oneste si lascino in libertà per via di commutazione, e scambio e se tal'uni fussero di migliori condizioni più in una, che in un'altra parte, ò fussero in maggior numero per la liberazione delli più, e per la compensazione de' miglio-

gliori, quando dagl'Ambasciadori se ne faranno solenni istanze, la pietà dell'uno, e l'altro Imperadore gratiosamente convenendo alle circostanze di questa alma Pace, in nessun modo dourà denegarsi; A gl'altri poi, i quali sono sotto la potestà di persone private, overo appresso l'istessi Tartari sia lecito procurarne la liberazione con qualche honesto, e quanto più mediocre sia possibile pagamento, ma se li Schiavi non potranno con un' onesto Riccatto accomodarsi con li loro Padroni, i Giudici de'Luoghi con la loro Prudenza trõchino ogni lite per via di compositione, mà se ne meno in questo modo potrà riuscire la loro liberazione, li Schiavi provato per testimonio, ò per giuramento i prezzi, e quelli pagati, restino liberati, ne possino i loro Padroni per avidità di maggior guadagno opponersi alla loro redenzione; e quando per parte dell'Eccelso Impero Ottomanico non si mandassero huomini, li quali attendessero alla liberazione di tali Schiavi, sarà obligo della bontà de'Prefetti Cesarei di operare in modo, che per liberare i Sahiavi Ottomani, liquidato sinceramente il prezzo, col quale sono stati comprati, astringano li loro Padroni à lasciarli liberi per quell'istesso, e così un opera così Santa resti dalla pietà dell'una, e l'altra parte benignamente promossa, e fin tanto, che li Schiavi dell'una, e l'altra parte colle ragioni predette restino liberati, gli Ambasciadori Plenipotentiarij dell'una, e l'altra parte efficacemeate operaranno, che li miseri Schiavi restino in tanto humanamente trattati.

CAP.

CAP. XIII. Per li Religiosi, e per l'esercizio della Christiana Religione, secondo il Rito della Romana Chiesa Cattolica tutte le precedenti, & ab antiquo stabilite Sacre Capitulatuoni concesse dalli glor.Imperadori Ottomani siano pur seguite, ò per editti, ò per mandati speciali, ò per contrasegni Imperiali in qualsivoglia modo favorevoli alli medesimi Religiosi, & alla Cattolica Christiana Religione tutti, e singoli il Sereniss.mo, e Potentissimo Imperadore Ottomano per doversi osservare li confermarà in modo tale, che li predetti Religiosi possino reparare, e risarcire le loro Chiese,farci le loro antiche, e consuete funzioni, senza che ad alcuno sia permesso contro le Sacre Capitolazioni, e contro le leggi Divine dare, & apportare qualsivoglia sorte di molestia, ò pretendere pecuniarie contributioni dalli medesimi Religiosi di qualsiuoglia Ordine, e conditione che siano, mà quietamente, e pacificamente godino della consueta Imperatoria pietà,& in oltre all'Ambasciatore del Ser.e potent.Imperatore de'Romani solẽnemente sia lecito esponere,e portare le sue istanze alla Porta sopra le Commissioni, che haverà circa la Religione, & i luoghi della Christiana visita nella Santa Città di Gierusalemme,esponendo al Imperial Soglio l'occorrenti contingenze.

CAP. XIV. Li Commercij secondo le antecedenti ancora Sacre Capitolazioni, siano liberi li Sudditi dell'una, e l'altra parte in tutti l'Imperij, Regni, e Dominij, & acciò all'una parte, & all'

Digitized by Google

all'altra con utile, e ragione, e senza fraude, e dolo alcuno possino praticarsi detti Commercij trà i Deputati Commissarij, buoni Periti, e bene intelligẽti della Negociatione, e ragione mercãtile in tempo delle Solẽni Ambasciarie dell'una parte, e dell'altra si contratterà, e conforme con le Nazioni amiche dell'Eccelso Imperio è stato osservato, così parimente li Sudditi di qualsivoglia Nazione della Cesarea Maestà goderanno, e si approfitterãno con utile, e sicurezze de'loro Cõmercij nelli Regni dell'eccelso Impero nelli modi idonei, e praticati, e con li usitati Privilegij.

CAP. XV. Che tutte, e qualsivogliano conditioni, patti, e conventioni, che nelle antiche Sacre Capitulationi si trovano espresse, e che non sono alli sopradetti punti, & articoli in questo Trattato stipulati contrarie, e repugnanti, nè al liberissimo Dominio di qualsivoglia delle Parti possidenti, e loro uso, non siano pregiudiziali, e repugnanti, debbano santamente, e religiosamẽte in virtù delle presenti adempirsi, praticarsi, & osservarsi, cassate, & annullate tutte quelle, che alle sopradette cose stabilite, e cõcordate in qualsivoglia modo repugnano.

CAP. XVI. Et acciò il presẽte Armistitio, e la buona Amicitia trà ambedue l'Imperadori, tanto più resti confirmato, & accalorito, si manderanno da una parte, e dall'altra solenni Ambasciatori nel modo usitato coll'osservanza delli Cerimoniali già soliti, cioè che dall'entrata de'Cõfini fino all'arrivo della secõda permuta siano ri-

ceuuti, honorati, trattati, & accompagnati, quali in segno d'Amicitia spontaneamente portaranno un dono conveniente però, e proportionato alla Dignità dell'uno, e l'altro Imperadore, e nella prima Estate nel mese di Giugno con mutua corrispondenza, pigliando il Viaggio in un'istesso tempo, arrivaranno nelli Confini del Sirmio, & ivi conforme all'uso già prima praticato, & osservato trà l'uno, e l'altro Impero si permutaranno, & a questi solenni Ambasciatori nell'Imperiali Audienze sia lecito, e permesso domandare ciò, che li piacerà.

CAP. XVII. Che la regola, e norma degl' Officiali destinati a ricevere, ricettare, trattare, & honorare li Ministri, che dall'una parte, e dall' altra andaranno, verranno, e dimoreranno, sia quella medesima praticata, & osservata ne'tempi passati, & in auuenire s'osservi ancora con egual decoro con distintione rispetto alle prerogative, e Carattere che portaranno l'Inviati.

Che alli Legati Cesarei, e suoi Residenti, & a qualsivoglia degl'huomini di suo equipaggio, e comitiva sia lecito di vestire a loro arbitrio, e nella forma che più li piacerà, ne alcuno possa essere d' impedimeneo al Ministro di Cesare, sia Ambasciatore Legato, Residente, ò che eserciti l'officio d'Agente nel modo, e forma che godono gl' altri Prencipi della fulgida Porta, suoi amici, e coll'istessi Privilegi, & Immunità, che hanno i Legati, & Agenti delli medesimi, e colla medesima libertà, anzi per distinguere la prerogativa della

Ce-

Cesarea Dignità, godino de'modi migliori degl' usitati, & habbiano libera potestà di condursi Interpreti, Corrieri, & altri suoi huomini da Vienna alla fulgida Porta, e reiteratamente ritornando, & innanzi, & indietro venendo, habbino il Camino salvo, & il passo sicuro, & acciò più commodamente possino fare il suo viaggio, restino da tutti favoriti d'ogni ajuto.

CAP. XVIII. Questa Pace, benche secondo le proposte conditioni, stabilita, e conclusa all'hora finalmente haverà la sua intiera forza, e resterà per ogni parte obligata al vincolo della douuta osservanza quando tutte, e singole cose, le quali rispetto alli Confini sopra si sono narrate, e dall'una, e l'altra parte sono state promesse, & accettate, tanto delle distintioni de'limiti, quanto dell'evacuationi, e demolitioni, si farà pienamente affettuato, e posto in esecutione, in modo tale, che determinata la designatione de'limiti in qual voglia d'essi confini incontinente ne segua la demolizione, ò l'evacuazione, il che, acciò più sollecitamente succeda, si destinino a ponere limiti, e termini de'Confini per distinguerli da una parte, e dall'altra li Commissarij, li quali nel giorno dell'Equinozio, cioè a dire li 22. del mese di Marzo overo alli 12. secondo l'antico stile, nell'anno 1699. ne i luoghi trà i Commissarij di consenso de'Governatori dell'uno, e l'altro Confine, da determinarsi, con mediocre, e pacifico accompagnamento si unischino, e nello spatio di due Mesi, se possibile sia, & ancora più presto se si potrà, di-

ſtinguino, ſeparino, e determino li detti Confini con limiti, e termini manifeſti, conforme è ſtato coſtituito, e dichiarato ne' ſopradetti Capitoli, & accuratiſſimamente, e ſollecitiſſimamente ſi reſti eſeguito tutto ciò, che trà i Legati Plenipotentiarij dell'uno, e l'altro Impero è ſtato ſtabilito.

CAP. XIX. Le ſopradette conditioni, e Capitoli nella forma quì ſcambievolmẽte piaciuta, e laudata, l'Illuſtriſſimi Signori Legati Plenipotẽtiarij mediatori promettono, che dalla Maeſtà dell'uno, e l'altro Imperadore ſi haveranno per rate, grate, e cõfirmate, & acciò le ſolẽni Ratificationi appariſchino dentro il termine di 30. giorni cõ Diplomi legalmente provanti dal giorno della ſottoſcrittione, e più preſto s'obligano di portarle nelli confini, e commutarle, e di tanto ſi compromettono.

CAP. XX. Duri queſto Armiſtitio, e ſi ſtenda col favor di Dio a venticinque Anni, da cominciare nel giorno, nel quale ſarà ſeguita la ſudetta ſottoſcrittione, qual termine d'Anni ſcorſo, & anzi ancor quello durante, prima che termini libero ſia all'una, e l'altra Parte, ſe così li piacerà, prorogare ancora la detta Pace a più Anni.

Siche tutte, e qualſivogliano delle coſe ſtabilite, e con mutuo, e libero conſenſo redotte in patti trà la Maeſtà Sereniſſima, e Potentiſſima dell'Imperadore de' Romani, e la Maeſtà del Potentiſſimo, e Sereniſſimo Imperadore degl'Ottomani, e ſuoi Heredi debbano, e ſiano tenuti tutti li loro Imperij, e Regni, Regioni in Terra, & in Mare ſi-

ſituate, Città, Sudditi, e Clienti ſantamente, religioſamente, & inviolabilmente oſſervare: Ordinandoſi ſeriamente a tutti li governatori: Prefetti, Conduttori d'Eſerciti, e Militie dell'una, e l'altra parte, & a qualſivoglia ſotto la loro Cura, obbedienza, e ſoggettione coſtituiti, che confirmandoſi in tutto, e per tutto adequatamente alle predichiarate conditioni, patti, clauſule, & articoli, avverrino, che in tutti i modi, ne contro queſta Pace, & Amicitia ardiſchino ſotto qualſivoglia nome, e preteſto di vicendovolmente offēderſi, ò dannificarſi, mà aſſolutamente aſtenendoſi da qualſivoglia ſorte d'inimicitia, conſervarne una buona, & ottima vicinanza, con certezza indubitata, che eſſendo così ammoniti non obbediranno, mà contraverranno, ſi praticarà con eſſi, e contro di loro ſi eſeguirāno pene graviſſime.

L'iſteſſo ancora Gran Can de Tartari Crimenſe, e con eſſo tutte le Genti Tartare in qualſivoglia modo nuncupate reſtino aſtrette all'oſſervanza di queſta Pace, e vicina reconciliatione, ſenza che poſſino contro le ragioni di eſſa contravenire, nè eſercitare alcuna ſorte di Oſtilità contro qualſivoglia Ceſarea Provincia, e Sudditi di eſſa, ò dependenti; ma ſe da altra ſorte di Eſerciti, e nazioni Tartare contro queſte Sacre Imperatorie Capitolationi, e contro i patti, & Articoli della medeſima, ò da qualſivoglia altro ſi haverà ardire d'innovare coſa alcuna, reſti quello con pene graviſſime caſtigato.

Cominci dunque adeſſo la detta Pace, quiete,

Digitized by Google

e ſecurità de' Sudditi dell'uno, e l'altro Impero dal giorno della ſudetta ſottoſcrittione, e ceſſino d'indi poi, e ſi sbandiſchino tutte l'Inimicie dell'una, e l'altra Parte, e godino i ſudditi dell'una, e l'altra parte una intiera ſicurezza, e trãquillità, & a queſto fine, e con quanta maggior curà, e diligẽza, che ſi ricercarà per impedire tutte l'oſtilità, ſi traſmettono con ogni celerità gl'ordini, & editti della Pace da publicarſi a tutti i Prefetti de' Confini, e perche vi ſi ricerca qualche ſpatio di tempo, nel quale, gl'Officiali, che aſſiſtino ne' più remoti Confini poſſino haver notizia della preſẽte Pace, ſi ſtabiliſcono venti giorni per termine, doppo il quale ſe alcuno preſumerà di venire da qualſivoglia delle predette parti ad alcuna oſtilità, reſti alle pene ſopradette, e dichiarate irremiſſibilmente ſoggette.

Acciò dunque queſte venti condizioni di Pace in queſti Articoli concluſe, e dall'una, e l'altra parte accettate, con ſommo, & inviolabile riſpetto ſi oſſervino; poiche i Signori Plenipotentiarij Ottomani in virtù, della facoltà Imperiale cõceſſali, ci hanno conſegnato un'Iſtrumento valido, e legitimo in Idioma Turco deſcritto; Noiancorà in virtù dell'ordine, e Plenipotenza noſtra, di propria mano, e di proprij Sigilli ſottoſcritte, e ſegnate le preſenti lettere continenti li ſudetti patti in Idioma Latino, come legittimo, e valido, in forma di publico Iſtrumento ſcambievolmente habbiamo conſegnate.

In-

INSTRVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA' LA MAESTA' DI

AVGVSTO SECONDO

Rè della Republica di Polonia,

E T I L

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI,

In Nome della Santissima, & Indivi dua TRINITA'.

Ad Perpetuam rei Memoriam.

Sfendo piaciuto ad ambe le parti di supire, & estinguere affatto la lunga Guerra trà il Regno di Polonia, e la Porta, interponendosi il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Rè della grā Bretagna, e Francia, & Ibernia Guglielmo III., e li Stati Generali delle Provincie Vnite per desiderio di por fine à tāta effusione di sangue umano, e ridurre le cose à stato di reciproca quiete, offerendo la loro mediazione in questi Trattati di Pace, & adempiendo li officij, e le condizioni della loro mediazione con ogni studio gl'Eccellentiſſimi Signori Plenipotenziarij alla Porta Signor Guglielmo Pagett, Barone di

Bandefert nella Contea di Stafort, Luogotenente del Rè nella medema Cõtea per parte della Maestà Britanica, e per parte de' Stati Generali delle Prouincie Vnite il Sig. Giacomo Cohyer; & essendosi in Carlouuitz a i confini del Sirmio, doue si è stabilito il luogo del Congresso delegati Plenipotenziarij per dispositione dell'Inclita Mediazione intrapresi i Trattati delli articoli di Pace coll'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Meemet Effendi Gran Cancelliere dell'Eccelso Impero, e l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Alessandro Mauro Cordato della Nobile Stirpe de' Scarlatti, Segretario del medemo Eccelso Impero destinati Ambasciatori Plenipotenziarij à trattar la Pace, e doppo alcune Sessioni, finalmente col fauore della Diuina Clemenza, essendosi felicemente concluso questo grande affare della Pace desiderata, con reciproco accordo, si è rinouata, e stabilita una intiera amicizia, e Pace perfetta da conseruarsi in perpetuo dell'uno e l'altro Dominio, trà il Sereniſſimo, e Potentissimo Imperatore de Monsulmani Sultano, Figlio di Sultan Meemet, Sultan Mustafà, & il Sereniſſimo, e Potentissimo Rè Augusto II., e la Republica di Polonia in questi undici Capitoli, quali sono li seguenti.

CAP. I. Tolta ogni ostilità, coll'aiuto, e fauore dell'Altissimo, e rinouatasi l'antica amicizia con la sincerità conueneuole alla reconciliazione, e buona uicinanza, acciò cessino dall'una, e l'altra parte in auuenire le ostilità, & i Sudditi go-

godino della priſtina ſicurezza, tranquillità, e quiete, ſi reſtituiſchino alla Porta li antichi Confini delle Prouincie ſogette alla Polonia, ſi ſeparino, e diſtinguino da' Cõfini Imperiali della Moldauia, come pure dalli antichi confini delli altri Diſtretti ſogetti alla Porta; affinchè in auuenire non ſi facci più alcuna pretenſione, ò eſtenſione, ma ſenza mutazione, e perturbazione ſi conſeruino, e mantenghino fedelmente li Confini antichi.

CAP. II. Tutte le Fortezze, e Luoghi grandi, ò piccoli ſituati trà i Confini antichi della Moldauia auanti l'ultima Guerra, e che fin'ora ſono ſtate ritenute da'Signori Polacchi, cauate, & eſtratte le Milizie Polacche ſiano euacuate, e la Prouincia della Moldauia rimanga intieramente libera, e nel pacifico ſtato, in cui era innanzi l'ultima Guerra.

CAP. III. La Fortezza di Caminietz ſituata nelli antichi Confini verſo la Polonia inanzi le due ultime Guerre, eſtratte le Milizie Ottomane ſii evacuata, e rilaſciata come ſtà al preſente, & in avvenire non habbia più la Porta pretenſione alcuna ſopra le Provincie di Podolia, & VKrania, e ſia parimente rimoſſo dall'VKrania de Coſacchi l'Hatman, che reſiede ora nella Moldavia a nome della Porta, & eſſendo ben noti li Confini dell'antica Polonia, e Moldavia, ſe il tempo ſarà à propoſito ſi cominci l' evacuazione al principio di Marzo futuro; e quanto più preſto ſi potrà conducaſi fuori la Milizia Polacca dalla Moldavia, e ſi vuotino le Fortezze, e Luoghi di quella, e

la

la Moldavia rimanghi libera. Si cominci pure al principio di Marzo l'evacuazione della Fortezza di Caminietz, e s'eseguisca la medema senza lungo ritardo, e l'evacuazione della sudetta Fortezza si termini alla più lunga alla metà di Maggio prossimo, e perche con facilità, e prestezza si adēpisca l'evacuazione della medema, li Polacchi coopernno dal loro canto quanto si può con Carri, Cavalli, & altro per il trasporto, e da per tutto si facci l'evacuazione con sicurezza, e senza danno nell' effettuarsi l' evacuazioni delle sudette Fortezze, & altri luoghi in qualunque maniera munite da'Sudditi. Tutti quelli, che vorranno volontariamente uscire, eschino sicuramēte con le proprie sostanze, e quelli, che vorranno restare rimanghino parimente con sicurezza, nè dall'una, ò l'altra parte venghino molestati, e dovendosi cominciare dall'una, e l'altra parte al principio di Marzo l' evacuazione delle Fortezze, e Luoghi, un Ambasciatore Polacco, che deve inviarsi alla Porta, esponga al Soglio dell'Imperatore le sue istanze, per il rilasciamento dell'Artigliaria di Caminietz, e de'proprii, come di quelli ivi trovati.

CAP. IV. Niun Suddito della Porta di qualunque condizione, ò sia Tartaro, ò di altra Nazione sotto pretesto di controversia, ò pretensione, possi offendere, ò molestare i Sudditi del Rè, ò Republica di Polonia, ò far scorrerie, & ostilità, Battini, Prigioni, ò inferir loro qualunque sorte di danno, e s'imponghi con Editto Regio à tutti i Vi-

i Visiri, Belierbei, e al felicissimo Kam de Tartari della Crimea Karelgai, e Nurardino, come pure à gl'altri Bassà, Sultani, e al Vaivoda di Moldavia di far osservare con somma esattezza la pacifica tranquillità, e sicurezza de' confini, nè ardischino di molestare con scorrerie, e prede, ò d'inferire in qualunque altra maniera danno a' sudditi della Polonia, & inquerischino severamente contro i trasgressori, e perturbatori della Pace; & avutane notizia li castighino à terrore degl'altri, e restituischino le robbe rapite a' proprii padroni, e se in ciò si porteranno con negligenza, e trascuragine siino puniti colla privazione delli Vfficii, & ancora della vita giusta le Leggi, e li Polacchi ancora douranno osservare le dette condizioni con ogni fedele accuratezza, senza opposizione à quanto sarà stato accordato;

CAP. V. Godendo il Regno di Polonia ab antiquo una libertà assoluta, non sia sotto alcun pretesto molestato con alcuna sorte di ostilità dalla Porta, e da suoi sudditi, e siano astretti in vigore de' patti stabiliti nella Pace à deporre tutte le pretensioni.

CAP. VI. Nel tempo di questa Guerra i Popoli del Budziach, & altri Tartari uscendo da i proprii Paesi, ed entrando nelle Terre, de' Moldaui hanno con questa occasione commesse ostilità, e danni in pregiuditio della Moldauia, e Moldaui; il che essendo contrario à i Capitoli concessi già à i Rè di Polonia, e perciò douendo questo disordine cessare, e toglierssi, siano rimossi i Tartari

da

da ogni luogo, posseſſore, podere, e luoghi occupati dalla Moldauia, ouero fabricati di nuouo, & abitino ne' Paesi loro natiui, uiuendo pacificamẽte, e non recando in auenire alcun danno.

CAP. VII. I Religiosi Cristiani, Romano-Cattolici conforme li Editti concernenti dalla Porta douunque hanno sue Chiese faccino le cõsuete loro funzioni senza disturbo, uiuano quietamente, & in oltre il Grande Ambasciatore alla Porta esponga l'instanze straordinarie intorno alla Religione.

CAP. VIII. Essendo il Trafico un frutto della Pace, e che di molto gioua alle Prouincie; li Mercanti dell'uno, e l'altro Dominio non passando in auenire per luoghi fuor di mano, mà bensì per luoghi opportuni al transito, doppo c'haueranno pagato il Dazio consueto delle Mercanzie estratte, ouero introdotte, non siino molestat cõ nuoue grauezze, ne si esigga Dazio da quelli, i che portano danaro effettiuo, e qualsiuoglia suddito natiuo di Polonia, della Littuania, e delle altre Nazioni soggette alla medema, che venga per ragione di traffico, e non rechi alcun danno non sia in verun modo molestato, come dichiarasi ancora nelli antecedenti Capitoli esigendo da lui il tributo chiamato Haracz, ò con altre straordinarie grauose impositioni; che se alcuni lasciati i suoi Paesi piantino case ne i Regni della Porta, e se altri Forastieri venghino ad abbitare trà i Polacchi non possono essere di pregiudizio alla Republica. Non si esigga cosa alcuna da i

Mer-

Digitized by Google

Mercanti Polacchi,che ritornano con Armi, Cauálli, Giumenti,e prigionieri,i quali auendo la fede dellà loro liberazione vorranno tornar in patria,e niuno impediſca a tali prigionieri il loro ritorno;mà ſotto queſto preteſto niuno poſſa portar via ſenza licenza coſe proibite; in oltre ſe auenga, che morino mercanti dell'uno, e l'altro Dominio in paeſe ſtraniero, li publici Confiſcatori non s'ingeriſchino dall'una, e l'altra parte nelle Mercantie de medeſimi, ma il tutto dourà conſegnarſi à Mercanti degni di fede,acciò paſſino agli eredi ſecondo la volontà de padroni; E naſcendo mai alcun accidente trà i *Mercanti*, toccherà al loro capo il decidere, e rendere ragione giuſta le Leggi della Giuſtitia, e rendere poi ragione a chi deue. Niuno ſia obligato a pagare un debito, che non ſia comprouato con ſcrittura,ò con inſtrumento giuridico, nè con ſoli Teſtimoni guadagnati ſi trattino le liti de debiti,e delle ſigurtà,ma prima auuti li ricapiti neceſſarii, letti, e conſiderati li Editti ſi decidino giuſtamente le cauſe, e in ſimili diſcordie li ordini,e li ſtatuti conceduti ne i Capitoli alle altre Nazioni confederate s'eſtendino pure a i Mercãti Polacchi, e di più ſi oſſerui, e ſi mantenghi il Senſo delli Editti,che ſono nelle mani de Polacchi ſpecialmente a loro conceſſi.

CAP. *IX.* Li *S*chiaui fatti in tempo di guerra ſiano liberati collo sborſo del Danaro ſtabilito ſecondo le Leggi, e col giuramento publico ſecondo la dichiaratione delli antecedenti Capi-

toli intorno a questo particolare. Se però tali Schiaui averanno seruito lungo tempo douendosi in tal caso sminuire il prezzo del loro riscatto, se non si potrà conuenire col padrone dello Schiauo in una somma decente, e mediocre, toccherà a Giudici de luoghi il comporre tali differenze procedendo legitimamente. Se in qualche occasione doppo la conclusione della Pace saranno asportati Schiaui da paesi Polacchi si lascino in libertà senza prezzo, e quando anco si portassero ne Regni della Porta, e de Tartari persone le quali sotto pretesto di liberar Schiaui, ò per qualunque altro motiuo sui pacificamente trattassero i suoi affari in niuna maniera s' offendino, anzi si punischino li offensori di essi. Li Schiaui custoditi nelle publiche Carceri siano posti in libertà con una scambieuole permuta, potrà però l'Ambasciatore de Polacchi presentare al Trono Imperiale le sue istanze intorno alli Schiaui.

CAP. X. Tra tanto, che il Serenissimo Rè di Polonia perseuererà costante nella Pace stabilita colla Porta come si dichiara nelli antecedenti Capitoli tratterà nouamente il Vaiuoda di Moldauia nella forma consueta, colla quale ab antiquo si è deportato co i Rè di Polonia. Per altro quelli della Moldauia, e della Valacchia stiano quieti come prima, come pure li altri Sudditi della Porta, e se alcuno di essi fuggirà dalle sudette Prouincie non si dia loro ricetto. Se altri poi s'introdurranno nel Regno della Polonia, e doppo saranno scoperti come perturbatori, e solleua-

to-

tori delle Prouincie, tal sorte di gente si restituisca subito, che sia scoperta, & essendosi chiaramente esposta questa conditione ne Capitoli antecedenti si osserui, quando parimente recheranno disturbo a Sudditi della Polonia siano o Polacchi, ò Cosacchi, ò di qualunque altra Natione non si douranno nè riceuere, nè proteggere, ma restituirsi, e finalmente tutti quelli, che vorranno perturbare la Pace, e l'amicitia in questa forma stabilita siano puniti giusta il merito.

CAP. XI. Tutte quelle condizioni, e clausule, descritte, e contenute nelli antecedenti Capitoli, le quali in niuna forma si oppongono a patti nuovamente conchiusi, ne sono contrarij alle Leggi libere, e perpetue dall'uno, e l'altro Dominio si rispettino, e si osservino. Quelle poi, che sono contrarie, & opposte alle sue Leggi, si annullino. La Pace, & amicizia stabilita per volere, e bõtà d'Iddio, colla più perfetta ed esatta maniera ne Capitoli dell'una, e l'altra parte dichiarati, e descritti frà le Maestà del Sereniſſimo, e Potentiſſimo mentuato Rè di Polonia, e suoi Successori, e la Republica di Polonia, e trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Imperadore de Monsulmani, e suoi eredi duri, e perseveri costantemente nello stesso tenore libera da ogni turbazione, mutazione, confusione, e violazione, & a finche si ommettino, e tolganſi le ostilità quanto più presto si può, se ne mandi la notizia nei confini a Regenti, e Governatori, a finche invigilino in avvenire non succedino trasgresioni, e che una parte non inferisca dã-

no

no all'altra, mà bensì, che tutti si trattino amichevolmente, e sinceramente secondo questa Pace concluſa, e perche a tutti sij nota, e manifestà la conchiuſa della medema si ſtabiliſcono 30. giorni per termine, doppo il quale non si accetterà alcũ pretesto, alcuna ſcuſa, mà ſaranno ſeveramente puniti quelli, che si opporranno alli Editti publicati, degni d'vn eſatta ubbidienza. Doppo la ſoſcrizione degl'iſtrumenti dell'una, e l'altra parte un Ambaſciatore ſpedito dalla Polonia alla Porta giuſta l'antica conſuetudine porti le lettere Regie, che contengono la ratificazione de patti eſpreſſi nell'inſtromento, e riceva parimente, e riporti le lettere ratificatorie del Sultano. Dourà poi quanto più preſto, e più commodamente ſi potrà ſecondo l'antico, e comendato coſtume, ſpedire, e venire un Grande Ambaſciatore, per confermare in tal guiſa ſollennemente li Articoli della Pace, per ultimare una reciproca ſincerità, & amicizia, e per diſporre, e liquidare tutti li altri Punti, acciò la Pace concluſa in queſti undici Capitoli dall'una, e l'altra parte ſi accetti, e ſi oſſervi. Avendo finalmente gli Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Plenipotentiarij, e Commiſſarij in vigore della loro poteſtà, & auttorità conſegnato il ſuo legittimo, e valido inſtromẽto deſcritto in Idioma Turco: Io parimente in vigore della facoltà, e Delegazione mia hò conſegnato le preſenti lettere ſottoſcritte, e sigillate di mia mano nelle quali ſi contengono li Capitoli in forma di legittimo, e valido inſtromento.

IN-

COPIA DELL' INSTRVMENTO DEL TVRCO COL MOSCOVITA

QVESTI E' IL DIO,
Che scuopre eccellentemente il Tutto,
Potentissimo, Stabilissimo.

In Nomine Dei Misericordis & per Misserentis.

A cagione di fare questa scrittura piena di verità, e la necessità di fare questo Instrumẽto insigne per la realtà è quà descritta.

Essendo passata trà la Maestà di Sultan Mustafà (per la Gratia dell' Incorrutibile Dio Creatore, & Artefice immortale del liberissimo arbitrio, la sua gloria sia inalzata sopra ogni somiglianza, e parità) Serno dell'onoratissima Meca, e della lucidissima Medina, Difensore, e Rettore di Gierosalemme, e delli altri luoghi benedetti, Sultano di due Terre, e Rè di due Mari, Potento

Dominatore dell'Egitto, e delle Prouincie Abissime, e della felice Arabia, e della Terra d'Aden, e di Cesarea Africana, e di Tripoli, e di Tunisi, e dell'Isola Cipri, Rodi, e Candia, e delle altre Isole del Mar Bianco, e Imperadore di Babilonia, di Bositra, di Lassa, di Rauan, di Carsia, d'Erzirum, Escresul, Emusul, Ediarbekir, e Rica, e Damasco, & Alepo, e Sultano del Paese Persiano, e dell'Arabica Irachiense, e Rè di Ghiurdistan, e di Turchistan, e di Iuzistano, e di Daghisrano, e di Trabisonda, e Imperadore delle Prouincie Rum, e Zul-Kadria, e Maras, Imperadore de Paesi di Tartaria, di Circasia della Basia, e della Crimea, e di Desti-Capzac, Imperatore dell'Oriente, e dell'Occidente, dell'Anatolia, e Rumelia, possessore della Real Sede di Costantinopoli, della Prusia protetta, e della diffesa Adrianopoli, & in oltre Imperatore di vastissime Prouincie, e di tanti Climi, e di tante Città, celeberimo Dominatore, Sultano de Sultani, Rè de Rè, Serenissimo, Potentissimo, Augustissimo Sig. Nostro Imperadore, Refugio de Monsulmani, sultano figliuolo de Sultani, Sultano Mustafà, Figlio di Sultano Meemet Rè, il di cui Imperio facci eterno, il di cui Principato Dio stabilisca fino al di del Giudicio: Trà questa Maestà, e l'Eccelso Impero, e dall'altra parte il Glorioßissimo tra i più nobili Principi Cristiani, e preclarissimo trà tutti i Cristiani Dominatore, Direttore de graui negozi delle Cristiane Republiche, ornatissimo per la Clamide dell'Ampiezza, e della Maestà, per segni di Grandezza, e di Gloria, onoratissimo Czar delle Regioni Moscauithe, e

Do-

Digitized by Google

Dominatore di tutte le Prouincie di Ruſcia, e poſſeſſore delle Terre, e delle Città a dette Regioni ſoggette, il ſublime Czar della Moſcouia Pietro Aclexouich (i di cui confini Dio coroni di ſalute, e di rettitudine) eſſendo dunque trà queſte due Maeſtà paſſata per alcuni Anni diſcrepanza, ch'è ſtata cagione della calamità de' ſudditi, e di tutti i Vaſſalli dell'una, e l'altra parte, acciòche di nuovo ſi muti la nimiſtà in amicizia, e benevolenza a buona amminiſtrazione delle coſe appartenenti alle Città, e per ridurre in miglior condizione lo ſtato de Servi di Dio, in Sirmio ne' Confini di Carloviz, fatto Congreſſo coll' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo, trà i Signori Criſtiani il Sig. Procopio Bednanoviz Voſnizin Cõmiſſario Plenipotentiario del Czar già con ſuoi Titoli prenominato, e Ambaſciatore Straordinario, e Conſigliere intimo, e Luogotenente della Bolchia, deſtinato, e deputato dal medemo Czar a i Trattati, e alla concluſione della Pace con perfetta autorità; E intervenendo per Mediatori con loro buoni uffici, e colla loro diligenza Deputati da i i Glorioſiſſimi trà i Principi Criſtiani, e Refugi de Grandi Dominatore della Natione Ingleſe il Rè dell'Inghilterra, della Scotia, e dell'Ibernia Guglielmo Terzo, e li Signori Stati Generali d'Olanda (i di cui confini Dio coroni di ſalute, e rettitudine) a dar eſecutione a i Trattati della Pace per via di Mediatione; Gl'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi trà i Signori Criſtiani Guglielmo Lord Pagett Barone di Beaudelert, e il Sig. Giacomo Cohyer, ancorche dall'una, e dall'altra parte ſi fia

Digitized by Google

mostrata propensione, & inclinatione alla Pace, & alla reconciliatione, non essendo però così facile, che in breue tempo, levate tutte le difficoltà, si reducessero le cose al buon ordine dell'amicitia, perche non s' interrompesse la continuatione di questi almi Trattati, ma perche si trattino, e si riduchino à fine dall'una, e dall'altra parte con mutuo consenso s'è stabilito un termine, cioè dal giorno 25. di Decembre dell'Anno 1698. cioè dalla Natività di N. S. Giesù Cristo per due Anni interi seguenti, dentro il qual termine questo almo Trattato possa ridursi a buon'ordine, e trà l' Eccelso Impero, e il CKareato Moscovitico, col favore dell'Altissimo Dio si stabilisca la Pace, ò pur Tregua, in perpetua forma, e si rinovi l'antica amicitia. Per tanto durando il termine stabilito con commune consenso s' intenda cessare ogni battaglia, ogni guerra, ogni pugna, ogni conflitto, e dall'una parte, e dall'altra siano levate le ostilità de Moscoviti, e Cosacchi soggetti al Czar della Moscouia, e così dalli altri, sì che non si faccia ne' Confini Monsulmani soggetti all' Eccelso Impero, nè in altri Confini, come sarebbono quelli della Crimea, intendendosi de' luoghi, e de' sudditi, alcuna scorreria, e non si usi alcuna ostilità, nè si faccia alcun danno, nè in privato, nè in publico.

Parimente dalla parte dell'Eccelso Impero nessun Esercito di qualsivoglia condizione, specialmente il Kan della Crimea, e tutte le sorte di Tartari, e Orde non faccino alcuna scorreria, ne infestisco alcun danno, ne privatamente, ne in publi-

blico, alle Città, a i Castelli, a Sudditi, e à Vassalli del nostro Czar; Che se alcuni publicamente, ò privatamente avessero ardire di far qualche moto, qualche disposizione in contrario, qualche ostilità, o scorreria contro il presente patto, e la presente conditione, la quale s'è trà noi terminata, e si rendessero contumaci, e meno ubbidienti di qualunque parte si fossero, siano presi, incarcerati, e senza remissione puniti; Perciò durando il tempo di questo Armistizio da praticarsi nel modo predetto, si levino i conflitti, e le ostilità, e dall'una, e dall'altra parte si mostri perfetta propensione, e piena inclinatione alla conclusione della Pace; e il Kan della Crimea per la sua ubbidienza, e soggezzione all'Eccelso Impero s' intenda aggiunto a questa Pace, e perche dall'una, e l'altra parte sia accettato, ed osservato, avendo l' Ambasciator Plenipotenziario, e Commissario del prenominato Czar in vigore della facoltà, & autorità consignato quest'istromento legittimo, e valido in lingua Moscovita; e Noi pure in vigore della facoltà nostra, e della nostra Vicaria deputazione abbiamo consignato questo scritto, sottoscritto di nostra mano, e formato con nostri Sigilli, come Istromento legitimo, e valido. Dio favorisce l'equità.

Digitized by Google

COPIA DELL' INSTRVMENTO DEL MOSCOVITA CO I TVRCHI

IN nome del Signore Iddio Onnipotente, vno in Santa Trinità di Persone. Trà il Serenis. (per grazia del medemo Dio), e Potentissimo Gran Signore Czar, e Gran Duca Pietro Alexovik Altipotente di tutta la grande, e piccola, e alba Ruscia, della Moscovia, Kiovia, Vvolodimilia, e Novogard, Czar della Carania, e Czar di Strkã, Czar di Siberia, Signore di Plescovia, e Gran Duca di Smolensco, Treria, Ingoria, Iermia, VratK, Balgaria, e di altri luoghi Signore, e Gran Duca di Novogard, Imperatore della Terra inferiore, Cfernihovia, Resania, Rostovia, Jaroslcavia, Belou-

louroria, Valoria, Obdoria, Condinia, e di tutta la plaga Settentrionale, e Signore della Terra Inveriete, Czar di Cartalin, e Gruzinden, Duca della Terra Kabardieſe di Cſercarſoni, e de Montani; e d'altri molti Dominij, e Terre Orientali, e Occidentali, e Settrentionali per Padre, & Avi Herede; ſucceſſore, Signore, e Dominatore. Tra Sua Maeſtà, e il Signore Potentiſſimo Gran Signore Sultan Muſtafà, Kan figliuolo di Sultan Meemet Kan, Signore di Coſtantinopoli del Mar Bianco, del Nero, d'Anatolia, di Urumia, di Romania, dell'onoratiſſima Meca, di Medina Santa Gieruſalem, Egitto delli Abiſſimi, di Babilonia, Rica, e Damaſco Dominatore, e Imperatore de Tartari, delle Orde Tartare, Crimee, e di molti altri Dominij, Regni, Città, Iſole, e Provincie. Eſſendo trà queſte due da alcuni anni paſſata differenza ch'è ſtata cagione delle calamità de Suddiți, e de parziali, e dell'vna, e l'altra parte, e per intenzione che ſi muti la Guerra in amicizia, e benevolenza. In Sirmio a i Confini di Carldviz fattovi congreſſo coll'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi l'Elettiſſimo Signor Gran Cancelliere Reys Meemet Effendi, e coll'Elettiſſimo Signor intimo Segretario Aleſſandro Mauro Cordato della Nobiliſſima Proſapia de Scarlati, per la prenominata Maeſtà del Sultano Plenipotenziarij Commiſſarij, e Ambaſciatori Straordinarij al trattato, e allo ſtabilimento del negozio della Pace deſtinati, e Deputati con perfetta autorità, facendoſi Mediatori il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Rè della Gran Bretagna, e li potentiſſimi Signori Stati d'Olanda, e mandato per Plenipotē-

Digitized by Google

ziarij loro Ambasciatori Straordinarij Signor Guglilemo Lord Pagett Barone di Beaudesert, e il Signor Giacomo Cohyer, dall'vna, e dall' altra parte fù dimostrata propensione, ed inclinazione alla Pace, alla Tregua, non fù però facile in così breve tempo, levate le difficoltà ridurre tutte le cose con perfezione a perfetta amistà; mà per non interompere la continuazione di questi almi Trattati in modo, che non si possa per l'avvenire perfezionare detta amistà, con quest'intenzione dall' vna, e l'altraparte con mutuo consentimento s'è convenuto, che dal giorno 25. di Decembre prossimo decorso dell'anno 1698, Navità del Signor Giesù Cristo, si faccia Tregua per due anni intieri seguenti trà i due gran Signori prenominati, nel qual tempo questo almo Trattato possa ridursi in buona forma, e così trà Sua Maestà del Czar Moscovita, e la Maestà del Sultan Turco, prosperando l'Altissimo Dio le cose si concluda la Pace perpetua, ò si facci Tregua per molti Anni, e si rinovi l'antica amicizia. Perciò in questo tempo determinato con comune consentimento cessi ogni Battaglia, ogni Guerra, ogni pugna, ogni conflitto, e dall'vna, e l'altra parte si tolgano le ostilità, ne s' inferisca alcun danno, ò si faccia alcuna scorreria da Sudditi Moscoviti, e Cosacchi ne'Confini de Turchi, della Crimea. Parimente dalla parte di Sua Maestà Sultan non si faccia alcuna Scorreria, s'inferisca alcun danno alla Parte Moscovita; e se alcuni avessero ardire di contravenire, come contumaci, siano presi incarcerati, e senza remessione alcuna puniti. Durando questo Armistizio si levi-

no

no li conflitti, e le oſtilità, e ſi moſtri vicendevole propenſione alla Pace, incluſo in queſti Trattati anche il Kan della Crimea. Per oſſervazione delle quali coſe avendo i Plenipotenziarij Ambaſciadori, e Commiſſarij dell'Impero Ottomano in vigore della loro facoltà, e autorità conſegnato in linguaggio Turco queſto legittimo, e fermo Inſtrumento, e avendone data copia da loro ſotto ſcritta, e Sigillata in Latino: Io altresì in vigore della mia facoltà, e Plenipotenza hò eſibito queſto Iſtromento legittimo, e valido ſottoſcritto di mia mano, e ſigillato, e ſcritto prima in lingua Rutenica, tradotto poſcia in Latino. Data in Carlovitz li 25. Decembre 1698.

Digitized by Google

INSTVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA LA

SERENISSIMA REPVBLICA

DI VENEZIA,

ET IL

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI;

In Nome della Santissima, & Individua TRINITA'.

Ia noto à tutti, & à ciascuno, a' quali importi, e possi essere d' interesse, come doppo alcuni Anni di Guerra, per redurre all' antica tranquillità i Popoli, e renovare la turbata amicizia tra l'Eccelso Ottomano Impero, e la Serenissima Republica di Venezia, con la mediazione, e consiglio del Serenissimo, Potentissimo Principe, e Signore Guglielmo III. Rè della Gran Brettagna, Francia, & Iberia, e dell'Eccelsi, e Prepotenti Generali Provincie vnite di Fiandra, si sia posta in Trattato, e dato projetto di prevenire

al

al desiderato fine della Pace, e per tal motivo sia stato tenuto congresso trà li Plenipotenziarij dell' vna, e l'altra Parte in Carloviz, Capitale del Ducato di Sirmio, & in quello siano intervenuti l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori li Signori Guglielmo Paget Barone di Beaudesert &c. per il Serenissimo Rè di Brettagna, & il Sig. Giacomo Cohiee dell'Eccelsi, e Preporenti Ordini confederati di Fiandra ambedue Ambasciadori alla Porta Ottomanica, e che per restabilire questa Pace siano stati istituiti nell'autorità, & officio di Legati Plenipotentiarij da essi diligentemente, & integerrimamente esercitato, e l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Carlo Ruzzini Cavaliere, e della sopradetta Serenissima Republica Legato, e Plenipotentiario vnitamente in molte Sessioni habbino tenuto diversi discorsi sopra le circostanze di detta Pace, e benche probabilmente il tempo per detti Trattati li fosse potuto sopravanzare, nondimeno per molte, e varie difficoltà, che li sono occorse, doppo un spazio molto più ampio di tempo in simil Trattato non potessero più oltra procedere: Noi infrascritti della Cesarea Maestà, e della Regia Maestà di Polonia Ambasciadori Straordinarij, e Plenipotentiarij, conoscendo, che l'ultimo termine della Proroga concessa per terminare, e stabilire necessariamente il detto Trattato, per obligo del nostro offizio reassunti per questo Congresso i pûti non ancora concordati coll'opera dell'antedetti Signori Mediatori, e di tutti noi, e di nostro consenso stabiliti, particolarmente con la douuta osservazione hauuto risguardo, accioche per il Capi-

to-

tolo Terzo resta dichiarato, volendo ommina-
mente, e desiderando di promovere la Pace della Sere-
nissima Republica, reassumessimo il Trattato po-
co avanti fatto trà la Cesarea Maestà, la Republica
Veneta, e l'Eccelso Imperio come valido, & invio-
labile stabilito nel miglior modo, che habbiamo
potuto, trattando coll'Illustrissimi, & Eccellentis-
simi Legati Plenipotentiarij della Porta Ottoma-
nica, il Sig. Mehemet Efendi Supremo Cancellie-
re dell'Imperio Ottomanico, & il Signor Mauro
Cordato della Nobile stirpe de'Scarlatti primo
Consigliere del detto Imperio, & intimo Segreta-
rio, habbiamo concluso sedici Articoli nel modo,
e del tenore, che seguitano, e colle Condizioni da
doversi osservare, & in fine descritti.

CAP. I. La Morea con le sue Città, Fortezze,
Castelli, Terre, Ville, Monti, Fiumi, Laghi, Boschi,
Porti, & ogni altra cosa, che si ritrova dentro le
circõferenze della medesima ora possessa dalla Re-
publica di Venezia, resti pacificamente nel possesso
e Dominio dell'istessa Republica trà i suoi limiti
del Mare, e dell' Esamiglio, ove sono li vestigij dell'
antica muraglia, così. che nè dal canto di Morea
si faccia veruna estensione nella Terra ferma, nè
dal canto della Terra ferma si faccia alcuna esten-
zione, oltre i limiti della Morea.

CAP. II. La Terra ferma essendo nel posses-
so dell'Eccelso Imperio, resta totalmẽte nel posses-
so, e dominio dell'istesso Imperio per appunto nel-
lo stato, che si trovava nel principio di questa vl-
tima Guerra. La Fortezza di Lepanto restarà eva-
cuata dalla Republica di Venezia. Il Castello det-
to

to di Rumelia nella parte di Lepanto si demolirà, e si demolira parimente la Fortezza di Preveſa, e si laſcierà in quella parte la Terra ferma nel ſuo primiero, & intiero ſtato.

CAP. III. L'Iſola di S. Maura, con la ſua Fortezza, e Capo di Ponte detto Peravia ſenza veruna eſtẽtione maggiore in Terra Ferma, l'Iſola di Leucade attaccata a S. Maura reſtaranno nel poſſeſſo e dominio della Republica di Venetia.

CAP. IV. L'evacuatione di Lepanto, e la demolitione del Caſtello di Rumelia, e di Preregro, ſi eſſeguiranno ſubito doppo la diſtinzione delli limiti in Dalmazia, & in queſto mentre per levare tutte le oſtilirà, & anche le occaſioni di queſte. li Preſidii de i detti trè Luoghi ſi conterranno, nè faranno alcuna eſcurſione nella Terra ferma, nè veruna pretenzione per qualſivoglia preteſto, e gl'habitanti delli ſudetti luoghi poſſino reſtare, e partire ſecondo che vorranno ſenza uſarli alcuna violenza.

CAP. V. Li Golfi, che ſi trovano frà la Terra ferma, e Morea, reſtano all'uſo comune, obligandoſi l'una, e l'altra parte di conſervarli immuni, e franchi da qualſivoglia cattiva gente.

CAP. VI. Le Iſole dell'Arcipelago, e di quei Mari reſtaranno in quello ſtato, che erano avanti il principio di queſta ultima Guerra, nel poſſeſſo dell'Eccelſo Imperadore, ne ſi prenderanno dalla Republica Carrazzi, ò ſiano Contribuzioni, ò d'altro introdotto nel tempo della preſẽte Guerra.

CAP. VII. Per l'avvenire l' Eccelſo Imperatore non pretenderà dalla Republica di Venetia

per

Digitized by Google

per l'Isole del Zante, nè da'suoi Habitanti alcuna pensione passata, ò futura. L'Isola d'Egina con la sua Fortezza, come aggiacente di Morea, e possseduta dalla Republica di Venezia, rimanerà col suo presente stato nel possesso, e dominio dell' istessa Republica.

CAP VIII. Nella Dalmazia, le Fortezze di Crim, Signh, e Citluch, e Gabella, essendo al presente nel possesso, e dominio della Republica di Venezia, restarãno nell'istessa forma, e maniera nel pacifico possesso, e Dominio della medesima, mà poiche si devono porre li limiti in tale forma, che li possessi restino chiari, e li Sudditi di ambe le parti in quiete, e tranquillità, nè si possa venire à qualsivoglia imaginabile differenza, che possa in alcuna maniera disturbare la tranquillità delli Confini, si è accordato, che dalla Fortezza di Crim alla Fortezza di Verlica, e da quella alla Fortezza di Signh, e da questa alla Fortezza di Duare detta Zaduazia, e da questa alla Fortezza di Vergovaz, e parimente da questa alla Fortezza di Citluch, e Gabella si tirino Linee rette, e si separino li confini, e li Distretti con li Castelli, Forti Torri, e luoghi chiusi, restino nel solo possesso, e Dominio della prememorata Republica, e le Terre, e Distretti, che saranno fuori della detta Linea, restino nel possesso, e Dominio dell'Eccelso Imperadore con li Castelli, Forti, Torri, e luoghi chiusi esistenti in quelli, e non si permetterà, per l'avvenire alcuna estentione, e dilatatione, ò restrintione, nè dall'una, nè dall'altra parte, e le dette linee se-

ſecondo l'habilità de'luoghi ſi faranno chiare, e manifeſte colli termini, ò di Colli, e Boſchi, ò di Fiumi,& Acque correnti,& ove il luogo non darà l'evidenza ſi poneranno ſegni di foſſe,ò pali,ò colonne,come frà li Comiſſarii d'ambe le parti deſtinate à queſta deſignatione di comune concerto, ſi troverà à propoſito,e perche dette Fortezze nel poſſeſſo della Republica habbiano anche in fronte ſpatio conveniente di territorio alle Fortezze di Crim, Verliza,e Signh,Duare,e Vergovaz,e Citluch ſi aſſegnarà dalli Commiſſarii il ſpazio di un hora di paeſe, con rettitudine, o linea ſemicircolare,conforme lo permetterà, ò lo richiederà la convenienza del terreno,la Fortezza di Crim haverà il ſuo fianco verſo le parti della Croatia ſino al confine del Ceſareo Dominio ſenza verun pregiuditio delli tre Dominii,che haveranno in quella parte li termini delli loro confini, mà ſi haverà ſempre da oſſervarſi il ius accordato à cada un di queſti trè Dominii per queſta Vniverſale Pace, La ſodetta linea ſi oſſerva dall'una, e dall'altra parte,mà ſe vicino, ò dentro in quella veniſſe, ò reſtaſſe qualche Fortezza dell'eccelſo Imperadore,reſtando nelle ſpalle di quella il ſuo territorio intiero nella fronte ſemicircolarmente haverà da godere il terreno poſto dentro la circonferenza parimente dello ſpatio di un hora, e per la Fortezza di Ciclut parimente nella fronte, ſi darà il territorio nello ſpatio di un'hora, e nel fianco ſuo i della linea il ſpatio di due hore di terra, tirandoſi una linea retta ſin al Mare; & in queſta forma,e regola eſſendo diſtinto il confine,e poſti

li

Digitized by Google

li termini, e separate le terre da possedersi, si osservaranno inviolabilmente, e senza veruna mutatione, e se mai alcuno haverà l'ardire di violare, qualche segno, ò di trasgredire qualche termine, e gli Officiali ancora, che mancaranno nella douta cura col meritato castigo delli delinquenti, tanto dall'una, quanto dall'altra parte, saranno severamente puniti, e se à caso li Commissarii havessero l'incontro di qualche difficoltà, che non potessero accordarsi, informeranno li loro Padroni sinceramente, e realmente, affinche con gli Officii delli Rappresentanti delle Maestà, e Britannica, e degl'altri Potenti Stati Generali di Fiādra presenti alla fulgida Porta, si definisca amichevolmente, e per simile, ò altra qualsivoglia differenza di confine, non si venirà ad alcuna ostilità, nè si intorbiderà la quiete delli Sudditi, nè s'intenderà atterrare la Pace conclusa coll'Eccelso Imperadore.

CAP. IX. Il territorio, e li distretti della Signoria di Ragusa saranno continuati colli territorii, e distretti dell'Eccelso Imperadore, levandosi ogni ostacolo, che impedisse la continuatione, e la communicatione delle Terre della detta Signoria con le terre del medesimo Imperio.

CAP. X. Nella vicinanza di Cattan, Mastel novo, e Risan, essendo attualmente nel possesso, e Dominio della Republica di Venetia, restino nel pacifico possesso, e Dominio della medesima Republica, con le loro Terre, e l'istesso s'intenda, per qualunque altra Fortezza in quella parte esistente attualmente nel possesso della medesima, E li

Com.

Commissarii dall'una, e l'altra parte siino d'esperimentata probità, affinche senza alcuna propria passione giudicando realmente questo importante affare, anche in quella parte separino li territorii, e li distinguino con evidenti segni, si che si levi l'occasione d'ogni torbidezza, ma da quella parte ancora si avverisca, che non s'interrompa la continuatione intiera delle Terre di Ragusa, con quelle dell'Imperio.

CAP. XI. Dovēdosi comunicare la designazione del Confine d'ambe le Parti in Dalmazia, e nelle Parti di Cattaro, al primo tempo, che sarà commodo li Comissarij deputati a quell'opera corrispondendo con brevi avvisi faranno la loro congiontione in luogo conveniente con comitiva di gente militare bensì, mà pacifica, e quieta d'egual numero; e con l'aiuto d'Iddio cominciaranno la loro funzione del giorno di Equinozio li 22. Marzo dell'anno corrente, & adoperāno ogni diligenza nella distinzione dell'vno, e dell'altro confine delle sudette Parti; affinche cō prestezza finischino nel termine di due mesi, e più presto se si può fare.

CAP. XII. Quanto più è desiderata la fermezza dell'amicizia, e la quiete delli Sudditi d'ambe le Parti, tanto più devono essere ugualmēte abominati quelli, che portati dal reprobo loro, ò genio, ò costume, anco nel tempo di Pace, con ladronerie, ed altri ostili esercitij intorbidano la tranquillità del confine, perciò ne dall'vna parte, ne dall'altra si darà ricetto, ò fomento à tali forusciti di qualsivoglia sorte mà sarāno per-

seguitati, presi, e consegnati, acciò ad esempio d'altri siino col meritato castigo puniti, e sarà per l'avvenire prohibito l'appoggio, & il mantenimento di questi mali huomini.

CAP. XIII. A cadauna delle Parti sia lecito di riparare, e fortificare le possedute Fortezze, mà non già di fabricarne di nuovo altre Fortezze appresso il confine, colle Fortezze demolite dalla Republica di Venetia nelle Sponde della Terra Ferma, per la commodità però delli Sudditi sia lecito di porre Borghi, e Vilaggi per tutto; osservandosi trà di loro pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e concludendosi nelli proprij termini, e se a caso succedesse frà loro alcuna differenza, subito convenendo li Prefetti del confine d'ambe le Parti amichevolmente, e con ogni giustitia levino l'occasione di qualsivoglia contrasto.

CAP. XIV. Tanto per la Religione, e per la libertà, e permuta delli Schiavi, quanto per il Traffico si osservarà lo stile, e tenore delle antecedenti Capitolationi, e sarà lecito all'Ambasciatore della Republica di portarne le sue vlteriori Istanze al Soglio Imperiale. In tanto circa la Religione, e circa la libertà delli Schiavi, e circa il Traffico, siano confermati anco per questa Pace li Sacri Comandamenti concessi per avanti alla Republica, & il traffico haverà da godere la sua forma, che haveva avanti quest'vltima Guerra, e li Mercanti della Natione Veneta tutti li privilegi, che le sono stati concessi.

CAP. XV. Sin' al giorno delle immediate

Sot-

Sottoscrittioni frà li Plenipotentiarij dell'Eccelso Imperatore, e della Republica di Venetia dal giorno della sottoscrittione delli Plenipotentiarij di S. M. Cesarea, e di Polonia dell'accordato per la Republica, deve cessare ogni ostilità d'ambe le Parti tanto per Terra, quanto, per Mare, & osservarsi ogni buona corrispondenza; & affinche li Rettori di ogni Confine habbiano la notitia di questo Armistitio, si pone per le parti di Bosna, Albania, Dalmatia il termine di trenta giorni, e per le parti dell'Isola di Candia, e di Morea, e gli altri confini di quelle parti, si pone il termiue di giorni quaranta doppo, e dentro quali termint al possesso dal canto dell'Eccelso Impero, e dal canto della Republica di Venetia non si contravenirà ad alcuno di questi Articoli, che si potranno osservare, Si concede in oltre alli Sudditi vna vera, & vniversale Armestitia, e qualsivoglia loro fatto, ò delitto commesso in tempo di Guerra passando in totale oblivione. nessuno di essi, come dilinquente sarà per l'avvenire castigato, ò molestato.

CAP. XVI. La durazione della presente Pace coll'Eccelso Imperio, e della Republica di Venezia si determinarà, quando si venirà alla stesa degli Instrumenti, & alle immediate sottoscrittioni delli Plenipotentiarij d'ambe le Parti, nella forma, che si dichiararà doppo questi Articoli, e parimente si tratterà degli Articoli, che apparteneranno al maggiore stabilimento dell'Amicitia, e buona corrispondenza, mà niente si muti toccante li Territorij, & i confini.

Digitized by Google

Doppo tutte le sudette cose colli sopranominati Ambasciadori dell' Eccelso Ottomanico Impero stabilite, fù ancora in oltre così convenuto, che sin à tanto li sudetti signori Ambasciatori si tratterranno, se il sig. Ambascatore Veneto si risolverà d'accettare il tenore delli sopra inserti Articoli, possa incontinente ridurli in Istrumento, e quello colla propria sottoscrittione autenticare, e con il proprio Sigillo qualificare, e respettivamẽte consegnare alli signori Plenipotenziarij Ottomanici, e corrispettivamente riceverne il simile, e coeguale dalli medesimi così sottoscritti, e sigillati, con questa legge però, che in essi, eccetto, che in quelle cose, che potessero rendere più ferma l' Amicitia, e la Pace con maggiore officiosità, e facilità non possino, e non debbano in alcun modo per qualsivoglia ragione immutare, restringere, ampliare, ò permutare ciò che sopra à i limiti, e confini in essi si contiene; le poi partendo i detti signori Ambasciadori dell'Eccelso Impero, il medesimo sig. Ambasciadore Veneto, in quanto è in potestà sua, restando le cose indeterminate, fosse costretto così a lasciarle, si permetta alla sudetta Republica di Venezia, che nello spatio di trenta giorni dal giorno della Cõclusione di questa Vniversale, & alma Pace possi ratificare questo Istrumento, e mandare alli signori Ambasciadori mediatori la sua ratificatione, rinovare gl'Officij, & Articoli ancora per la renovatione dell'Amicitia, e quelli estendere, e li presenti trattati trasmetterli a Vienna dal giorono della venuta del Sollenne Ambasciatore dell' Eccelso Impero Ottomanico

per

per mezzo del ſuo Ambaſciatore Plenipotentiario, che ivi ſi trova permanente nel ſpatio di due meſi.

Se poi la Republica non acconſente alli ſopradetti Capitoli, reſtando in Vienna tuttavia perſeveverare l'Inclita Mediatione, e preſenti vno, l'altro delli Ceſarei Miniſtri Ambaſciatori Plenipotē, riarij dell'vna, e l'altra Parte, ſi potranno queſti trattati riaſsumere, e dirigerſi con queſte conditioni, che tutto ciò, che di commune conſenſo delle parti ſi trova ſtabilito, e firmato, ſe ne debba fare in tutto, e per tutto ſolenne Iſtrumento, acciò religioſamente, & inviolabilmente ſia oſservato, & obbedito, & acciò tanto gl'Articoli di Pace, cosi in queſto Inſtrumento prenarrati a vna parte più che ad vn'altra ſiano inegualmente di vātaggio, però nello ſpatio di ſei meſi dal giorno, che il Solenne Ambaſciatore dell'Eccelſo Imperio Ottomanico arrivarà in Vienna, ſecondo le conditioni tante volte diſcuſse, e conſiderate di queſto fōdamentale, e correſpettivamente accettato ſtrumento, debba l'Ambaſciatore Plenipotentiario Veneto i ſuoi Trattati preciſamente terminare in Vienna, e ſopra di eſso farne valido, e neceſsario Inſtrumento, e ſollecitamente premutarlo, che in tal forma la Republica ancora di Venezia reſtarà in queſta Alma Pace incluſa, oſservandoſi tra tanto ſecondo la regione negl'Arcicoli ſopra eſpoſti dall'vna parte, e dall'Armiſtitio, e diſmeſſi vicendevolmente in terra, & in Mare qualſiſia ſorte d Oſtilità ſenza contravenire in coſa alcuna, cio che ſi vede ſtabilito nelli ſopradetti Articoli. Che ſe

poi

Digitized by Google

poi ne meno ne'termini di sopra stabiliti la prenominata Republica haverà ridotto a fine li suoi Trattati, resti a peso della medesima Republica, di provedere in avvenire alle cose sue, sopra le quali cose tutte fin'hora dichiarato, e concordato, acciò restino pienamente, e rettamente osservate, li tante volte sopranominati Signori Ambasciatori Plenipotentiarij dell'Eccelso Impero Ottomanico in vigore delle sue facoltà, autorità, plenipotenze, e legationi ci hanno in mano nostra consegnato valido, e legittimo Istrumento di propria mano sottoscritto, e con loro Sigillo autorizzato; Onde Noi ancora della Sacra Cesarea, e Regia Maestà di Polonia Ambasciotori estraordinarij, e Plenipotentiarij in vigore della Cesarea Maestà, e del Rè di Polonia, della quale restino affistenti, & attestanti li Signori Ambasciatori Plenipotentiarij, e Mediatori, il presente Istrumento in maggior Fede, e conditione di Pace per l'Inclita Republica di Venetia da Noi promosse, e nel modo sopranarrato concluse, con la fermezza delle nostre sottoscrittioni parimente, e con i nostri proprij Sigilli l'habbiamo corroborate nel Cõgresso di Carloviz in Sirmio sotto i Padiglioni celebrato in data del. i 26. Gennaro M DC XCIX.

Apl
Ilist. 00

IL FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

XXVI
D. 17